



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

La tutela degli animali in prospettiva comparata

Relatore:

Prof.ssa Patrizia Magarò

Candidato:

Enrico Imberciadori

INDICE

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE	4
---------------------------	---

CAPITOLO I

ANIMALI E DIRITTO

1. Cenni storici	8
2. La senzietà degli animali	11
3. La dignità degli animali	17

Capitolo II

LA TUTELA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DEGLI ANIMALI

1. La tutela degli animali nelle Costituzioni	22
2. La tutela degli animali nella legge	42
3. La tutela degli animali nella giurisprudenza	49

CAPITOLO III

LA TUTELA DEGLI ANIMALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. Considerazioni introduttive	72
2. La tutela degli animali nell'ordinamento italiano	75
3. La legge costituzionale n. 1 del 2022	79
4. Tutela degli animali: alcune questioni ancora "aperte"	101

CAPITOLO IV

IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. Il benessere degli animali nel diritto europeo	105
2. La sentenza <i>Centraal Israëlitisch Consistorie van België</i>	114
3. La sentenza <i>ZuchtviehExport</i>	124
4. La sentenza <i>Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs</i>	129
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	135

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

La disciplina giuridica a tutela degli animali è strettamente legata alla nozione di biodiversità. Non a caso il nuovo testo dell'articolo 9 della Costituzione parla, innanzitutto, di tutela “dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi” (con la non trascurabile aggiunta della locuzione “anche nell'interesse delle future generazioni”) e, poco dopo, di tutela degli animali, aggiungendo che sarà compito di una legge dello stato disciplinarne i “modi e le forme”.

Il termine biodiversità, utilizzato per la prima volta nel 1988 dall'entomologo americano Edward O. Wilson, definisce la varietà di forme di vita presenti sul Pianeta, comprese tutte le specie di piante, animali, funghi e microorganismi, nonché le interazioni ecologiche che esistono tra di loro.

Senza volersi addentrare – in quanto non sarebbe di certo questa la sede opportuna – in dettagli scientifici, in estrema sintesi la biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita presente sulla Terra. Secondo diversi studi, le specie viventi sulla Terra possono variare tra 4 e 100 milioni, ma solo una parte di esse, tra 1,5 e 1,8 milioni, è attualmente conosciuta. Si tratta di un grande patrimonio ancora in larga parte inesplorato che, purtroppo, ogni giorno “perde pezzi”: si stima, infatti, che ogni 24 ore scompaiano in media 50 specie viventi.

La biodiversità, inoltre, è importante perché è un termometro che misura lo stato di salute della vita sulla Terra. Un ambiente più ricco e diversificato è anche più sostenibile e garantisce vita e prosperità a chi lo abita, sia che si tratti di esseri umani, animali o vegetali. Ogni forma di vita, infatti, ha un ruolo unico e contribuisce alla stabilità e alla resilienza degli ecosistemi. Si pensi soltanto alle piante che, svolgendo la fotosintesi, ci forniscono ossigeno; alle api e ad altri insetti, che sono importanti per la fecondazione

delle piante e ai predatori, grazie ai quali viene mantenuto sotto controllo il numero degli animali erbivori. Di esempi simili, naturalmente, se ne potrebbero fare molti altri. Purtroppo la biodiversità può essere messa in crisi – e di fatto viene messa in crisi – da determinate azioni, la maggior parte delle quali legate ad attività umane, come la deforestazione, l'inquinamento, il riscaldamento climatico, la distruzione degli *habitat* naturali e lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Questi fenomeni, se non controllati, possono portare alla perdita di interi ecosistemi, con la varietà di organismi di cui sono composti.

La conservazione della biodiversità è, quindi, diventata una priorità per garantire la sostenibilità ambientale e il futuro del nostro pianeta. Proprio per questo motivo è sempre importante ricordare che l'uomo può compiere tutta una serie di azioni volte a conservare la biodiversità (come, ad esempio, la creazione di nuove aree protette, il contrasto alla deforestazione, la lotta all'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e la promozione di pratiche agricole sostenibili e rispettose dell'ambiente).

Tutto ciò ci riguarda molto da vicino, *in primis* come esseri umani e, in secondo luogo e ancor più da vicino, come cittadini italiani: l'Italia, infatti, si trova al centro dell'*hotspot* del Bacino del Mediterraneo. Gli *hotspot* di biodiversità sono regioni geografiche che ospitano una straordinaria varietà di specie endemiche, ossia che si trovano solo in quella regione (almeno 1500) e sono fortemente minacciate dalla deforestazione, dalla perdita di *habitat* e da altre attività umane (perdita di almeno il 70% dell'*habitat*).

La tutela della biodiversità è, inoltre, una delle priorità dell'Unione europea che, infatti, ha approvato la “Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030”. Si tratta di un ambizioso piano a lungo termine volto a proteggere e ripristinare l'ambiente naturale e gli ecosistemi all'interno del territorio dell'Unione europea.

Alla luce di tutte queste considerazioni, è evidente che proteggere e rispettare la Natura è un tema che riguarda tutti noi. La materia è vastissima e risulterebbe difficile esaminarla in un solo elaborato. Proprio per questo motivo nel presente lavoro si è scelto di porre l'attenzione sulla tutela degli animali. La tesi è articolata nel modo seguente:

- nel primo capitolo si cercherà di dimostrare che la tutela degli animali è un valore da sempre presente nella storia umana fin dai tempi più antichi. È anche vero, d'altra parte, che soltanto negli ultimi due secoli sono stati fatti passi decisivi per introdurre una vera e propria disciplina giuridica finalizzata alla tutela degli animali. A tal proposito, risultano di primaria importanza le nozioni di senzietà e di dignità degli animali. Ovviamente (ma non potrebbe essere diversamente) non mancano questioni ancora irrisolte che suscitano un intenso dibattito. Anche di queste, sinteticamente, si darà conto nell'ultimo paragrafo;

- il secondo capitolo si occupa delle fonti in cui è possibile trovare questa disciplina giuridica a tutela degli animali. In prima battuta si prenderanno in esame i testi di quei documenti posti al vertice del sistema delle fonti, e cioè le Costituzioni. Si passeranno poi in rassegna le disposizioni contenute nella legge. L'ultimo paragrafo sarà dedicato alla tutela degli animali nella giurisprudenza, in particolare quella sudamericana e indiana. A prima vista può sembrare che si tratti di pronunce rese in ordinamenti giuridici molto diversi e distanti da quello italiano e, per questa ragione, non molto utili ai fini dello studio della tutela degli animali nel nostro ordinamento. Le cose, tuttavia, non stanno così: in queste sentenze, infatti, si possono trovare considerazioni molto interessanti e di indubbia rilevanza e centralità anche per il contesto italiano, in particolare dopo la riforma costituzionale di cui si tratterà nel prossimo capitolo;

- il terzo capitolo è dedicato all'esame della legge costituzionale 11 febbraio 2022, numero 1 che, per la prima volta, ha introdotto nel testo il principio della tutela degli animali;

- il quarto e ultimo capitolo si occupa di tre sentenze della Corte di giustizia dell'UE che mettono in luce diversi aspetti del principio del benessere degli animali che, come si avrà modo di vedere, ha ormai assunto un ruolo di primaria importanza nel diritto europeo.

CAPITOLO I

ANIMALI E DIRITTO

1. *Cenni storici*

Fin dai tempi più antichi si possono rintracciare testimonianze della necessità e dell'opportunità di proteggere e tutelare gli animali.

Già nell'Antico Testamento¹ si afferma che è vietato infliggere eccessive e inutili sofferenze agli animali durante il lavoro nei campi.

Plutarco, vissuto tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, scrive che gli animali sono esseri sensibili e dotati di ragione e, per questo, si rifiuta di mangiarne la carne². San Francesco d'Assisi, vissuto tra il dodicesimo e tre-

¹ Nel libro della Genesi 2,26-28 Dio dice ad Adamo ed Eva di “dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni animale che si muove sulla terra”. Tuttavia è vietato far soffrire inutilmente gli animali durante l'allevamento, il lavoro nei campi e al momento della morte.

² Nell'opera “L'intelligenza degli animali” (in greco *Πότερα τῶν ζώων φρονιμώτερα τὰ χερσαία ἢ τὰ ἔνδρα*; in latino *De sollertia animalium*) il celebre autore greco Plutarco descrive un dialogo immaginario tra Ulisse e Grillo, trasformato in maiale dalla maga Circe, dove quest'ultimo afferma di non voler più tornare uomo in quanto gli animali sono di gran lunga superiori agli esseri umani. Si riportano alcuni tra i passi più significativi (*Moralia*, 64. 959a-985c [147]): “Le bestie vivono la loro vita tenendosi del tutto a distanza dalle false opinioni così come si tengono lontane dal mare. Esse non amano vivere nell'eccesso, né amano le raffinatezze [...]. E pertanto, gli uomini stessi concordano nel dire che alle bestie, più che agli umani, si addice la temperanza e che gli animali non sono abituati a fare violenza alla natura nel seguire le proprie pulsioni [...]. L'uomo, invece, è stimolato dalla ghiottoneria verso ogni forma di piacere, e tutto vuole provare e assaggiare. Come se ancora non avesse scoperto quale cibo sia appropriato e adatto a lui, è il solo fra tutti gli esseri viventi a essere onnivoro [...]. Piuttosto, egli, spinto dalla dissolutezza e dalla sazietà di alimenti necessari, va in cerca di quei cibi non idonei e impuri che si procura facendo a pezzi gli animali, rivelandosi così molto più crudele delle bestie più feroci”. Meritevoli di attenzione sono anche le parole di un altro autore greco, Temistio, filosofo, insegnante e funzionario imperiale vissuto nel quarto secolo dopo Cristo. Nella decima orazione, “A Valente per il trattato di pace”, si legge (al par. 15): “Noi ora resta da fare non il conto dei caduti in guerra, ma il conto dei vivi; il nostro compito non è vincere, ma lasciar andare liberi quelli che già da noi sono stati sconfitti. È così che gli uomini si rivelano superiori ai loro simili: l'altro modo invece è quello degli orsi, dei cinghiali e dei leopardi. Quando cacciamo quelle bestie noi badiamo a preservarne la specie, e chi le stermina senza pietà è considerato un profanatore dell'arte della caccia. Noi dunque, che quando si tratta della conservazione dell'arte della specie abbiamo riguardo per gli animali più feroci, dai quali ci separa non l'Istro o il Reno, ma la natura stessa, e non permettiamo che si facciano scomparire gli elefanti dalla Libia, i leoni dalla Tessaglia e gli ippopotami dalle paludi intorno al Nilo, come possiamo non ammirare colui [l'Imperatore Valente] che, invece di sterminare, salva e protegge una popolazione sconfitta e umiliata di esseri umani che qualcuno chiama anche barbari, ma che sono pur sempre uomini?”. Per un commento più ampio sull'orazione si veda A. BARBERO, *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Edizioni Laterza, 2005, 44. Degni di nota, infine, sono anche gli scritti di alcuni autori classici, greci e latini. Aristotele (*Polit.*, 1256 b, 15 ss) afferma che “le piante esistono in vista degli animali e gli animali in vista dell'uomo (...) se la natura non fa nulla di inutile né di imperfetto, è necessario

dicesimo secolo, è noto per l'amore e la compassione dimostrata nei confronti degli animali³. Montaigne biasima gli uomini che ritengono gli animali muti (nel senso di privi e incapaci di utilizzare una qualsivoglia forma di linguaggio) e si dedica allo studio del loro linguaggio e delle loro forme di comunicazione⁴, un aspetto che la scienza, oggigiorno, studia con grande interesse.

Nel diciottesimo secolo Jean-Jacques Rousseau afferma che “la sensibilità è comune alla bestia e all'uomo e bisogna riconoscere all'uno almeno il diritto a non essere maltrattato dall'altro”⁵. Negli stessi anni Voltaire afferma che gli animali sono in grado di provare gioia e dolore⁶.

che essa abbia fatto tutte queste cose in vista dell'uomo”; Senofonte (*Mem.*, IV, 3, 10) scrive che “gli animali nascono e crescono a vantaggio dell'uomo”; nel frammento 1153 di Crisippo (riportato da Cicerone nell'opera *De natura deorum* I, 14, 37) si legge che “tutto è stato creato in funzione di qualcos'altro: le messe e i frutti che la terra produce furono creati per gli animali, gli animali per gli uomini”; Teofrasto (*Metaph.* IX, 34), infine, non accetta l'idea aristotelica che lo scopo di animali e piante sia di essere utili all'uomo: egli afferma che “il fine delle cose naturali, infatti, non è facilmente identificabile e non va ricercato, in ogni caso, nel loro esistere in vista di qualcosa o nell'impulso verso il bene ma piuttosto nella loro realtà intrinseca e nelle loro relazioni reciproche”.

³ Soltanto per fare un esempio, Tommaso da Celano (*S. Francisci Assisensis vita et miracula*, cap. 28) racconta che un giorno Francesco e un compagno si imbattono in un uomo che portava due agnelli sulle spalle per venderli al mercato. Francesco, consapevole del fatto che i due animali sarebbero stati venduti per essere uccisi e mangiati, barattò il mantello con i due agnellini, salvando loro la vita.

⁴ Montaigne – come si legge in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E. M. INCUTTI, *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, in <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2022/10/nuov-blsi.pdf> 2022, 2022, 21 – in *Essais* (“Saggi”, dal francese *essai* che significa “prova”, “tentativo”, “esperimento”) si occupa del linguaggio degli animali. L'opera è suddivisa in tre libri a loro volta suddivisi in numerosi capitoli. Ogni capitolo ha un titolo che ne riassume o ne descrive l'argomento trattato. Lo stile è leggero e colloquiale.

⁵ Come si legge in E. BATTELLI *et al.*, *op.cit.*, 21, il celebre filosofo Rousseau in *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, pubblicato in Francia nel 1755, sostiene che gli animali non devono essere maltrattati dall'uomo. Nell'opera l'autore ricostruisce il passaggio dallo stato di natura, un periodo in cui l'uomo aveva sperimentato realmente la libertà e l'uguaglianza, alla moderna società che, al contrario, è fonte di ingiustizie e di disuguaglianze.

⁶ Come si legge in E. BATTELLI *et al.*, 21, il celebre filosofo Voltaire in *Dictionnaire philosophique*, pubblicato in Francia nel 1769, afferma che gli animali possono provare gioia e dolore. Con stile aneddotico e polemico l'autore affronta i temi classici del pensiero illuminista come la critica nei confronti delle religioni rivelate e della superstizione e l'esaltazione della ragione considerata unico e vero strumento di indagine.

Circa cento anni dopo, Emile Zola scrive che è necessario proteggere gli animali perché “anche loro soffrono”⁷ (della senzietà degli animali si parlerà diffusamente nel secondo paragrafo).

Altre testimonianze di sensibilità verso il mondo animale si ritrovano in numerosi autori come, ma solo per citare i più noti, i filosofi Schopenhauer⁸ (del cui pensiero si parlerà nel secondo paragrafo) e Kafka. Molte altre testimonianze di sensibilità nei confronti degli animali sono presenti nel corso della storia⁹.

⁷ E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 16, ricorda che Emile Zola ha più volte affermato che è necessario proteggere gli animali.

⁸ Celebre il suo aforisma (riportato da E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 21): “L’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere, e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono”.

⁹ Si riportano di seguito alcuni tra i più noti aforismi sugli animali: “Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali” (Mahatma Gandhi); “È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un’anima di specie diversa da quella degli animali” (Voltaire); “Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima” (Victor Hugo); “Amate gli animali: Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a turbarla, non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non contrastate il pensiero divino. Uomo, non ti vantare di superiorità nei confronti degli animali: essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua grandezza, insozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te; purtroppo questo è vero per quasi tutti noi” (Fëdor Dostoevskij); “Una gran parte delle emozioni più complesse sono comuni agli animali più elevati ed a noi. Ognuno può aver veduto quanta gelosia dimostri il cane se il padrone prodiga il suo affetto ad un’altra creatura; ed io ho osservato lo stesso fatto nelle scimmie. Ciò dimostra che non solo gli animali amano, ma sentono il desiderio di essere amati” (Charles Darwin); “L’uomo non sa di più degli altri animali; ne sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere. Noi, no.” (Fernando Pessoa); “Tutti gli animali diffidano dell’uomo, e non hanno tutti i torti, ma quando sono sicuri che non vuol fargli del male, la loro fiducia diventa così grande che bisogna essere più che barbari per abusarne” (Rosseau); “Fintanto che l’uomo continuerà a distruggere gli esseri viventi inferiori, non conoscerà mai né la salute né la pace. Fintanto che massacreranno gli animali, gli uomini si uccideranno tra di loro. Perché chi semina delitto e dolore non può mietere gioia e amore”. (Pitagora); “Tra tutti gli animali l’uomo è il più crudele. È l’unico a infliggere dolore per il piacere di farlo”. (Mark Twain); “L’uomo ha fatto della Terra un inferno per gli animali” (Arthur Schopenhauer); “Vuoi essere simile alla natura degli dei? Sii misericordioso con gli animali: la dolce misericordia è il vero segno della nobiltà” (William Shakespeare); “Temo che gli animali vedano nell’uomo un essere loro uguale che ha perso in modo estremamente pericoloso il sano intelletto animale: vedano ciò in lui l’animale delirante, l’animale che ride, l’animale che piange, l’animale infelice” (Friedrich Nietzsche); “L’uomo è l’unica creatura che consuma senza produrre. Egli non dà latte, non fa uova, è troppo debole per tirare l’aratro, non può correre abbastanza velocemente per prendere conigli. E tuttavia è il re di tutti gli animali” (George Orwell); “L’importanza degli animali per l’uomo, specialmente ai primordi della civiltà, giustifica pienamente la venerazione religiosa di cui sono fatti oggetto. Gli animali sono stati per l’uomo esseri indispensabili, necessari; da loro dipendeva la sua esistenza umana” (Ludwig Feuerbach); “Verrà il tempo in cui l’uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l’uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto” (Leonardo da Vinci); “Ci sarebbero meno bambini martiri se ci fossero meno animali torturati, meno vagoni piombati che trasportano alla morte le vittime di qualsiasi dittatura, se non avessimo fatto l’abitudine ai furgoni dove gli animali agonizzano senza cibo e senz’acqua diretti al macello” (Marguerite Yourcenar); “Gli animali umani, che incarcerano, mangiano e sfruttano gli animali non umani, fingono che questi non sentano dolore.

Accanto a queste importanti testimonianze è giusto ricordare che vi furono illustri intellettuali che non mostrarono la stessa sensibilità per il mondo animale. Per esempio Bentham si mostra quantomeno dubbioso riguardo alla possibilità che un animale possa provare sensazione di sofferenza e dolore¹⁰. Cartesio definisce gli animali come semplici meccanismi biologici, incapaci di soffrire e pensare¹¹; Kant, invece, li assimila ad un incrocio tra la macchina e l'uomo, privi di intelletto, autocoscienza e capacità di giudizio e per questo ritiene che l'uomo possa sfruttare liberamente e pienamente gli animali, senza però eccedere in inutili crudeltà.

2. *La senzietà degli animali*

La parola “animale” deriva etimologicamente dal latino “*anima*”¹² che significa “soffio”, “vento”, “respiro”, “principio e spirito vitale”. Pertanto

È necessaria infatti una netta distinzione tra noi e loro, se vogliamo farne ciò che vogliamo, se li indossiamo e li mangiamo senza avvertire rimorsi o sensi di colpa. Gli umani, che spesso si comportano con crudeltà verso gli animali, vogliono credere che essi non possano soffrire. In realtà il comportamento degli animali dimostra il contrario: essi sono troppo simili a noi” (Carl Sagan); “L'uomo è il solo animale che può restare in termini amichevoli con le vittime che intende mangiare fino a quando le mangia” (Samuel Butler); “Se sei convinto di essere naturalmente predisposto a mangiar carne, prova anzitutto a uccidere tu stesso l'animale che vuoi mangiare. Ma ammazzalo tu in persona, con le tue mani, senza ricorrere a un coltello o a un bastone o a una scure. Fa' come i lupi, gli orsi e i leoni, che ammazzano da sé quanto mangiano”(Plutarco); “Ogni volta che vedo la fotografia di un cacciatore che sorride sopra la sua vittima, resto sempre impressionato dalla schiacciante superiorità morale ed estetica dell'animale morto rispetto a quello vivente” (Edward Abbey); “Noi non abbiamo due cuori, uno per gli animali, l'altro per gli umani. Nella crudeltà verso gli uni e gli altri, l'unica differenza è la vittima”(Alphonse de Lamartine); “La compassione per gli animali è la più preziosa qualità dell'uomo e io (come uomo) sono tanto più felice quanto più la sviluppo in me”(Lev Tolstoj); “E qual è il peccato originale degli animali? Perché gli animali subiscono la morte?”(Elias Canetti); “Il problema è che ci sono migliaia di libri sugli animali scritti dagli zoologi e neanche un libro sugli animali scritto da un animale. Un libro sugli uomini scritto da un animale sarebbe il libro dei libri” (Fabrizio Caramagna); “Dobbiamo svuotare le gabbie, non renderle più grandi”(Tom Regan); “Ci si può domandare: cosa sarebbe l'uomo senza gli animali? Ma non il contrario: cosa sarebbero gli animali senza l'uomo?” (Friedrich Hebbel); “Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita” (Albert Einstein).

¹⁰ In *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* Bentham risponde positivamente ad un interrogativo posto da Mills il quale si chiede se gli animali possano o non possano soffrire (come riporta E. BATTELLI, *et al.*, *op.cit.*, 21). Il quesito di cui si discute è cruciale nel dibattito intorno alla senzietà degli animali. Se ne parlerà diffusamente nel secondo paragrafo di questo capitolo.

¹¹ Voltaire, nell'opera citata sub nota 6, replica con sdegno a queste affermazioni.

¹² Il termine animale deriva dal latino *anima*. In senso lato – che è anche quello originario – indica ogni essere animato, ossia ogni organismo vivente dotato di moto e di sensi e, quindi, non solo l'uomo ma anche

l'animale, a differenza delle cose, vive. E vivendo percepisce stimoli, interni ed esterni e reagisce ad essi. Si comprende così che l'animale può anche, proprio perché vive, soffrire. Fatte queste premesse, possiamo definire sinteticamente la senzietà come “la capacità di provare piacere e dolore”¹³. La senzietà è, pertanto, una caratteristica propria non solo degli uomini (nel senso di esseri umani) ma anche degli animali¹⁴, come del resto gli scienziati affermano chiaramente da tempo. Partendo da questa premessa – e cioè che gli animali sono esseri senzienti – è logico giungere alla conclusione che essi vadano protetti e tutelati contro ogni forma di sofferenza e di dolore che l'uomo (ma non solo) può loro arrecare. In sintesi, la senzietà è un presupposto indispensabile per introdurre – a livello costituzionale, legislativo o giurisprudenziale – una disciplina giuridica a tutela degli animali.

Tuttavia, nel corso della storia, il dibattito sulla capacità o meno, da parte degli animali, di provare sofferenza e dolore è stato molto intenso. Si noti,

altri esseri viventi. Alcuni esempi tratti dalla letteratura italiana lo dimostrano: “L'aere bruno toglieva li animai che sono in terra da le fatiche loro” (Dante Alighieri, *Divina commedia, Inferno, Canto II*, v. 1-3); “Questa bella d'erbe famiglia e d'animali” (Ugo Foscolo, *Dei sepolcri*, v. 5). Tuttavia può riferirsi anche all'uomo soltanto: “O animal grazioso e benigno” (Dante Alighieri, *Divina Commedia, Inferno Canto V*, v. 88).

¹³ Più precisamente, come nota F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in <http://dx.doi.org/10.57660/dpceonline.2021.1243>, 2021, 6 “la senzietà fa riferimento alla capacità degli animali o, quantomeno di alcuni di essi, di sentire, percepire, dal punto di vista soggettivo, la vita e quindi avere una coscienza, la quale può essere definita come la capacità di sentire ciò che sta accadendo”. Sul tema vedasi G.L. FRANCIONE, *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals Law*, in *Law Cul. Humanit.* 1, 2010, 24 ss.; S. BUDAIEV *et al.*, *Computational animal welfare: towards cognitive architecture models of animal sentience, emotion and wellbeing*, in 7 *R. Soc.*, in *Open Sci* 201886, 2020, 5 ss.; M. DAWKINS *Animal welfare and the paradox of animal consciousness*, in 47 *Adv. Study Behav.*, 2015, 5 ss.; H.S. PROCTOR *et al.*, *Searching for animal sentience: a systematic review of the scientific literature*, in 3 *Animals* 3, 2013, 882 ss.; P. DROEGE, V.A. BRAITHWAITE, *A framework for investigating animal consciousness*, in J. LEE, G. ILLES, F. OHL (Eds.), *Brain imaging in behavioral neuroscience*, Berlin, 2014, 79 ss.; F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 710 ss.

¹⁴ E. BATTELLI *et al.*, *op.cit.*, 28, nota che considerare gli animali “esseri senzienti” significa non ritenerli più meri oggetti ma creature in grado di provare piacere e sofferenza. In proposito F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 159, afferma che “con riguardo ai diritti legali è necessario riconoscere che gli animali non possono più essere considerati come cose mobili a disposizione degli esseri umani, bensì quali soggetti di diritto, titolari di specifiche posizioni giuridiche che, pur non potendo qualificarsi quali diritti assoluti, modificano sostanzialmente l'atteggiamento degli ordinamenti giuridici che dovranno preoccuparsi di bilanciare gli interessi animali con quelli umani eventualmente confliggenti”. Si veda anche S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI, VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà – P. Zatti, Milano, 2011, 281.

d'altra parte, che ritenere gli animali esseri privi di senzietà equivale a non ritenere necessaria l'introduzione di qualsivoglia forma di tutela e protezione nei loro confronti. In altre parole, se non possono soffrire, perché mai (e soprattutto da che cosa) dovremmo proteggerli e tutelarli?¹⁵

Già Aristotele affermava che l'uomo non è altro che una specie, tra le tante, presenti all'interno del mondo animale. Il filosofo greco sosteneva una

¹⁵ Ryder parlò per la prima volta e assai criticamente di "specismo", termine con cui si allude ad una presunta superiorità dell'uomo rispetto agli animali in quanto è il solo a possedere la ragione. Pertanto tutti gli animali diversi dall'uomo sono considerati inferiori e, sebbene non si neghi la loro natura di esseri viventi, non sono degni né meritevoli di qualsivoglia forma di tutela e di protezione (si veda anche H. KASSOUL, *Fondements et portée de l'éthique animale*, 37, quando parlando del mito di Prometeo dice che "è impossibile confondere gli animali umani e non umani, poiché l'uomo è l'unico animale a possedere qualcosa di divino, il più prezioso dei doni, cioè il fuoco sacro degli dèi: il logos. Ed è ricevendo tramite Prometeo la capacità di ragionamento che poi l'uomo si distinguerà dagli altri animali"). Innanzitutto è necessario premettere che non tutti gli esseri umani sono dotati di ragione. Più precisamente: la ragione è una qualità di alcuni, e non di tutti, gli esseri umani (vi sono, ad esempio, uomini affetti da menomazioni cerebrali gravissime totalmente incapaci di intendere e di volere) e, pertanto, si potrebbe al massimo parlare di una presunta superiorità di alcuni uomini, e non di tutti, rispetto agli animali. Anche Singer (come riporta E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 28) osserva che "esistono esseri umani che in maniera del tutto evidente si trovano al di sotto del livello di coscienza, di consapevolezza di sé, di intelligenza e della capacità di provare dolore di molti non umani. Se è sbagliato togliere la vita ad un bambino abbandonato e gravemente cerebroleso, deve essere ugualmente sbagliato uccidere un cane o un maiale che abbiano un livello mentale paragonabile". Uno dei più accaniti oppositori dello "specismo" è sicuramente A. SCHOPENHAUER, *I problemi fondamentali dell'etica*, Torino 1961, 323, dove si legge che "nell'animale e nell'uomo il fondo essenziale e principale è identico e ciò che li distingue non consiste nell'elemento originario, nel principio, nell'archetipo, nell'intima essenza, nel nucleo delle due realtà fenomeniche, il quale nell'uomo e nell'altro è la volontà dell'individuo, ma soltanto nell'elemento secondario, nell'intelletto, nel grado della facoltà conoscitiva la quale, accresciuta dal potere astrante che si chiama ragione, giunge all'uomo ad un livello incomparabilmente superiore; e poiché ciò dipende soltanto da un maggiore sviluppo cerebrale, si tratta di una differenza somatica limitata ad un singolo organo, al cervello e cioè ad una differenza quantitativa (...) ma fra l'animale l'uomo c'è identità specifica sia psichicamente che somaticamente". Inoltre è giusto ricordare che alcuni studiosi, pur riconoscendo che gli animali possono provare sofferenza, non ritengono che questa sofferenza sia equiparabile a quella umana né che sia degna della stessa considerazione. In altre parole, quella degli animali è certamente una sofferenza ma meno importante rispetto a quella umana. Pertanto, secondo questi studiosi, non sarebbe necessario introdurre una disciplina a tutela degli animali. Chi sostiene queste tesi si basa sul presupposto che l'uomo ha la consapevolezza di soffrire o di non soffrire (in altre parole si rende conto se sta soffrendo oppure no; se ha incominciato o smesso di soffrire). Negli animali, al contrario, questa dimensione manca del tutto. Altri studiosi, infine, ritengono che l'uomo non può prefigurarsi ciò che "sentono" e "provano" gli animali in quanto si tratta di esemplari appartenenti a specie diverse dalla sua. Pertanto, secondo queste teorie, non è possibile, ma neanche necessario, introdurre discipline volte a proteggere gli animali dalla sofferenza. A questi ragionamenti si può facilmente replicare con le parole di P. SINGER, *In difesa degli animali*, Roma 1987, 44, quando afferma che "proprio come riteniamo di capire le esperienze di piacere, di dolore, di sofferenza e di felicità di altre persone, così possiamo anche, in modo simile, cominciare a capire ciò che sentono gli animali. Naturalmente noi non possiamo conoscere esattamente le loro sensazioni ma del resto questo non è possibile neanche per gli altri esseri umani. Questa mancanza di certezza assoluta non ci impedisce di fare ipotesi sui sentimenti degli altri e quindi non dovrebbe impedircelo neanche nel caso degli animali"

tesi che oggi viene definita “gradualista”: l’uomo condivide con gli altri animali molte caratteristiche, tra cui la senzietà, ma al tempo stesso presenta caratteristiche proprie che non riscontriamo nelle altre specie come, secondo il filosofo, la ragione. La differenza tra uomo e altri animali è, pertanto, quantitativa (o meglio “di gradi”) e non qualitativa¹⁶.

Tesi simili sono rinvenibili negli scritti di Platone e Plutarco¹⁷ (come abbiamo ricordato nell’introduzione).

Venendo all’epoca moderna, a partire da metà ottocento, la scienza studia più approfonditamente questi aspetti. Ad oggi la comunità scientifica è unanimemente concorde nel riconoscere la senzietà degli animali¹⁸. Degna di nota – anche se non è uno scienziato ma un letterato – la testimonianza di Flaubert¹⁹. Pare sin d’ora opportuno richiamare due sentenze della Corte di Cassazione che si sono soffermate sulla nozione di senzietà che, come si è visto in precedenza, costituisce un presupposto indispensabile per introdurre una disciplina giuridica a tutela degli animali²⁰.

La prima sentenza è la n. 1208 del 1994 della Corte di Cassazione. In essa si afferma che l’art. 727 c.p.²¹ “tutela l’animale, come essere vivente, da tutte

¹⁶ Nella “Metafisica” (in greco, *Μετὰ τὰ φυσικά*; in latino, *Metaphysica*) Aristotele si domanda se la razza umana è una specie, tra le tante, all’interno del mondo animale o se gli animali sono una variante del genere umano. Il filosofo propende nettamente per la prima ipotesi (come riporta E. BATTELLI *et al.*, *op.cit.*, 25).

¹⁷ Un pensiero molto simile a quello espresso da Aristotele si rinviene nei *Moralia* di Plutarco.

¹⁸ La dichiarazione di Cambridge del 7 luglio 2012 (curata da Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen , Philip Low e Christof Koch) afferma che “possiedono coscienza: i mammiferi, gli uccelli e molte altre creature compresi i polpi”. Di tali evidenze scientifiche si dava già conto negli scritti di Charles Darwin e di Donald Griffin (C. DARWIN, *Le espressioni delle emozioni nell’uomo e negli animali*, Londra, 1872 e D. GRIFFIN, *L’animale consapevole*, New York, 1976).

¹⁹ Gustave Flaubert scrive: “Non so mai se è la scimmia che mi guarda o se sono io che guardo la scimmia” (citazione riportata da E. BATTELLI, *et al.*, *op. cit.*, 26). La pensa allo stesso modo P. ROUGET, *La violence de l’humanisme, Pourquoi nous faut-il persécuter les animaux?*, Paris, 2014, 17, quando nota che è impossibile parlare di animali senza parlare, in fondo, degli uomini, perché uomo e animale sono due rami dello stesso albero, quello degli esseri viventi.

²⁰ A. EVANGELISTI, *Considerazioni generali sulla tutela degli animali introdotta in Costituzione a partire da determinate consuetudini sociali*, in <https://shs.hal.science/halshs-03965143/document>, 2023, 6, analizza il tema della senzietà degli animali nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

²¹ L’articolo 727 c.p. afferma che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica — qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili — o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità". Pertanto l'uccisione degli animali (naturalmente solo nei casi in cui è lecita) va realizzata con il mezzo più idoneo ad evitare ad essi inutili sofferenze. Si consideri, soltanto a titolo di esempio, l'abbattimento di una mucca a colpi di badile: è evidente che questo metodo di soppressione dell'animale sia del tutto inadeguato, in quanto provoca all'animale inutili ed evitabili patimenti.

La seconda, e più recente, sentenza della Corte di Cassazione è la n. 30177/2017. All'interno di un ristorante alcuni crostacei sono conservati nella cella frigorifera adagiati sul ghiaccio. Tale modalità di conservazione è finalizzata a mantenere in vita i crostacei in modo da poterli gettare, ancora vivi (secondo una diffusa prassi gastronomica), in acqua bollente. Il tribunale di Firenze, in primo grado (sentenza 2184/2014), condanna l'imputato ad una "pena in 5.000€ di ammenda a seguito di pareri veterinari secondo cui tali animali provano dolore", in quanto le temperature di conservazione "prossime alle 0° sono situazioni certamente incompatibili" con la natura e il benessere dei crostacei. Il ristoratore, nel suo ricorso, si lamenta del fatto che il giudice non aveva considerato che i crostacei vengono consegnati dalla grande distribuzione in casse di polistirolo piene di ghiaccio e che il trasporto in tali condizioni non è sanzionato da alcuna norma italiana. Del resto – ar-

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

gomenta il ricorrente – è risaputo che l’animale, conservato a basse temperature in attesa di essere cucinato, viva le sue ultime ore in uno stato di torpore e anestesia che annulla la sensazione di dolore. La Corte di Cassazione non accoglie i motivi del ricorso e conferma la condanna inflitta in primo grado. Innanzitutto la Corte premette che l’articolo 727 c.p. vieta la detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze (a tal proposito si veda anche Cass., Sez. 3, n. 6829/15, Rv. 262529, fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la custodia di un cavallo in un vano seminterrato e angusto, alto meno di due metri e pieno di escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilità di movimento). In seguito la Corte afferma che “nonostante solo negli ultimi anni diverse ricerche abbiano portato una parte della comunità scientifica a ritenere che i crostacei siano esseri senzienti in grado di provare dolore e pur in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici in materia, va chiarito come la sentenza impugnata presenti una motivazione del tutto immune dalle censure dedotte”.

La Corte, pertanto, conferma che siffatte modalità di detenzione degli animali costituiscono maltrattamenti ai sensi dell’articolo 727 c.p. Ad ogni modo, anche senza consultare la letteratura scientifica, una persona mediamente avveduta si sarebbe senza dubbio accorta che i crostacei erano conservati dal ristoratore in condizioni tali da arrecare loro grandi sofferenze (sebbene i giudici abbiano inflitto all’imputato la contravvenzione più lieve in quanto non vi era prova dell’intenzione di arrecare sofferenze agli animali). Proprio per questa ragione i ristoratori e le catene della grande distribuzione hanno da tempo adottato sistemi di conservazione degli animali che, se da un lato sono più costosi, dall’altro consentono di tutelare al meglio il loro benessere, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie appena esaminata.

3. *La dignità degli animali*

Un'altra nozione strettamente collegata a quella di senzietà è il concetto di dignità degli animali che, del resto, come la senzietà stessa, si è affermato, nel corso della storia, assai faticosamente.

Come osservano i filosofi del diritto²², rifacendosi principalmente al pensiero kantiano, la dignità non è il frutto dell'esercizio della libertà ma la possibilità che gli uomini hanno di esercitarla. In altre parole, la possibilità di potersi prefigurare il compimento di un atto libero. Sempre usando categorie kantiane, la dignità è ciò che non ammette equivalenza. Ciò che, viceversa, può essere sostituito da un qualsiasi equivalente non può avere dignità ma può, al massimo, avere un prezzo. Perché – e questo interrogativo se lo sono posto molti studiosi²³ – il soggetto umano ha dignità e non un prezzo? Perché egli ha una sua originalità costitutiva, ossia quella che, comunemente, si manifesta con il fatto che può dire di se stesso “io”. Il fatto che l'uomo possa rappresentarsi il proprio “io” lo eleva infinitamente al di sopra di tutti gli altri esseri viventi presenti sulla terra. Per questo “egli è una persona, e in forza dell'unità di coscienza persistente attraverso tutte le alterazioni che possano toccarlo, egli è una sola e medesima persona, cioè un essere del tutto diverso, in grado e dignità, delle cose, quali sono gli animali irragionevoli, dei quali si può disporre ad arbitrio”²⁴. Si potrà facilmente obiettare che “l'uomo sano può dire di se stesso io non il menomato mentale. Ma quell'io che il menomato non riesce a formulare corrisponde il tu col quale noi a lui ci riferiamo.

Anche se lui non percepisce se stesso come un'unità siamo noi a percepirlo come tale”²⁵. La conclusione di questi ragionamenti è che gli animali,

²² F. D'AGOSTINO, *I diritti degli animali*, in *Riv. Internaz. Filosofia del diritto*, 79ss.

²³ F. D'AGOSTINO, *op. cit.*, 79 ss.

²⁴ E. KANT, *Antropologia pragmatica*, Laterza, Bari, 1969, 19.

²⁵ F. D'AGOSTINO, *op. cit.*, 79 ss.

a differenza degli esseri umani, sono privi di qualsivoglia forma di dignità, in quanto ad essi manca la dimensione dell'individualità soggettiva, senza la quale non possono dire “di se stesso io” e non possono “costituire un autentico tu per l'uomo”²⁶. Gli animali, infatti, diventano “per noi un tu solo attraverso un processo più o meno artificioso di antropologicizzazione. Una finzione più o meno pensata come quella attraverso cui gli uomini danno un nome ai loro animali domestici”²⁷.

É evidente che escludere la dignità degli animali significa, conseguentemente, escludere la necessità di introdurre una disciplina giuridica volta a proteggerli. In altre parole, non avrebbe molto senso proteggere esseri privi di dignità che, in quanto tali, non sarebbero molto diversi da un qualsiasi oggetto inanimato.

Al giorno d'oggi non è più possibile considerare gli animali come esseri privi di una loro dignità. La scienza, infatti, ci ha mostrato chiaramente che gli animali sono esseri senzienti, ossia capaci di provare dolore e sofferenza. Se le cose stanno così – e non è possibile sostenere, quantomeno da un punto di vista scientifico, il contrario come già ripetuto più volte nel precedente paragrafo – è, allora, evidente che gli animali sono esseri viventi dotati di una loro dignità. In estrema sintesi: se gli animali sono esseri senzienti devono, necessariamente, avere anche una loro dignità.

Operata simile premessa (animali esseri senzienti dotati di dignità), risulta altrettanto evidente quanto sia doveroso e necessario proteggerli e tutelarli.

Prima di concludere questo paragrafo dedicato alla dignità degli animali – nozione che, seppure faticosamente, al giorno d'oggi possiamo ritenere consolidata – meritano un cenno queste considerazioni che si leggono in dottrina

²⁶ F. D'AGOSTINO, *op. cit.*, 79 ss.

²⁷ F. D'AGOSTINO, *op. cit.*, 79 ss.

a proposito del “sentimento di pietà verso gli animali che caratterizza l’Occidente sia nella sua matrice ebraica che cristiana”²⁸. Nelle due grandi religioni monoteistiche è possibile trovare tracce di un qualcosa che, se non è ancora una vera e propria nozione di dignità degli animali, ad essa si avvicina molto. Forse – sarebbe meglio dire – soltanto un sentimento.

Nella religione cristiana (e in particolare nell’Antico Testamento) si possono rintracciare numerosi esempi di questo sentimento di pietà²⁹.

Ma è soprattutto il pensiero di San Tommaso d’Aquino ad attirare l’attenzione degli studiosi: il filosofo, infatti, già nel tredicesimo secolo ritiene che l’uomo debba rispettare gli animali. Tommaso “nega che si possano amare, di amore di carità, gli animali poiché la carità viene da lui considerata, aristotelicamente, *amicitia quaedam*, cioè una forma, la più alta, di amicizia, e

²⁸ D’Agostino polemizza con Battaglia laddove l’autrice afferma che “l’etica religiosa dell’Occidente ha riservato scarsa o nulla attenzione ai non umani, escludendoli da ogni considerazione morale, o semplicemente umanitaria, relegandoli, in quanto privi di anima, nella sfera dei mezzi, degli strumenti al servizio dell’uomo” (L. BATTAGLIA, *Le creature dimenticate. Questione animale e coscienza cristiana*, 13). Allo stesso modo la pensa S. DAVIES, in *Nature Vol. 626*, 29 Febbraio 2024, 945 ss, laddove afferma che “a differenza dei cristiani, i popoli della Grande Amazzonia intendevano la personalità come qualcosa che ogni cosa, dalle rocce agli esseri umani, possedeva”. Secondo D’Agostino (*op. cit.*, 79 ss.), tuttavia, Battaglia commette l’errore di “confondere la strumentalità della filosofia classica con quella dell’illuminismo. Nella visione ebraico-cristiana non l’uomo ma Dio è il creatore della natura. L’uomo riceve il mondo in cui vive come un dono e, se è chiamato a dominarlo, non è certo autorizzato a violentarlo o a distruggerlo. La natura, in ultima analisi, è fonte di doveri per l’uomo. È invece la cultura della modernità scienziata che ha tolto alla natura ogni dimensione assiologica e ha così implicitamente legittimato ogni manipolazione a suo carico”.

²⁹ Si riportano di seguito alcuni brani tratti dall’Antico Testamento che parlano di pietà verso gli animali. Esodo (20,10): “Ma il settimo giorno è sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, il tuo bestiame (...); Esodo (23,12): “Per sei giorni farai il tuo lavoro ma il settimo giorno smetterai, perché riposi il tuo bue e il tuo asino”; Esodo (34,26): “Porterai a casa del signore, tuo Dio, il meglio delle primizie del tuo suolo. Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre”; Deuteronomio (5,14) “Ma il settimo giorno è il sabato per il Signore, tuo Dio; non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia (...) né il tuo bue né il tuo asino né alcuna delle tue bestie (...)”. Sempre sulla pietà verso gli animali nel cristianesimo, vedasi anche M. MORI, *L’animale nella prospettiva della bioetica*, in *Filosofie dell’animalità*, 222 ss. Quest’ultimo, tuttavia, nega che il cristianesimo si sia mai espresso a favore della tutela degli animali. A tal proposito egli cita LECKY, *History of European Morals from Augustus to Charlemagne*, 1869 vol. II, 183, quando dice che la Chiesa cattolica ha sostenuto, al massimo, un sentimento di simpatia verso gli animali senza però mai affermare che essi vadano tutelati e protetti. D’agostino (*op. cit.*, 79 ss.) critica questa osservazione laddove si chiede “se questa simpatia abbia preso il posto di una sostanziale differenza o arroganza pre-cristiana o extra-cristiana nei confronti degli animali”. Quantomeno, conclude D’Agostino, il cristianesimo ha il merito di avere aperto una pagina nuova e diversa nel rapporto tra uomini e animali.

può avere per oggetto solo Dio e il prossimo (*dilectio caritatis solum se extendit ad deum et proximum*) e la qualifica di prossimo non può essere estesa agli animali”³⁰. Tuttavia gli animali “possono essere amati nell’ordine della carità, *sicut bona quae aliis volumus*, perché la carità ci fa volere che essi si conservino ad onore di Dio e a vantaggio dell’uomo. E in tal senso Dio li ama con amore di carità”³¹. In sintesi, secondo il filosofo, l’uomo può provare amore verso gli animali in quanto anche loro fanno parte del creato. In proposito è stato osservato che Tommaso, pur non negando la subordinazione degli animali agli uomini, non li considera affatto meri strumenti al servizio dell’uomo. L’odio verso gli animali e il disprezzo nei loro confronti sono, secondo il filosofo, una forma di disprezzo del creato e, di conseguenza, una mancanza di rispetto verso Dio. Pertanto, secondo Tommaso, non si possono ridurre gli animali “a cose prive in se stesse di valore”, impedendo “quella rescissione della simpateticità uomo/animale che è il portato della razionalizzazione illuministica”³².

Sempre in merito alla relazione tra cristianesimo e tutela degli animali è opportuno accennare all’enciclica di Papa Francesco “Laudato si” del 2015³³.

Anche nella religione ebraica sono presenti testimonianze di pietà e rispetto nei confronti degli animali. Nel *Talmud*³⁴ si racconta che Dio punì un

³⁰ F. D’AGOSTINO, *op. cit.*, 79 ss.

³¹ F. D’AGOSTINO, *op. cit.*, 79 ss.

³² F. D’AGOSTINO, *op. cit.*, 79 ss.

³³ Riporto uno dei passaggi più significativi dell’enciclica “Laudato si” di Papa Francesco (n. 33) : “Ma non basta pensare alle diverse specie solo come eventuali risorse sfruttabili, dimenticando che hanno un valore in sé stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto”. Degno di nota è anche quanto si legge ai numeri 92 e 130 della medesima enciclica.

³⁴ *Talmud* è una parola ebraica che significa letteralmente “studio” ma indica un grande libro. Si tratta della raccolta di commenti e di pareri alle norme etiche, giuridiche e rituali del popolo ebraico. Questo insieme di testi ha una natura “aperta”. Esso è composto di due parti: la prima è la *Mishnah* (“ripetizione”), un antico codice di leggi ebraiche redatto intorno al 2°-5° secolo d.C., cui si è

rabbino per il fatto di aver respinto un vitello, accorso verso di lui in cerca di protezione, con le parole “sei stato creato per essere macellato”. Sempre nel *Talmud* (attraverso una particolare interpretazione di Giobbe 35,10-11³⁵) si afferma che Dio ci dà come maestri le bestie della terra e gli uccelli del cielo³⁶.

aggiunta in seguito, a titolo di commento e ampliamento, la *Ghemarah* (“completamento”). L'insieme di questi due testi compone il *Talmud* che fu messo per iscritto in un periodo compreso fra il 6° e il 7° secolo.

³⁵ Nel libro di Giobbe (35, 10-11) si legge: “Però nessuno dice: Dov'è Dio che ci ha fatto, che nella notte ci concede la forza, che ci rende più sapienti delle bestie selvatiche e più intelligenti degli uccelli del cielo?”.

³⁶ Sul rispetto degli animali nella religione ebraica vedasi anche E. LEVINAS, *Nom d'un chien ou le droit naturel*, 25 ss.

CAPITOLO II

LA TUTELA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DEGLI ANIMALI

1. *La tutela degli animali nelle Costituzioni*

L'analisi relativa alla tutela degli animali all'interno delle Costituzioni deve essere preceduta da alcune considerazioni sulla *summa divisio* tra “Costituzioni che prevedono la tutela degli animali” e “Costituzioni che non prevedono la tutela degli animali”. Nelle prime gli animali vengono espressamente citati e menzionati, seppure con finalità diverse; nelle seconde è, al contrario, assente ogni menzione e riferimento esplicito agli animali. Queste ultime sono nettamente maggioritarie rispetto alle prime. All'interno della prima categoria possiamo fare un'ulteriore distinzione tra Costituzioni che citano soltanto gli animali, senza prevedere alcuna forma di tutela e Costituzioni che, oltre a citarli, prevedono, seppure con modalità e intensità diverse, forme di tutela. Nella prima categoria – e cioè quella delle Costituzioni che citano soltanto gli animali ma senza prevedere alcuna forma di tutela – possiamo riscontrare due tendenze: da un lato, infatti, gli animali citati possono essere dei veri e propri simboli nazionali; dall'altro, invece, gli animali sono menzionati in quanto rivestono un ruolo centrale e primario nell'economia. Nella seconda categoria – quella delle Costituzioni che prevedono forme di tutela degli animali – possiamo fare la seguente classificazione: alcune di esse si occupano solamente di prevedere limitazioni alla libertà di circolazione degli esseri umani a causa di malattie provenienti dagli animali; altre prevedono una tutela soltanto “indiretta”; altre ancora prevedono una tutela “diretta”; le più importanti – quelle su cui si concentrerà la nostra attenzione

– prevedono una tutela “diretta e in senso forte”. Nel proseguo della trattazione si prenderanno in esame dapprima le Costituzioni che prevedono forme di tutela piuttosto deboli e non particolarmente sviluppate (come fanno, ad esempio, le Carte costituzionali di Nepal, Iran e Afghanistan) per poi, gradualmente, analizzare i testi che prevedono una forma di tutela più forte ed intensa, come avviene nella Costituzione svizzera o in quella tedesca (naturalmente in questi ultimi testi si trovano le disposizioni più interessanti per i giuristi che si dedicano allo studio di tale materia).

La nostra analisi inizia dalle Costituzioni dove gli animali sono menzionati in quanto si tratta di simboli nazionali di cui essere certamente orgogliosi ma, d'altra parte, è anche facile intuire che nel testo sia assente qualsivoglia finalità protettiva e di tutela degli animali stessi. La Costituzione nepalese ne è un evidente esempio³⁷. L'articolo 9 comma tre afferma che “la mucca è l'animale nazionale e il *lophophorus*³⁸ è l'uccello nazionale del Nepal”.

Passando alle Costituzioni dove gli animali sono citati in quanto rivestono un ruolo centrale nell'economia, degno di nota è l'articolo 44 comma 4 della Costituzione iraniana³⁹ in cui si legge che “il settore privato è costituito da quelle attività legate all'agricoltura, all'allevamento del bestiame, all'industria, al commercio e ai servizi che integrano le attività economiche del settore statale e cooperativo”. Molto simile è l'articolo 14 della costituzione

³⁷ Sulla tutela degli animali nella Costituzione nepalese si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 13.

³⁸ Il *lophophorus* è un uccello tipico delle montagne himalayane, dalle notevoli dimensioni (70 cm. di lunghezza e fino a 3kg. di peso) e dai colori sgargianti. La mucca, di cui si fa espressa menzione nel testo, è l'animale sacro per la religione induista.

³⁹ La Costituzione iraniana è entrata in vigore nel 1979 a seguito della rivoluzione *khomeinista*. Sulla tutela degli animali nella Costituzione iraniana si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 13. Non va mai dimenticato – in quanto si tratta di un elemento comunque rilevante quando si discute di tutela degli animali – che l'Iran è una teocrazia (*ex multis*, si veda <https://www.treccani.it/enciclopedia/storia-dello-iran> dove il paese viene definito “una repubblica islamica fondata sul Corano” come, del resto, dimostra il testo dell'articolo 177 della Costituzione nella parte in cui vieta di sottoporre a procedimento di revisione costituzionale “il contenuto degli articoli della Costituzione relativi al carattere islamico del sistema politico; la base di tutte le norme e regolamenti secondo criteri islamici; il piano religioso; gli obiettivi della Repubblica Islamica dell'Iran; il carattere democratico del governo; il principio santo; l'Imamato di Ummah; e l'amministrazione degli affari del paese basata sui referendum nazionali, sulla religione ufficiale dell'Iran e sulla scuola religiosa”.

afghana⁴⁰ nella parte in cui afferma che “lo Stato elaborerà e realizzerà, nell'ambito delle sue risorse finanziarie, programmi efficaci per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento migliorando le condizioni economiche, sociali e di vita degli agricoltori, dei pastori, nonché le condizioni di insediamento e di vita dei nomadi”. Si noti, inoltre, la preoccupazione di tutelare nomadi e pastori che, in un'economia di certo non moderna come quella afghana, sono realtà importanti di cui tenere conto. La tutela degli animali è subordinata, espressamente, al limite delle risorse economiche statali effettivamente disponibili: una considerazione valida per qualunque paese ma, a maggior ragione, per l'Afghanistan le cui risorse economiche non sono certo ingenti. Inoltre non va mai dimenticato che, dopo il precipitoso ritiro delle truppe statunitensi avvenuto ad agosto del 2021 e il conseguente ritorno dei talebani al potere, il paese è precipitato in una spirale di instabilità, povertà e violenza⁴¹. In queste condizioni è evidente che la tutela e la protezione degli animali non possono essere un obiettivo realisticamente perseguibile quantomeno nel breve e medio termine.

Veniamo ora alle Costituzioni che, pur prevedendo una qualche forma di tutela, dispongono soltanto restrizioni alla libertà di circolazione degli esseri umani a causa di malattie provenienti dagli animali. È possibile trovare un primo esempio di testi appartenenti a questa categoria nella Costituzione bahamense⁴² che, all'articolo 25 comma 2 lettera a punto primo, prevede la possibilità di limitare la libertà di circolazione per contrastare “malattie provenienti da piante e da animali”. Un secondo esempio è costituito dalla Costituzione giordana⁴³ laddove stabilisce, all'articolo 13 lettera a, che una

⁴⁰ Sulla tutela degli animali nella Costituzione afghana si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 13.

⁴¹ *Ex multis*, si veda il reportage di Paolo Mossetti, *Afghanistan: due anni dopo il ritiro delle forze occidentali violenze e violazioni continuano*, reperibile all'indirizzo <https://www.wired.it/article/afghanistan-talebani-donne>, 2023.

⁴² Sulla tutela degli animali nella Costituzione bahamense si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 15.

⁴³ Sulla tutela degli animali nella Costituzione giordana si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 15.

prestazione lavorativa può essere impostata solo in “in stato di necessità, come ad esempio lo stato di guerra, l'arrivo di un pericolo pubblico o di un incendio, di un'inondazione, la carestia, un terremoto, una grave epidemia che coinvolge esseri umani o animali o un'epizoozia”⁴⁴. Anche in questo caso è agevole constatare l'assenza di qualsivoglia forma di tutela nei confronti degli animali. Al contrario, le norme sembrano voler proteggere l'uomo da possibili malattie provenienti dagli animali.

Veniamo ora all'esame delle Costituzioni che prevedono una tutela degli animali “indiretta”. Un primo esempio è rappresentato dalla Costituzione del Kenya⁴⁵, all'articolo 75 comma 6 lettera a punto quinto, laddove si prevede che alla requisizione forzata di beni privati si può procedere “soltanto nei casi in cui è ragionevolmente necessario farlo in quanto la proprietà dei beni rappresenta un pericolo per la salute degli esseri umani, delle piante o degli animali”. Quasi identica è la formula utilizzata dalla Costituzione nigeriana⁴⁶, all'articolo 44 comma 2 lettera f, in cui è prevista la requisizione forzata “di beni (...) pericolosi o dannosi per la salute dell'uomo, delle piante o degli animali”.

Venendo alle Costituzioni che prevedono una tutela degli animali in forma “diretta”, degna di nota è la Costituzione cinese⁴⁷ la quale, all'articolo 9 comma 2, afferma che “lo Stato vigila sull'uso razionale delle risorse naturali e protegge piante e animali rari”. Si noti, tuttavia, che la tutela è limitata ai

⁴⁴ Con il termine epizoozia si intende la diffusione di una malattia infettiva, in un territorio più o meno esteso, a un gran numero di animali della stessa specie o di specie diverse ed eventualmente anche all'uomo (come nel caso della brucellosi e della psittacosi-ornitosi).

⁴⁵ Sulla tutela degli animali nella Costituzione keniana si veda: F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 2ss.; R. ORRÙ, *Il vento dei “nuovi diritti” nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?* in *Dir. pubbl. comp. europ.*, 2002, 1138 ss.

⁴⁶ Sulla tutela degli animali nella Costituzione nigeriana si veda: R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss.; F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 5.

⁴⁷ Sulla tutela degli animali nella Costituzione cinese si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 15.

solli animali rari. Permangono, inoltre, dubbi sulla possibilità di rendere effettivi tali principi in quanto risulta difficile immaginare che, in un paese dove non sono rispettati i più elementari diritti umani, possa trovare spazio una disciplina volta a tutelare gli animali. Sempre in questa categoria rientra la costituzione dell'Angola⁴⁸ che, all'articolo 39 comma 2, stabilisce che “lo Stato adotta le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le specie di flora e fauna su tutto il territorio nazionale, mantenere l'equilibrio ecologico, garantire la corretta localizzazione delle attività economiche e lo sviluppo e l'uso razionale di tutte le risorse naturali, nel contesto dello sviluppo sostenibile, del rispetto dei diritti delle generazioni future e della conservazione delle specie”. Si osservi che, in questo caso, la tutela è estesa a tutti gli animali e non soltanto a quelli rari. Nella parte finale dell'articolo, inoltre, emerge un aspetto interessante laddove si fa riferimento all'esigenza di “preservare le specie animali e vegetali”. Una precisazione quantomai opportuna se si considera la ricca biodiversità di cui gode il paese africano. Sempre in questa categoria rientra anche la Costituzione indiana⁴⁹ la quale impone, alla lettera g dell'articolo 52, di “proteggere e migliorare l'ambiente naturale, comprese le foreste, i laghi, i fiumi e la vita selvaggia, e avere compassione per le creature viventi”. Degno di nota è anche l'articolo 48 nella parte in cui prevede che “lo Stato si sforzerà di organizzare l'agricoltura e l'allevamento secondo criteri moderni e scientifici e, in particolare, adotterà misure per preservare e migliorare le razze e vietare la macellazione di mucche, vitelli e altri bovini da latte e da tiro”. Il testo, benché risalente, fornisce una tutela nel complesso soddisfacente. Inoltre la giurisprudenza indiana si è occupata

⁴⁸ Sulla tutela degli animali nella Costituzione dell'Angola si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 15.

⁴⁹ Sulla tutela degli animali nella Costituzione indiana si veda: R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss., specialmente laddove osserva che “il rispetto della dignità animale è equiparato ad altri doveri di primaria importanza per la convivenza associata, quali: il dovere di osservare la Costituzione e di rispettarne i suoi ideali e le sue istituzioni; il dovere di sostenere e proteggere la sovranità, l'unità e l'integrità dello Stato”; A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 13; F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 5.

diffusamente della tutela degli animali come si avrà modo di vedere nel terzo paragrafo di questo capitolo a cui, pertanto, si rinvia. Ancora in questa categoria possiamo annoverare la Costituzione brasiliana⁵⁰ che, all'articolo 225 comma 1 settimo punto, afferma che è compito dello Stato “proteggere la fauna e la flora, e che sono vietate dalla legge tutte le pratiche che ne compromettono la funzione ecologica, provocano l'estinzione di specie animali o sottopongono gli animali a crudeltà”. A tal proposito in dottrina si legge che “la Costituzione brasiliana ha valore di norma programmatica che pone un preciso obbligo di tutela della fauna e sancisce espressamente il divieto di pratiche crudeli nei confronti degli animali”⁵¹.

Passiamo ora all'esame dell'ultima categoria, ossia quella che prevede una tutela degli animali “diretta e in senso forte”. Come anticipato si tratta dei testi che, ai fini di questa tesi, maggiormente interessano. Tutti i paesi di cui ci si occuperà di seguito sono accomunati da un elemento molto importante che li distingue da tutti quelli considerati in precedenza: si tratta, infatti, di Stati liberaldemocratici. In estrema sintesi, questa espressione allude alla condivisione di una serie di principi e valori – quelli del costituzionalismo – che si sono affermati dapprima nel Regno Unito, nella seconda metà del seicento, e poi nel continente europeo e negli Stati Uniti mediante le note rivoluzioni (francese e americana) da cui hanno avuto origine le altrettanto note Costituzioni. Attraverso un lungo e faticoso processo le caratteristiche originarie dello Stato liberale hanno assunto le forme dello Stato democratico che sono state, successivamente, cristallizzate nelle Costituzioni del secondo dopoguerra. Alla luce di queste considerazioni è quasi superfluo constatare che il rispetto dei diritti fondamentali – il cui catalogo nel corso del

⁵⁰ Sulla tutela degli animali nella Costituzione brasiliana si veda: R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss; F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 5.

⁵¹ R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss.

tempo è divenuto sempre più ampio tanto che la originaria bipartizione tra libertà negative e libertà positive non sembra oggi essere più sufficiente – può essere assicurato e garantito soltanto in questa forma di Stato.

Queste considerazioni valgono anche per la tutela degli animali che, al pari di altri diritti, può trovare applicazione ed effettività in misura maggiore soltanto negli Stati liberaldemocratici come quelli che, nel proseguo della trattazione, verranno esaminati. Tutti i paesi precedentemente considerati non possono fornire, per le ragioni appena esposte, un equivalente livello di tutela. In aggiunta, bisogna ricordare che tutti i paesi di cui si tratterà, eccetto la Svizzera, sono membri dell'Unione europea e, pertanto, in essi trova applicazione anche la relativa disciplina in materia di tutela degli animali che, come si vedrà nel capitolo quarto a cui si rinvia, è molto ricca e dettagliata. Si segnala, infine, che nell'ultima parte di questo paragrafo verranno esaminati i testi di Costituzioni non statali ma di enti territoriali autonomi presenti all'interno di Stati federali (denominati Stati membri o Cantoni) che presentano aspetti altrettanto interessanti riguardo alla tutela degli animali.

Il primo paese ad essere preso in esame è il Lussemburgo. L'articolo 11 *bis* comma 2 della Costituzione lussemburghese⁵² prevede che lo Stato “promuove la tutela e il benessere degli animali”.

Degno di nota è anche il quarto punto dell'articolo 7 della Costituzione svedese⁵³, il quale consente al Governo di intervenire, solo dopo l'approvazione di una legge da parte del Parlamento, nelle materie elencate quali, solo per citarne alcune, “ambiente, caccia, pesca, protezione degli animali, dei siti naturali e ambientali”.

⁵² Sulla tutela degli animali nella Costituzione lussemburghese si veda F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 5.

⁵³ Sulla tutela degli animali nella Costituzione svedese si veda A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 14, specialmente nella parte in cui osserva, criticamente, che “la tutela degli animali è citata solamente ai fini del riparto delle competenze”.

Può essere ricordato anche l'articolo 228 della Costituzione portoghese⁵⁴ il quale attribuisce alle Regioni delle Azzorre e di Madeira competenza legislativa in materia di “sanità pubblica, vegetale ed animale”. La disposizione è apprezzabile, ma ha un ambito di applicazione limitato agli arcipelaghi poc' anzi citati.

Interessante è anche l'articolo 72 comma 4 della Costituzione slovena⁵⁵ laddove afferma che “la protezione degli animali dalla crudeltà è regolata dalla legge”. Il testo limita la tutela soltanto ai casi di crudeltà a danno degli animali. C'è stata, tuttavia, un'importante pronuncia della Corte costituzionale che ha riconosciuto il principio della tutela degli animali a livello generale e non solo nei casi di crudeltà come, invece, sembra emergere dall'interpretazione letterale della disposizione. Di questa sentenza, tuttavia, si parlerà nel paragrafo terzo di questo capitolo a cui, pertanto, si rinvia.

Anche la Costituzione austriaca⁵⁶ si sofferma brevemente sulla tutela degli animali nella parte in cui prevede che si tratta di una materia di competenza dei *Länder*.

Di certo riveste maggiore importanza, rispetto alle precedenti disposizioni, l'articolo 80 della vigente Costituzione della Confederazione elvetica⁵⁷ (ma similmente si esprimeva già l'articolo 25 *bis* della precedente Costituzione) laddove afferma che la Federazione disciplina “la custodia e la cura degli animali; esperimenti e interventi su animali vivi; l'uso degli animali; l'importazione di animali e prodotti animali; commercio e trasporto di

⁵⁴ Sulla tutela degli animali nella Costituzione portoghese si veda: F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 13; R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss., in particolar modo laddove osserva, criticamente, che “la disposizione appena esaminata non abbia in realtà alcuna finalità di tutela”.

⁵⁵ Sulla tutela degli animali nella Costituzione slovena si veda: A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 14; F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 5.

⁵⁶ Sulla tutela degli animali nella Costituzione austriaca si veda E. BATTELLI *et. al.*, *op. cit.*, 33.

⁵⁷ Sulla tutela degli animali nella Costituzione svizzera si veda: A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 15; F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 2; R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss.; D. CERINI, *Animali (diritto degli)*, in *Digesto IV, Disc. priv., Sez. civ.*, Milano, 2013, 58 ss.

animali; l'uccisione di animali". Nella nuova Costituzione del 1999 la materia è diventata una competenza federale.

Facendo una sintesi delle considerazioni dottrinali, possiamo affermare che:

- la Costituzione svizzera ha il merito di essere stata la prima in Europa a fare un espresso riferimento agli animali;
- il testo costituzionale prende in considerazione diversi aspetti della relazione tra uomo e animale: dall'aspetto relazionale e affettivo, a quello ludico e ricreativo, fino all'uso di animali a scopo di ricerca scientifica;
- il limite principale consiste nella mancanza di un principio direttivo, contrariamente a quanto avviene nella Costituzione tedesca, che possa orientare e guidare il legislatore nel momento in cui si accinge ad intervenire nelle materie elencate al fine di dare attuazione alle disposizioni costituzionali⁵⁸.

Come anticipato, sulla base dell'articolo 80 della Costituzione svizzera (tralasciando quanto si è detto in precedenza, e cioè la mancanza di un principio direttivo che possa orientare il legislatore) sono stati adottati provvedimenti molto importanti come la legge sulla protezione degli animali del 1978 che, nel tempo, ha subito varie modifiche. Alcuni articoli della legge del 1978 sono dedicati ad uno dei temi più interessanti, ma anche causa di aspre polemiche (come si vedrà nel proseguo della trattazione), e cioè quello degli esperimenti sugli animali⁵⁹. L'articolo 17 stabilisce che "gli esperimenti che provocano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d'an-

⁵⁸ R. ORRÙ, op. cit., 1138 ss.

⁵⁹ In Germania la riforma costituzionale, di cui si parlerà nel proseguo della trattazione, ha incontrato la ferma opposizione di buona parte della comunità scientifica e dell'industria farmaceutica, preoccupate proprio dalle limitazioni che la riforma ha imposto agli esperimenti sugli animali.

sietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile”. Chi intende svolgere esperimenti sugli animali – si legge nell’articolo 18 – “necessita dell’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale competente. Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri. Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono mantenere un effettivo controllo sugli animali”. L’articolo 19 afferma che “il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali. Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti dagli esperimenti. Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all’animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d’ansietà”. Infine l’articolo 20 prevede che è “lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all’animale o porlo in stato d’ansietà soltanto se inevitabile per lo scopo dell’esperimento. Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi”.

Veniamo ora alle disposizioni che, in tema di tutela degli animali, sono senza dubbio le più importanti, ossia quelle contenute nella Costituzione tedesca riguardo alle quali ci soffermeremo sull’*iter* della riforma; per esaminarne poi il contenuto e quindi accennare alla *Tierschutzgesetz* (Legge sulla protezione degli animali).

Va innanzitutto ricordato che il 21 giugno 2002 è stato approvato l’emendamento all’articolo 20 a della Legge Fondamentale di Bonn, che impone alla Repubblica federale di tutelare gli animali. In realtà i tentativi di inserire

nella Costituzione una disposizione a tutela degli animali sono iniziati prima del 2002. Nel 1998, infatti, c'è stato un tentativo di introdurre, sempre nell'articolo 20 a, una disciplina a tutela degli animali, ma la riforma costituzionale non ebbe successo a causa della ferma opposizione del *Bundesrat*⁶⁰. Nel 2002, invece, le maggioranze prescritte per la revisione costituzionale sono state raggiunte senza difficoltà⁶¹. Pertanto, il testo vigente af-

⁶⁰ Nel 1998 la riforma non ebbe successo a causa della ferma opposizione della *CDU*, preoccupata per le possibili conseguenze sull'industria farmaceutica tedesca (notoriamente molto sviluppata).

⁶¹ Nel 2002 la riforma venne approvata da una larghissima maggioranza. Coloro che, pochi anni prima, si erano fermamente opposti hanno giustificato il cambio di atteggiamento alla luce del nuovo progetto di riforma che, a loro dire, contrariamente al vecchio, non conteneva più l'equiparazione tra animali ed esseri umani. Queste affermazioni non convincono. Come nota R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss., hanno avuto un impatto decisivo due elementi: le imminenti elezioni politiche da un lato e, dall'altro, la controversa e discussa sentenza del Tribunale Costituzionale federale sulla macellazione rituale. Il Tribunale Costituzionale federale, il 15 gennaio 2002, ha accolto il ricorso di un cittadino turco di fede islamica sunnita, da tempo residente in Germania, dove esercitava la professione di macellaio vendendo carne macellata secondo i dettami della religione islamica (la presenza in Germania di un elevato numero di fedeli musulmani fa sì che la domanda di carne macellata ritualmente sia molto alta). È necessario premettere che la *Tierschutzgesetz* (Legge sulla protezione degli animali) impone l'obbligo di uccidere gli animali solo previo stordimento onde evitare inutili e irragionevoli sofferenze. Tuttavia ammette anche alcune deroghe. Una di queste – e la sentenza in esame verte proprio su questa deroga – è il rispetto dei precetti inderogabili della propria religione (le religioni interessate ad una deroga di questo tipo sono principalmente quella ebraica e islamica). Coloro i quali volessero beneficiare della deroga in questione devono richiedere, come ha sempre fatto il macellaio turco, specifiche autorizzazioni amministrative. Senonché la sua richiesta, che nel corso degli anni era sempre stata accolta, viene respinta. Il macellaio ricorre davanti ai giudici amministrativi che, tuttavia, rigettano il ricorso contro il diniego della speciale autorizzazione, in quanto “occorre chiara prova dell'esistenza di norme della comunità religiosa in questione che devono essere considerate vincolanti secondo l'immagine che la comunità ha di sé. Una visione individuale che si basi esclusivamente sulle rispettive convinzioni religiose soggettive – anche se percepite come cogenti – dei membri di una comunità religiosa non è compatibile con la formulazione, il significato e lo scopo nonché con la storia della legge”. I giudici sostengono che il diritto di professare liberamente il proprio culto non viene leso dal diniego di una deroga al divieto di macellazione senza anestesia, spingendosi ad affermare che, in mancanza di carne macellata ritualmente, i fedeli musulmani potrebbero nutrirsi di alimenti di origine vegetale o di pesce. Queste ultime affermazioni circa la possibilità di seguire diete alternative alla carne a base di pesci e vegetali lasciano assai perplessi, come del resto nota anche E. BUOSO, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del "Grundgesetz"*, in *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 2, giugno 2003, 371 ss. Il Tribunale Costituzionale federale, chiamato a decidere la controversia, non condivide affatto la decisione dei giudici amministrativi. In particolare, circa la nozione di “precetti religiosi vincolanti”, posta a fondamento della decisione impugnata, afferma che “se esistano norme vincolanti per i singoli credenti nel senso menzionato non può essere deciso in modo vincolante dal tribunale statale, tenuto conto del requisito della rigorosa neutralità ideologica dello Stato. È quindi sufficiente che le circostanze rendano sufficientemente evidente l'esistenza di una convinzione religiosa seria”. L'errore dei giudici amministrativi è stato, secondo la Corte, ritenere che nella religione islamica sunnita non esista, secondo quanto affermato dalle massime autorità religiose, il precetto di consumare esclusivamente carne derivante da macellazione rituale. I giudici costituzionali, infatti, affermano che non spetta né all'autorità amministrativa né all'autorità giudiziaria stabilire se in una certa religione sia o meno vigente un determinato precetto. Pertanto la Corte conclude che, se il macellaio turco islamico sunnita ritiene – come effettivamente il ricorrente ritiene e afferma a più riprese davanti alla Corte – di non poter assolutamente mangiare carne non derivante da macellazione rituale, questo precetto

ferma che “lo Stato, anche nella sua responsabilità nei confronti delle generazioni future, protegge i fondamenti naturali della vita e degli animali nel quadro dell'ordinamento costituzionale, con la legislazione e, secondo il diritto e la giustizia, con l'esecutivo e il giudiziario”. Si noti l'espressione “nell'interesse delle future generazioni”, richiamata testualmente dalla recente modifica dell'articolo 9 della nostra Costituzione di cui si parlerà nel capitolo terzo a cui, pertanto, si rinvia.

La rilevanza della riforma si comprende anche dal fatto che l'obbligo per la Repubblica di tutelare i “fondamenti naturali della vita” era costantemente interpretato come un riferimento non agli animali, ma esclusivamente agli esseri umani⁶². Pertanto l'aggiunta a “fondamenti naturali della vita” delle parole “e degli animali” costituisce il punto nodale della riforma, in quanto ha inserito, tra gli obblighi della Repubblica, anche quello di tutelare gli animali che, in precedenza, era assente. La nuova materia appartiene, ai sensi del punto 20 dell'articolo 70 della Costituzione, alle competenze concorrenti tra Federazione e *Länder*. E' importante notare che, prima della riforma, ben undici su sedici *Länder* avevano previsto disposizioni volte a tutelare gli animali nelle rispettive Costituzioni, rendendo così più agevole la modifica più importante, ossia quella a livello federale. Si ricorda, infine, che la tutela

deve essere considerato, da un punto di vista religioso, inderogabile. Stando così le cose, risulta chiaro che non ci sono motivi per impedire al ricorrente di beneficiare della deroga in questione. In caso contrario, conclude la Corte, si tratterebbe – e nel caso in esame si è effettivamente trattato – di una irragionevole e sproporzionata limitazione della libertà religiosa sancita dalla Costituzione. Si noti, come ricorda la Corte, che il diniego della speciale autorizzazione impedisce al macellaio di continuare a svolgere la sua attività volta a soddisfare la richiesta, proveniente dalla nutrita comunità musulmana, di carne macellata ritualmente e lo costringerebbe, di fatto, a cambiare professione con tutti i problemi, anche economici, che ne deriverebbero. È facile intuire che il ricorso fino al massimo organo giurisdizionale sia stato dettato anche da ragioni di carattere economico (senza con questo voler dubitare che il macellaio fosse sinceramente convinto dell'inderogabilità del precetto religioso). Infine la Corte nota che la comunità ebraica, in genere, si vede accordati questi speciali permessi e ipotizza, di conseguenza, una disparità di trattamento irragionevole (non sarebbe del tutto chiaro perché il precetto in questione sia inderogabile per la religione ebraica e non debba esserlo per quella islamica sunnita). A questo punto la domanda da porsi è la seguente: dopo la riforma dell'articolo 20 a, il Tribunale costituzionale federale confermerebbe la propria decisione?

⁶² SCHMIDT-BLEIBTREU, KLEIN, *Kommentar zur Grundgesetz*, Berlino, 1999, 552.

degli animali è senza dubbio ascrivibile ai cosiddetti diritti della terza generazione⁶³.

Volendo fare una sintesi delle considerazioni dottrinali sulla riforma, possiamo sostenere che la riforma introduce e sancisce la nozione di dignità degli animali⁶⁴. Il nucleo essenziale di questa dignità è costituito dal diritto alla non sofferenza, derivante dal fatto che gli animali sono pienamente considerati esseri senzienti. A tal proposito, si è sostenuto che “la modifica estende la garanzia costituzionale al singolo animale introducendo quella che è stata definita *ethische Tierschutz*, una tutela che mira ad assicurare benessere ad ogni essere vivente, vietando le sofferenze non necessarie”⁶⁵.

La riforma tedesca ha definitivamente posto fine all’equiparazione degli animali alle cose e agli oggetti inanimati (c.d. “reificazione”). Se, da un lato, il diritto alla non sofferenza accomuna esseri umani e animali, bisogna sottolineare, dall’altro lato, che la riforma intende tenere distinte le rispettive posizioni e non vuole affatto equiparare gli animali agli uomini. È evidente che la nuova disciplina va letta alla luce di un altro importante principio costituzionale, ossia quello di proporzionalità.

Tra le diverse specie animali il diritto alla non sofferenza va declinato in modo diverso (si dovrà inoltre distinguere tra animali all’interno della stessa

⁶³ Sul fatto che la tutela degli animali rappresenti un esempio di diritto della terza generazione si soffermano diversi autori: G. OESTREICH, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza 2015, 151, osserva che i diritti “sono sempre andati al traino dei mutamenti storici verificatisi nella politica, nell’economia e nella società”. Nella società tedesca, infatti, si è venuta progressivamente a creare una sempre maggiore attenzione nei confronti del mondo animale.; R. ORRÙ, *op. cit.*, 1338 ss., sottolinea il fatto che la tutela degli animali è il frutto della crescente sensibilità in materia che la società tedesca, a differenza di altre società, ha maturato negli ultimi anni, come dimostra l’ampio consenso di cui gode il movimento animalista; C. GREWE, H. RUIZ FABRI, *Droits constitutionnels européens*, Paris, 1995, 161, osservano che il contenuto dei diritti della terza generazione – come la tutela degli animali su cui gli autori si soffermano laddove parlano di questi nuovi diritti – è “eterogeneo e indeterminato”.

⁶⁴ Come affermano i seguenti autori: F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 3 ss.; R. ORRÙ, *op. cit.*, 1138 ss.; E. BUOSO, *op. cit.*, 371 ss.

⁶⁵ E. BUOSO, *op. cit.*, 371 ss.

specie). In dottrina è stato detto che “la dignità di un cavallo non potrà essere quella di una zanzara”⁶⁶.

Alla luce della riforma, d’ora in poi qualunque interesse umano (economico, religioso, scientifico) dovrà essere bilanciato con il diritto degli animali alla non sofferenza. Senza dubbio le operazioni di bilanciamento che i giudici costituzionali tedeschi saranno chiamati a fare presenteranno un coefficiente di difficoltà maggiore rispetto al passato⁶⁷.

Tutte le considerazioni poc’anzi fatte richiedono lo studio anche di altre discipline diverse dal diritto – come la filosofia, l’etologia e l’ecologia – senza le quali non si può comprendere appieno la materia⁶⁸.

La riforma costituzionale richiede necessariamente – come del resto effettivamente avvenuto con le recenti modifiche alla già avanzata e progredita *Tierschutzgesetz* (Legge sulla protezione degli animali) del 1993 – una legge che possa dare attuazione ai principi appena enunciati (*interpositio legislatoris*). A tal proposito, è stato notato che “la forza d’urto della disposizione è attenuata dal fatto che si tratta di uno *Staatsziel*, ossia di una norma di scopo, che non dà luogo al sorgere immediato di posizioni giuridiche soggettive azionabili in giudizio dai privati, né alla possibilità di azioni generali da parte dei comitati per la difesa degli animali. Destinatari della norma sono i poteri pubblici, che devono attivarsi e indirizzare la propria azione nel senso di una

⁶⁶ R. ORRÙ, *op. cit.*, 1338 ss.

⁶⁷ R. ORRÙ, *op. cit.*, 1338 ss., si sofferma sulla necessità di bilanciare la tutela degli animali con gli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione tedesca, in particolare sulla difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra tutela degli animali e libertà religiosa (si tenga sempre presente il rilevante numero di persone di fede musulmana presenti in Germania). Tutto ciò, secondo l’autore, evidenzia il contrasto “tra la ricchezza che deriva dalla commistione di etnie e culture diverse e le contraddizioni e aporie della società multiculturale”.

⁶⁸ Sulla necessità, riguardo al tema della tutela degli animali, di studiare anche discipline diverse dal diritto si veda: L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Laterza 1997, 50; F. D’AGOSTINO, *I diritti degli animali*, in *Riv. Int. Fil. Dir.*, 1994, 78 ss. Battaglia propone di considerare la natura e gli esseri viventi che ne fanno parte non come entità isolate ma come “sistemi viventi” in cui ogni individuo è senza dubbio autonomo ma, al contempo, interconnesso da numerose relazioni con gli altri esseri viventi. Risulta chiaro che ragionamenti di tal fatta richiedono competenze anche in materie diverse dal diritto.

più efficace protezione degli animali, con piena libertà sulla scelta delle modalità e dei tempi”⁶⁹.

La società e la politica si sono dimostrate molto sensibili al tema, tanto che la riforma ha agilmente raggiunto le maggioranze richieste. Non vanno tuttavia sottovalutate le voci contrarie. Quantomeno un sentimento di preoccupazione e di perplessità è stato espresso dalla comunità scientifica e dall’industria farmaceutica tedesca⁷⁰.

⁶⁹ E. BUOSO, *op. cit.* 371 ss.

⁷⁰ Sulla contrarietà di una rilevante parte della comunità scientifica e dell’industria farmaceutica tedesca alla riforma, si veda *Nature Neuroscience*, vol. 5 n.7, Luglio2002, 611. È superfluo ricordare che la libertà di ricerca scientifica (si pensi all’importanza degli esperimenti sugli animali) sarà uno dei diritti fondamentali, insieme alla libertà religiosa, che ha maggiore probabilità di entrare in contrasto con i nuovi principi costituzionali a tutela degli animali. Le operazioni di bilanciamento che i giudici costituzionali dovranno fare non saranno certo semplici: basti pensare, da un lato, alla sempre maggiore importanza della scienza, e in particolare della medicina e dell’industria farmaceutica, nelle nostre vite (come dimostrato nella recente pandemia dalla necessità di arrivare in tempi brevissimi ai vaccini) e, dall’altro, al fatto che le nostre società sono sempre più multietniche, multiculturali, multilinguistiche e, quindi, anche multireligiose. L’editoriale, in apertura, ripercorre brevemente l’iter della riforma. Nel documento si legge che “presto la Costituzione tedesca imporrà allo Stato di proteggere il benessere degli animali. Il *Bundestag*, la camera bassa del parlamento, ha votato a maggio con 543 voti favorevoli e 19 contrari a favore dell’emendamento, e si prevede che la camera alta (*Bundesrat*) approvi la misura molto presto. Con oltre l’80% dei cittadini tedeschi favorevoli all’emendamento, il movimento per i diritti degli animali ha ottenuto una grande vittoria”. Si ritiene che la scienza, al contrario dei movimenti animalisti, non sia stata in grado di esporre in modo convincente all’opinione pubblica le ragioni per dire “no” alla riforma. Anche dall’editoriale emerge il fatto che alcuni diritti fondamentali, come la libertà di ricerca scientifica nel caso di specie, dovranno, contrariamente al passato, essere bilanciati con il principio di tutela degli animali. In passato – prosegue l’editoriale – “quando il benessere degli animali era in conflitto con la libertà accademica, i tribunali davano più peso ai diritti dei ricercatori. Dopo l’emendamento, però, la tutela degli animali e la libertà accademica avranno pari valore giuridico, e non è chiaro come questo nuovo equilibrio influenzerà le future decisioni dei tribunali. Per ora, le leggi sul benessere degli animali rimarranno le stesse, ma le autorità locali e i tribunali potrebbero interpretarle in modo diverso. Inoltre, il legislatore potrebbe essere sottoposto a crescenti pressioni per approvare leggi aggiuntive”. Le preoccupazioni degli scienziati sono espresse molto chiaramente da Ivan Aune, il quale afferma che “le persone non sono informate sulla ricerca sugli animali e sui problemi che il cambiamento costituzionale potrebbe causare”. Aune osserva che l’85% degli intervistati risponde sì alla domanda: “Sei contrario alla ricerca sugli animali?”, ma solo il 15% risponde sì alla domanda: “Se la ricerca sugli animali è l’unico modo per trovare una cura per il cancro o l’AIDS, sei ancora contrario?”. Questo dimostra – continua l’editoriale – che la comunità scientifica non ha svolto un’efficace opera di comunicazione nei confronti della popolazione. Ad ogni modo che la *Tierschutzgesetz* del 1993 fosse già molto avanzata e progredita, anche prima della riforma costituzionale, viene confermato dagli scienziati stessi. Le leggi tedesche sulla protezione degli animali “sono già molto severe. Ogni tre anni, i ricercatori devono richiedere nuovamente al governo locale una licenza per effettuare esperimenti sugli animali”. Dopo la riforma costituzionale la legge è stata modificata rendendo ancora più severa e stringente la disciplina relativa agli esperimenti sugli animali a cui, come si è visto, sono dedicati svariati articoli. L’editoriale si conclude sottolineando quello che è stato il principale errore della comunità scientifica nell’intenso dibattito pubblico che ha preceduto la riforma, e cioè quello di non essere stati in grado di comunicare in modo efficace nei confronti della popolazione. “La mia opinione su ciò che è andato storto – spiega Stefan Treue, responsabile del Centro tedesco dei primati di Gottinga – è che siamo rimasti troppo silenziosi per troppo tempo”.

Alla luce di tutto ciò il modello tedesco sembra quello che, più di tutti, sia in grado di soddisfare, con gli strumenti del diritto, quella richiesta di tutela degli animali presente – come ricordato nel primo capitolo di questo lavoro – fin dai tempi più antichi⁷¹.

La riforma ha inoltre permesso non solo di modificare e di migliorare la *Tierschutzgesetz* (Legge sulla protezione degli animali) del 1993, ma anche di darle la necessaria copertura costituzionale senza la quale, come accadeva in precedenza, la disciplina legislativa, seppur avanzata e progredita, era destinata a cedere di fronte agli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (ad esempio, la libertà religiosa e la libertà di ricerca scientifica). D’ora in poi, al contrario, i diritti fondamentali dovranno necessariamente essere bilanciati con la tutela degli animali. Con espressione eloquente si può dire che la riforma ha arricchito “il patrimonio assiologico della Costituzione”⁷². Di seguito, si espone il contenuto essenziale della *Tierschutzgesetz* facendo riferimento agli articoli più significativi. L’articolo 1, che apre la prima sezione, afferma che “lo scopo di questa legge è proteggere la vita e il benessere degli esseri umani in base alla loro responsabilità nei confronti degli animali in quanto loro simili. Nessuno può causare dolore, sofferenza o danno ad un animale senza un motivo ragionevole”. Nella seconda sezione (2ss.), dedicata a coloro che detengono animali per qualsiasi finalità o scopo, si prevede l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché “l’animale sia nutrito, curato e ospitato in modo adeguato e conforme alla sua specie e ai suoi bisogni, senza limitare la capacità dell’animale di fare esercizio fisico in modo tale da provocargli dolore, sofferenze o danni evitabili”. La legge prosegue disciplinando dettagliatamente il trasporto degli animali, prevedendo

⁷¹ Risulta evidente che il modello tedesco è un vero e proprio punto di riferimento in materia di tutela degli animali. A questo punto il nodo principale da affrontare è il bilanciamento tra i principi di cui si è trattato e gli altri diritti fondamentali: un vero e proprio *grundproblem*.

⁷² R. ORRÙ, *op. cit.* 1338 ss.

una serie di misure da adottarsi al fine di garantire la sicurezza e la salute degli stessi. L'articolo 3 afferma che è vietato mettere in atto, in occasione di competizioni sportive o eventi simili, "comportamenti che provocano dolore, sofferenza o danni significativi e che possono influenzare le prestazioni degli animali". Inoltre, nei commi successivi, si aggiunge che è vietato "addestrare un animale se ciò comporta dolore, sofferenza o danni significativi". E' vietato inoltre utilizzare animali per "film, mostre, pubblicità o simili eventi se ciò comporta dolore o sofferenza". Ma la legge, dalla disciplina estremamente dettagliata, si spinge oltre vietando l'utilizzo di dispositivi "che limitino in modo significativo il movimento dell'animale, o lo costringano a muoversi attraverso l'influenza elettrica diretta, causando così all'animale dolore, sofferenza o danni significativi".

La terza sezione (4ss.) è dedicata all'uccisione degli animali. L'articolo 4 prevede che "un vertebrato può essere ucciso solo con l'effettiva eliminazione del dolore". La quarta sezione (5 ss.), dedicata agli interventi chirurgici sugli animali, impone l'obbligo di ricorrere all'anestesia prima di eseguire l'operazione onde evitare inutili sofferenze agli animali. In linea generale, fatte salve alcune eccezioni, è vietata l'amputazione, l'asportazione e la distruzione di parti del corpo, di organi e di tessuti dell'animale.

La quinta sezione (7ss.) si occupa di un altro tema importante, considerato il notevole sviluppo dell'industria farmaceutica tedesca e cioè quello degli esperimenti sugli animali. Gli esperimenti sono autorizzati nella misura in cui sono essenziali e, in ogni caso, solo per il raggiungimento dei determinati scopi: "ricerca di base, prevenzione, individuazione o trattamento di malattie, lesioni fisiche o disturbi fisici nell'uomo o negli animali oppure per rilevare o influenzare stati o funzioni fisiologiche negli esseri umani o negli animali, promuovere il benessere degli animali o migliorare le condizioni in cui sono tenuti gli animali da allevamento". L'elenco è molto ampio, ma ciò che

rileva, tuttavia, è la precisione con cui vengono individuati e descritti gli scopi che, insieme al requisito della essenzialità, limitano in modo stringente la possibilità di eseguire esperimenti sugli animali. Merita una citazione la peculiare previsione per cui “è vietata la sperimentazione sugli animali per lo sviluppo o il collaudo di armi, munizioni e attrezzature correlate”⁷³.

La sesta sezione (10 ss.) si occupa della figura del “responsabile del benessere degli animali”, una figura professionale necessaria in ogni impresa che si serva o faccia uso di animali. La settima sezione (11ss.) tratta dell’allevamento, del commercio e della detenzione degli animali. La sezione ottava (12 ss.) si occupa della circolazione degli animali. L’articolo 12 subordina “l’introduzione nel Paese di animali o prodotti di origine animale provenienti da uno Stato non membro dell’Unione europea (importazione) al rispetto dei requisiti minimi relativi all’allevamento o all’uccisione di animali e ad un corrispondente certificato”. La sezione nona (13 ss.) è rubricata “Altre disposizioni per la protezione degli animali”. Di particolare interesse è il testo dell’articolo 13 in cui si stabilisce che “è vietato utilizzare dispositivi o sostanze per catturare, allontanare o spaventare i vertebrati se ciò comporta il rischio di dolore, sofferenza o danni evitabili ai vertebrati”. La sezione decima (14ss.) comprende le norme di attuazione della presente legge. A tal

⁷³ L’utilizzo di animali per scopi bellici non è, purtroppo, un fenomeno infrequente. Dando un rapido sguardo al passato, l’episodio più noto è sicuramente la tragica impresa del generale cartaginese Annibale che nel 218 a.C. attraversò le Alpi con trentasette elefanti e sconfisse i romani sul fiume Trebbia. Gli esemplari impiegati erano i *Loxodonta africana cyclotis* (animali un po’ più piccoli rispetto agli elefanti che oggi si trovano nella savana africana). Inutile aggiungere che tutti gli esemplari, tranne uno, morirono a causa dell’impervia attraversata. Questi tempi e queste usanze ci sembrano ormai lontane e avvolte nella leggenda ma in realtà le cose non stanno così: ancora oggi, infatti, gli animali vengono crudelmente utilizzati per scopi bellici. È superfluo dire che tutto ciò causa la morte di moltissimi esemplari tra atroci sofferenze. Tralasciando l’ampio uso dei muli sulle Alpi nella guerra del “15-18”, durante la seconda guerra mondiale l’esercito sovietico utilizzò i cosiddetti “cani anticarro”: si trattava di cani imbottiti di tritolo che, grazie alla loro agilità e alle loro ridotte dimensioni, riuscivano ad infilarsi sotto ai carri armati nemici distruggendoli. In tempi più recenti, sia gli USA che la Federazione Russa, hanno fatto uso di delfini allo scopo di rilevare i sottomarini nemici. Nel 2003, durante l’operazione *Enduring freedom*, la marina statunitense, in Bahrain, utilizzò leoni marini addestrati. Venendo proprio ai nostri giorni, nel conflitto tra Russia e Ucraina, è stato accertato l’utilizzo sia di delfini che di balene per rilevare mine, nuotatori da combattimento e ordigni nemici. Inoltre alcuni di questi animali indossavano, sempre per ragioni militari, una imbracatura dotata di fotocamera e dispositivi sonar.

proposito attribuisce alle autorità competenti il potere di “fermare gli animali e i loro mezzi di trasporto, contenitori, attrezzature di carico e imballaggio per l'ispezione; segnalare alle autorità competenti il sospetto di violazioni dei divieti e delle restrizioni di questa legge o delle norme legali emanate ai sensi di questa legge e di emettere gli ordini necessari per eliminare le violazioni individuate e per prevenire future violazioni”. Inoltre, secondo l'articolo 16 b, “il Ministro federale nomina una commissione per la protezione degli animali che lo assiste nelle questioni relative alla protezione degli animali. Prima di emanare norme legali e norme amministrative generali in conformità con questa legge, il Ministro federale deve consultare la Commissione per la protezione degli animali”. L'undicesima sezione (17ss.) è dedicata al sistema sanzionatorio. Sono previste, a seconda della gravità della condotta, sia sanzioni penali che amministrative. La legge si chiude con la dodicesima sezione (21ss.) che contiene le disposizioni transitorie e finali.

Pare opportuno accennare infine all'articolo 162 della Costituzione del Cantone di Ginevra in cui si vieta “la caccia ai mammiferi e agli uccelli”. Pur non essendo una Costituzione nazionale e pur essendo limitata alla caccia ha, indiscutibilmente, portato ottimi risultati dal punto di vista della tutela degli animali⁷⁴.

Qualche considerazione è necessaria, infine, anche sulla sezione 21 della Costituzione della Florida, rubricata “Limitare il confinamento crudele e disumano dei suini durante la gravidanza”. Il testo prosegue stabilendo che “il trattamento disumano degli animali è una preoccupazione dei cittadini della Florida. Per prevenire la crudeltà verso alcuni animali e come raccomandato dalla *Humane Society of the United States*, la popolazione dello Stato della

⁷⁴ Sul sito istituzionale del Cantone di Ginevra (<https://www.ge.ch>) è possibile consultare la documentazione e i dati che attestano l'efficacia delle misure adottate in materia di tutela e protezione degli animali.

Florida limita la reclusione crudele e disumana dei suini durante la gravidanza come previsto nel presente documento”. Successivamente si prevede che è illegale rinchiudere i maiali all’interno di un recinto oppure tenerli legati (specificando inoltre che si tratta di comportamenti penalmente rilevanti).

La disposizione nasce per contrastare l’odiosa pratica delle stalle gestorie⁷⁵. Si tratta di angusti recinti metallici al cui interno vengono rinchiusi le scrofe per partorire, infliggendo all’animale un trattamento disumano e crudele.

Per meglio comprendere il fenomeno delle *gestation crates* è opportuno consultare la documentazione presente sul sito web della *ARFF (Animal Rights Foundation of Florida)*⁷⁶ che, da molto tempo, si occupa di questo tema. L’associazione denuncia le pessime condizioni di vita delle scrofe rinchiusi e confinate in recinti di dimensioni estremamente ridotte (60 cm. soltanto di larghezza) che, oltre ad impedire qualsiasi movimento all’animale, provocano notevoli danni alla sua stessa salute: sia problemi psichici (stress cronico, aggressività, depressione) che problemi fisici (atrofia muscolare, indebolimento muscolare, deformazioni, alterazioni della mobilità, problemi alle vie urinarie). L’associazione nota che se, da un lato, la Florida e altri Stati federati hanno vietato questa odiosa pratica, ve ne sono altri, come la Georgia e l’Alabama, dove, al contrario, non vige alcun divieto. Si nota, infine, la presenza di un altro grave problema, ossia l’inquinamento ambientale causato dagli allevamenti intensivi.

⁷⁵ Le stalle gestorie vengono utilizzate per abbattere i costi di allevamento e di produzione.

⁷⁶ Per maggiori approfondimenti sul fenomeno delle *gestation crates* si può consultare il sito web dell’associazione all’indirizzo <https://arff.org>. Inoltre, sempre sulle stalle gestorie, si veda: E. ROLLIN, *Farm Animal Welfare: School, Bioethical, and Research Issues*, Iowa State Press, 1995, 168 ; R. KUKRETI, *2005-2006 Legislative Review*, in *Animal Law*, 2006, vol.12, 300 ss.

Dell'Italia, invece, si parlerà nel terzo capitolo, dedicato alla riforma costituzionale che ha aggiunto un terzo comma all'articolo 9 della Costituzione in cui, per la prima volta, si parla espressamente di tutela degli animali.

2. *La tutela degli animali nella legge*

Nel precedente paragrafo si è trattato della tutela degli animali all'interno dei testi costituzionali. Come si è detto, tuttavia, la maggior parte delle Costituzioni non si occupa della protezione degli animali. È necessario ricordare, infatti, che lo strumento costituzionale non è l'unico a disposizione per tutelare gli animali. Un altro strumento che può essere utilizzato è, per l'appunto, quello legislativo. Si tratta, in estrema sintesi, di disposizioni contenute talvolta in codici civili (si parla infatti anche di tutela civilistica degli animali) o in leggi speciali. Questo paragrafo si occuperà proprio di tale strumento.

Alcuni paesi, di cui ci siamo occupati in precedenza, hanno scelto di inserire il principio di tutela degli animali nella Costituzione mentre altri, di cui si tratterà ora, hanno preferito affidarsi alla legge. Si noti, tuttavia, che i due strumenti non sono in contrapposizione, né l'uno rappresenta un'alternativa rispetto all'altro: come si vedrà, ci sono paesi che hanno introdotto sia una tutela a livello costituzionale sia una a livello legislativo (ad esempio, Germania e Svizzera). In questi ultimi casi, risulta evidente che la legge ha il compito di dare attuazione, con disciplina di dettaglio, alle previsioni, generali e di principio, presenti nelle rispettive Costituzioni.

La disciplina che, per la notevole importanza che riveste, verrà analizzata per prima è, senza dubbio, quella tedesca⁷⁷. L'articolo 90 a del *Bürgerliches*

⁷⁷ In realtà, come ricorda E. BUOSO, *op. cit.*, 371 ss., la prima legge tedesca sulla protezione degli animali fu approvata nel 1933 in pieno regime nazista. La legge rimase in vigore anche dopo la caduta del regime

Gesetzbuch afferma che “gli animali non sono cose. Sono tutelati da leggi speciali. Le disposizioni che valgono per le cose si applicano parimenti anche agli animali, salvo diversa disposizione”. Risulta chiaro che gli animali non sono equiparati alle cose (alle *res* se si preferisce, considerato che in dottrina spesso si parla di “reificazione” dell’animale). L’articolo 903, inoltre, prevede che “nell’esercizio dei suoi poteri, il proprietario di un animale deve tenere conto delle speciali disposizioni per la protezione degli animali” (e soltanto in assenza di queste ultime norme si applicano le normali disposizioni civilistiche)⁷⁸.

Anche l’*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* presenta, senza dubbio, aspetti altrettanto interessanti. L’articolo 285 a, così come modificato nel 1988, stabilisce che “gli animali non sono cose; sono protetti da leggi apposite” (per poi aggiungere che le norme relative alle cose si applicano soltanto in quanto compatibili con le leggi speciali a tutela degli animali)⁷⁹.

Interessanti sono anche le disposizioni presenti nello *Schweizerisches Zivilgesetzbuch*. L’articolo 641 a afferma, similmente agli altri codici di area tedesca poc’anzi esaminati, che “gli animali non sono cose”⁸⁰.

ma fu modificata con l’introduzione di diversi emendamenti relativi alla macellazione, al trasporto e all’allevamento degli animali. Il testo del 1933 era suddiviso in quattro parti e prevedeva norme volte a contrastare la crudeltà nei confronti degli animali, misure per la loro protezione, divieti e limiti agli esperimenti sugli animali vivi e, infine, sanzioni per i contravventori. Nel 1972 la legge fu abrogata.

⁷⁸ Sulla tutela degli animali nel BGB si veda: G. RING, *Sub 90 a*, in *Anwaltkommentar des BGB*, vol. 1, 2005.

⁷⁹ Sulla tutela degli animali nel codice civile austriaco si veda D. CERINI, *Gli animali come “soggetti oggetti”*: dell’inadeguatezza delle norme, *El. Bull.*, 2019, 6.

⁸⁰ Altre interessanti disposizioni in materia di tutela degli animali presenti nel codice civile svizzero sono: l’articolo 482, laddove prevede che “la liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all’onere di prendersi cura dell’animale in maniera appropriata”; l’art. 651a, il quale, nei casi di scioglimento della comunione, afferma, relativamente “agli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo”, che il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di prendersi cura dell’animale nel modo migliore possibile, aggiungendo che “il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l’animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l’ammontare secondo il suo apprezzamento”. Sulla tutela degli animali nello ZGB si veda S. M. MICHEL, E. SCHNEIDER KAYASSEH, *The Legal Situation of Animals in Switzerland: Two Steps Forward, One Step Back – Many Steps to go*, in *Animal L.*, 2011, 20.

Prima di continuare nella trattazione, è importante osservare che dall'esame delle norme dei codici tedesco, austriaco e svizzero emerge molto chiaramente che, nei rispettivi ordinamenti, ha avuto luogo, nel corso del tempo, un graduale processo di "dereificazione" degli animali. Non è certo un caso che questi stessi paesi – Germania e Svizzera in particolare – presentino previsioni costituzionali molto sviluppate in materia di tutela degli animali. A testimonianza che i due strumenti – costituzionale e legislativo – non sono alternativi tra loro, ma possono coesistere.

Sicuramente diversa è la situazione nel nostro paese. Il codice civile italiano relega l'animale tra i beni mobili (equiparandoli alle cose secondo la tradizione romanistica), come si evince dall'art. 812 c.c.⁸¹. La concezione reificata dell'animale trova conferma dalla lettura di altre norme codicistiche dedicate agli animali: si pensi, ad esempio, all'art. 820 c.c.⁸². Gli animali possono, inoltre, essere oggetto di atti dispositivi ed è prevista una peculiare disciplina nell'ipotesi in cui presentino vizi, in quanto al compratore viene attribuita la tutela di cui all'articolo 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta). La proprietà degli animali, inoltre, può essere acquistata, a titolo originario, mediante occupazione, come si evince dagli articoli 923, 924, 925 e 926 c.c.⁸³.

⁸¹ L'articolo 812 del codice civile italiano afferma che "sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni".

⁸² L'articolo 820 del codice civile italiano stabilisce che "sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere".

⁸³ L'articolo 923 del codice civile italiano afferma che "le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca"; l'articolo 924 c.c. stabilisce che "il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo"; l'articolo 925 c.c. recita che "gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano"; l'articolo 926 c.c. afferma che "i conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano

Bisogna, tuttavia, segnalare che il codice di procedura civile sembra allontanarsi da questa concezione, romanistica, dell'animale reificato. Si pensi, ad esempio, alla recente modifica della disciplina riguardante il pignoramento mobiliare, secondo cui gli animali sono divenuti impignorabili, a determinate condizioni. L'art. 514 c.p.c., come modificato dall'art. 77 della l. 28 dicembre 2015 n. 221, prevede, ai commi 6 *bis* e 6 *ter*, che “non si possono pignorare gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”⁸⁴.

Non presenta, invece, una posizione netta e precisa l'ordinamento giuridico francese. Da un lato, infatti, il *code penal*, il *code rural et de la pêche maritime* e la legislazione di settore – in particolare la legge francese del 1976 relativa alla protezione della natura (si pensi all'articolo 9 in cui si stabilisce che “ogni animale, essendo un essere senziente, deve essere posto dal suo proprietario in condizioni compatibili con i bisogni biologici della sua specie”) – considerano l'animale quale essere senziente mentre, dall'altro, il *code civil*, fino al 2015, continuava ad annoverare gli animali tra le cose. La legge 177 del 2015, tuttavia, con l'introduzione dell'articolo 515-

dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori”.

⁸⁴ Sulla impignorabilità degli animali di affezione nel c.p.c. italiano si veda G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 1554. In particolare l'autrice sottolinea che “la norma, per come formulata, si presta a divergenti interpretazioni, poiché essa non afferma la impignorabilità di tutti gli animali di affezione bensì solo di quelli che si trovano in determinati luoghi appartenenti al debitore o che comunque svolgono una particolare funzione. Dunque, la norma, almeno stando ad una interpretazione letterale della stessa, non eviterebbe il rischio del pignoramento di animali che, per caratteristiche intrinseche, non sono suscettibili di essere ospitati presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti ma che comunque possono essere legati all'uomo da sentimenti profondi”.

14 nel *code civil*⁸⁵, riconosce la natura senziente di tutti gli animali. Si afferma infatti che “gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità. Fatte salve le leggi che li tutelano, gli animali sono soggetti al regime dei beni”.

Non è, tuttavia, ancora chiaro se gli animali siano ancora equiparati alle cose: essi sono considerati, da un lato, esseri senzienti e vengono protetti da apposite leggi ma, dall’altro lato, continuano ad essere sottoposti al regime giuridico delle cose. Anche la giurisprudenza francese, del resto, ha cominciato a parlare degli animali come esseri viventi e senzienti escludendo, ad esempio, che all’animale di affezione si applichino le norme del codice del consumo sulla garanzia per vizi.

Non dissimile da quello francese è l’ordinamento giuridico belga. L’articolo 3.38 del codice civile, dedicato ai beni, afferma che “le cose, siano esse naturali o artificiali, materiali o immateriali, si distinguono dagli animali. Le cose e gli animali sono distinti dalle persone”; subito dopo l’articolo 3.39 prevede che “gli animali sono dotati di sensibilità e hanno bisogni biologici. Le disposizioni relative alle cose materiali si applicano agli animali, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari che tutelano loro e l’ordine pubblico”. Così la riforma belga ha introdotto, all’interno del codice civile, una terza categoria, quella degli animali, rompendo la tradizionale dicotomia, romanistica, tra persone e beni. Alla categoria degli animali si applica, in mancanza di una disciplina propria di tutela e con il limite dell’ordine pubblico, il regime giuridico dei beni mobili materiali.

⁸⁵ Nella giurisprudenza francese è già possibile rinvenire alcuni esempi di applicazione della nuova previsione legislativa a tutela degli animali. La Corte d’Appello di Poitiers ha fatto riferimento, per la prima volta, all’articolo 515-14 del *code civil*. Nell’ordinanza del 22 novembre 2018 ha affermato che gli animali “da fattoria” hanno diritto di beneficiare di “cure adeguate per sopravvivere dovunque essi si trovino”. Sulla tutela degli animali nel codice civile francese si veda J.-P. MARGUENAUD, *Personnalité juridique des animaux*, in *Les animaux*, Poitiers, 2019, 70.

Il codice civile portoghese statuisce che gli animali non sono più considerati cose – come accadeva in passato – bensì esseri senzienti⁸⁶. Questa nuova concezione degli animali quali esseri senzienti si deve ad un recente intervento legislativo⁸⁷ che ha introdotto nel codice una nuova sezione dedicata esclusivamente agli animali⁸⁸.

Degne di nota sono anche le previsioni di alcuni paesi dell'Europa centrale. Il codice civile della Repubblica Ceca, all'articolo 494, stabilisce che “un animale vivente ha un significato e un valore speciale in quanto creatura vivente. Un animale vivo non è una cosa e le disposizioni sulle cose si applicano ad un animale vivo solo nella misura in cui non contraddicono la sua natura”. Dalla lettura della norma emerge molto chiaramente che gli animali non sono equiparati alle cose.

Anche in Polonia la legge sulla protezione degli animali del 1997 (articoli 1 e 5) afferma che gli animali, in quanto creature viventi, non sono cose e che vanno trattati in modo umano (nel senso di evitare maltrattamenti o altri comportamenti degradanti lesivi della loro dignità).

Altri Stati dell'Europa continentale, al contrario, mostrano un atteggiamento di segno opposto nei confronti degli animali: è il caso della Slovacchia, in cui il codice civile, infatti, non riconosce la senzietà degli animali equiparandoli alle cose⁸⁹.

⁸⁶ Sulla tutela degli animali nel codice civile portoghese si veda H. CORREIA MENDONCA, *Recognising sentience in the portuguese civil code*, in *Derecho Animal: Forum of Animal Law Studies*, 2017, 2 ss.

⁸⁷ La legge 8/2017 ha introdotto nel codice civile portoghese una nuova sezione dedicata agli animali.

⁸⁸ Nella nuova sezione dedicata agli animali presente nel codice civile portoghese dovrebbero confluire tutte le norme volte a tutelare gli animali. Tutto ciò dovrebbe rendere l'intervento del legislatore più semplice e ordinato.

⁸⁹ Sulla scarsa tutela nei confronti degli animali all'interno dell'ordinamento giuridico slovacco si veda R. BALAJTY, D. TAKAKOVA, G. RUFFO, P. FOSSATI, *Differences between the Italian and Slovak legal systems with respect to animal protection*, in *Veterinarni Medicina*, 2018, 292 ss.

Uscendo dai confini europei, appare interessante la disciplina presente in Nuova Zelanda⁹⁰, ove l'*Animal Welfare Act* (1999) sancisce che gli animali sono considerati esseri senzienti (ma in realtà già nel 1835, quando il paese era ancora una colonia inglese, era stato emanato il *Protection of Animals Act*, in cui erano già presenti disposizioni a tutela degli animali)⁹¹.

In Australia, invece, gli animali, ai sensi delle *Halsbury's Laws* del 2007, sono equiparati alle cose⁹².

Spostando l'attenzione sugli Stati Uniti d'America, è necessario premettere che, per molto tempo, gli animali sono stati equiparati ai beni mobili. Recentemente, tuttavia, alcuni Stati membri sembrano aver abbandonato questa concezione. La legge dell'Alaska⁹³ (e, successivamente, anche la legislazione della California⁹⁴ e dell'Illinois⁹⁵) consente ai giudici, nel pronunciare la sentenza di divorzio, di dettare disposizioni riguardo alla proprietà

⁹⁰ Sulla tutela degli animali nell'ordinamento giuridico neozelandese si veda G.J. FRASER, *Legal personhood for animals in New Zealand*, Dunedin, 2016, 11 ss.

⁹¹ L'*Animal Welfare Act* neozelandese è una legge molto dettagliata. La prima parte, rubricata "Cura degli animali", è suddivisa in molte sezioni che si occupano degli obblighi dei proprietari e dei responsabili degli animali; dei reati a danno degli animali e, infine, del trasporto degli animali. La seconda parte, rubricata "Condotta verso gli animali", prevede norme severe riguardo ai maltrattamenti sugli animali (si segnala la dettagliata disciplina dedicata alla caccia in cui vi sono svariati articoli che regolamentano e sanzionano l'uso delle "trappole"). La terza parte si occupa dell'esportazione degli animali; la parte quarta disciplina i comitati consultivi, di cui uno per il benessere e uno per l'etica degli animali. Tralasciando la quinta parte, di notevole importanza è senza dubbio la parte sesta, rubricata "Utilizzo degli animali nella ricerca, nella sperimentazione e nell'insegnamento", a sua volta suddivisa in numerose sezioni. L'apparato sanzionatorio, collocato nella parte finale della legge, è molto nutrito e severo.

⁹² Sulla tutela degli animali nell'ordinamento giuridico australiano si veda G. SHYAM, *Is the classification of animals as property consistent with modern community attitudes?*, in *UNSW Law Journal*, 2018, 1421.

⁹³ Le leggi dello Stato dell'Alaska a tutela degli animali si trovano in *Alaska Stat.*, § 25.24.160 (a) (5), 2016

⁹⁴ Le leggi dello stato dell'Illinois a tutela degli animali si trovano in *750 Illinois Codified Statute*, 5/501-503.

⁹⁵ L'articolo 2605 del *California Family Code* afferma che "il tribunale, su richiesta di una delle parti in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio o per la separazione legale delle parti, può emettere un'ordinanza, prima della determinazione definitiva della proprietà di un animale da compagnia, per imporre a una parte di prendersi cura di l'animale da compagnia. L'esistenza di un'ordinanza che prevede la cura di un animale da compagnia nel corso del procedimento di scioglimento del matrimonio o di separazione legale delle parti non ha alcun impatto sulla decisione definitiva del tribunale sulla proprietà dell'animale da compagnia (...) il tribunale, su richiesta di una parte in un procedimento per lo scioglimento del matrimonio o per la separazione legale delle parti, può assegnare la proprietà esclusiva o congiunta di un animale domestico".

degli animali avendo cura di garantire, nella misura maggiore possibile, il loro benessere⁹⁶.

Sempre in area nordamericana, destano un certo interesse le previsioni del codice civile del Québec il quale afferma che gli animali non sono cose ma esseri senzienti con i propri bisogni biologici⁹⁷.

Spostando, infine, la nostra attenzione sul Sudamerica, molto interessanti sono le previsioni della legge colombiana n. 1774 del 2016⁹⁸ la quale stabilisce che gli animali, in quanto esseri senzienti, non sono cose. In seguito all'emanazione di questa legge, anche il codice civile è stato modificato. Fin da ora si segnala che in Colombia, come in altri paesi sudamericani, il principio della tutela degli animali si è affermato soprattutto grazie alla copiosa giurisprudenza che si è occupata, per lungo tempo, di questa materia.

3. *La tutela degli animali nella giurisprudenza*

Un contributo fondamentale al fine di garantire la tutela e la protezione degli animali è stato dato, come già anticipato, dalla giurisprudenza. In questo paragrafo si porrà l'attenzione, nell'ordine, sulla giurisprudenza dell'area sudamericana, su quella indiana e su quella statunitense.

⁹⁶ Per ulteriori approfondimenti sulla legislazione a tutela degli animali dello Stato della California si veda D. FAVRE, *Next Steps for Animal Rights*, in *Derecho Animal*, vol. 10/1, 2019, 23 ss.

⁹⁷ L'articolo 898.1 del codice civile del Québec afferma che "gli animali non sono cose. Essi sono esseri dotati di sensibilità e hanno bisogni biologici".

⁹⁸ La legge colombiana n. 1774 del 2016 (recante modifiche al codice civile, alla legge n. 84 del 1989, al codice penale e al codice di procedura penale) prevede all'articolo 1 che "gli animali in quanto esseri senzienti non sono cose, riceveranno una protezione speciale contro la sofferenza e il dolore, soprattutto quello causato direttamente o indirettamente dall'uomo". L'articolo 2, inoltre, emenda l'articolo 665 del codice civile aggiungendo un nuovo paragrafo in cui viene riconosciuta "la qualità di esseri senzienti agli animali". L'articolo 5, infine, inserisce un nuovo titolo nel codice penale rubricato "Dei delitti contro gli animali". In particolare, si segnala l'articolo 339 A, nella parte in cui prevede che "chiunque, con qualsiasi mezzo o procedura, maltratti un animale domestico, addomesticato, selvatico vertebrato o vertebrato esotico, causandone la morte o lesioni che ne compromettano gravemente la salute o l'integrità fisica, incorrerà in una pena detentiva da dodici a trentasei mesi e in una speciale interdizione da uno a tre anni per l'esercizio di una professione".

La Corte Suprema di Giustizia del Costa Rica, a partire dagli anni Novanta⁹⁹, ha iniziato ad occuparsi del tema della tutela dell'ambiente e, nello specifico, della protezione degli animali. In seguito, i giudici costituzionali sono giunti ad affermare l'esistenza di un divieto di maltrattamento degli animali¹⁰⁰. Le disposizioni poste a fondamento delle pronunce in esame sono: l'articolo 50 comma 2 della Costituzione, in cui si afferma che "tutte le persone hanno diritto a un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato e sono legittimate a denunciare gli atti che violano questo diritto e a chiedere il risarcimento del danno causato" e il comma 3 del medesimo articolo in cui si stabilisce che "lo Stato garantirà, difenderà e conserverà questo diritto; la legge determinerà le responsabilità e le relative sanzioni". Più in generale, la Corte ha stabilito che il diritto a un ambiente sano, consacrato dalle disposizioni poc'anzi citate, impone di proteggere tutte le risorse naturali esistenti sulla terra, dall'aria, all'acqua, alla flora e alla fauna. Gli animali, pertanto, devono essere protetti dalle "sofferenze, dai maltrattamenti, dagli atti crudeli" anche se "il dovere di protezione del benessere animale può essere limitato per dei motivi legati all'alimentazione umana, agli esperimenti medici e alla tradizione, i quali devono essere tutti analizzati caso per caso a seguito di un bilanciamento degli interessi in gioco".

Altrettanto importanti sono le numerose sentenze della Corte costituzionale colombiana. A partire dal principio di tutela dell'ambiente sancito dalla Costituzione¹⁰¹, i giudici hanno ricavato l'esistenza del "dovere costituzionale di protezione degli animali", in quanto esseri senzienti capaci di provare

⁹⁹ C.S., Costa Rica, sentenze n.1993-3705 e n.1995-5893.

¹⁰⁰ C.S., Costa Rica, sentenza n. 2016-13553.

¹⁰¹ L'Articolo 79 della Costituzione colombiana afferma che "ogni individuo ha diritto ad un ambiente sano. La legge garantirà la partecipazione della comunità alle decisioni che possono riguardarla. È dovere dello Stato proteggere la diversità e l'integrità dell'ambiente, conservare le aree di particolare importanza ecologica e promuovere l'educazione per il raggiungimento di questi fini". L'articolo 80, inoltre, stabilisce che "lo Stato pianifica la gestione e l'uso delle risorse naturali al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile, la conservazione, il ripristino o la sostituzione. Inoltre, deve prevenire e controllare i fattori di degrado

dolore e sofferenza¹⁰². Sempre in Colombia, sulla necessità di proteggere gli animali ha avuto modo di esprimersi anche la Corte Suprema di Giustizia (STC 4360/2018¹⁰³).

Di notevole importanza è anche una recente sentenza della Corte costituzionale dell'Ecuador (253-20-JH/22). Il ragionamento della Corte (paragrafo 54 ss.) prende le mosse dal Preambolo della Costituzione, in cui si afferma

ambientale, imporre sanzioni legali e chiedere il risarcimento dei danni causati. Collaborerà anche con altre nazioni nella protezione degli ecosistemi situati nelle aree di confine”.

¹⁰² Nella sentenza T-095/16 della Corte costituzionale colombiana si legge che “dal concetto di ambiente, dal dovere di tutelare la diversità della flora e della fauna, dal dovere di tutelare le risorse naturali e dal valore della dignità umana come fondamento delle relazioni tra gli esseri umani e di questi con la natura e con gli esseri senzienti, se ne può ricavare un dovere costituzionale di tutela del benessere animale che trova il suo fondamento anche nel principio di solidarietà. Esiste quindi un dovere costituzionale previsto dalla cosiddetta Costituzione ecologica di garantire il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ma questo dovere non è assoluto e ammette eccezioni”. La protezione dell’ambiente non può che ricomprendere anche la tutela degli animali (un discorso analogo può essere fatto per le piante e per tutte le altre componenti della natura). Discende quindi dalla Costituzione il divieto di maltrattare gli animali e di mettere in atto tutti quei comportamenti che possano arrecare loro sofferenze. Anche in questa pronuncia i giudici si soffermano a lungo sul fatto che gli animali e le piante, proprio come gli uomini, possono provare dolore e sofferenza. Altre interessanti pronunce della stessa Corte sul tema sono: la T-411 del 1992 (in cui si legge che “l’ambiente è un diritto costituzionale fondamentale per l’uomo, poiché senza di esso la vita stessa sarebbe in pericolo mortale (...) l’inquinamento dei fiumi e dei mari, la progressiva scomparsa della fauna e della flora sono questioni così vitali da meritare l’attenzione di tutta la popolazione mondiale”); la T-035 del 1997 (in cui si afferma che “il proprietario deve garantire la vita, la salute e il benessere degli animali, impegnandosi a prendersi cura delle esigenze di alimentazione, toelettatura, mobilità e cure mediche di cui un animale ha bisogno per tutelare la propria integrità fisica”); la T-760 del 2007 (dove i giudici osservano che “le risorse della natura non sono più a disposizione arbitraria di donne e uomini, ma a loro cura. La Costituzione, naturalmente, non riduce la tutela dell’ambiente o di una qualsiasi delle sue componenti a una visione liberale, in virtù della quale gli esseri umani possono disporre a loro piacimento di altri esseri viventi o di risorse naturali ma esistono precisi doveri per l’uomo nel suo rapporto con la natura”); la C-666 del 2010 (in cui si stabilisce molto chiaramente che “una concezione complessiva dell’ambiente ci costringe a concludere che gli elementi che lo compongono comprendono anche gli animali, che fanno parte della nozione di fauna, che, a sua volta, è compresa nell’ambito della nozione di risorse naturali. L’inclusione degli animali all’interno del concetto di ambiente si basa sul ruolo che essi svolgono nello sviluppo della vita umana”). S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/609>, 4/2018, 6, si è occupata della giurisprudenza colombiana in materia di tutela degli animali. L’autrice osserva che “la Corte interpreta la Costituzione in modo sistematico, assiologico e finalista, deducendo il concetto di costituzione ecologica da 34 disposizioni costituzionali”.

¹⁰³ Su tale pronuncia si sofferma S. BAGNI, *op. cit.*, 8. Secondo l’autrice “la Corte sostiene che l’ordinamento sta compiendo il passaggio da una visione antropocentrica del diritto all’ambiente (“*homomensura autista antropocentrismo*”) a una “ecocentrica antropica”. La decisione è basata sul principio costituzionale di solidarietà, declinato sia nei confronti della natura sia nei confronti delle generazioni future. I giudici, nota sempre l’autrice, “si appellano alla tutela del prossimo che è alterità, e la sua essenza sono le altre persone che abitano il pianeta, incluso le altre specie animali e vegetali e i soggetti non ancora nati”. Nella sentenza vengono ricordati alcuni importanti principi in tema di tutela dell’ambiente: il principio di precauzione, di equità intergenerazionale e di solidarietà tra uomo e natura. L’autrice aggiunge che la sentenza potrebbe essere letta anche come espressione “di un *trend* attuale verso il recupero di principi etici e morali come quelli di solidarietà, fraternità e compassione”.

che “alla natura, la *Pacha Mama*, di cui facciamo parte e che è vitale per la nostra esistenza”, e dall'articolo 83 comma sei, in cui si stabilisce che “è dovere e responsabilità delle ecuadoriane e degli ecuadoriani rispettare i diritti della natura, preservare un ambiente sano e utilizzare le risorse naturali in modo razionale e sostenibile”¹⁰⁴. Nel proseguo della sentenza i giudici si soffermano su ciò che più interessa ai fini di questa tesi, ovverosia la tutela degli animali. Nella pronuncia si legge che la protezione della Natura, che dev’essere considerata un vero e proprio soggetto di diritto, passa non solo attraverso la tutela delle piante e degli animali, definiti “fattori biotici”, ma anche attraverso il rispetto dei cosiddetti “fattori abiotici”, in quanto anche questi ultimi sono parte integrante della Natura. I giudici ricordano anche che “il diritto nella modernità è stato caratterizzato da un marcato antropocentrismo, in ragione del quale l'essere umano è stato considerato come il centro di ogni espressione giuridica. Questo approccio è stato accompagnato da un evidente specismo attraverso il quale gli esseri umani hanno negato, in misura maggiore o minore, la protezione degli animali e delle altre specie della Natura”. Al tempo stesso la Corte precisa che questo ragionamento non implica affatto l’equiparazione degli animali agli uomini. Dopodiché i giudici costituzionali si soffermano su una nozione che, alla luce di quanto detto nei precedenti paragrafi, risulta di fondamentale importanza in tema di tutela degli animali e cioè la senzietà. A tal proposito si ricorda che “un altro modo di classificare

¹⁰⁴ Già durante i lavori dell’Assemblea costituente ecuadoriana erano emerse posizioni favorevoli al riconoscimento espresso, nel testo costituzionale, della tutela degli animali. Il testo vigente non contiene simili disposizioni ma la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che la tutela degli animali è un principio da considerarsi ricompreso all’interno della più ampia nozione di tutela ambientale. In proposito si veda: A. ACOSTA, *¿Tienen derechos los animales?*, in *La Insignia*, 10 gennaio, 2008; A. ACOSTA, E. MARTINEZ, *El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo*, Quito, 2009; A. ACOSTA, E. MARTINEZ, *Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible*, in S. BAGNI, *Come governare l’ecosistema? - How to govern the ecosystem? - ¿Como gobernar el ecosistema?*, Bologna, 2018, 13 ss.

i soggetti di diritto è in base alla loro sensibilità, cioè in base al fatto che abbiano o meno la capacità di percepire e rispondere a stimoli esterni o interni”. Tutte le componenti della Natura, infatti, hanno la capacità di percepire e rispondere agli stimoli provenienti dal loro ambiente. Tale capacità viene chiamata dai giudici “reattività biologica o senzietà in senso generale o ampio”.

La Corte, nella parte finale della sentenza, redige un vero e proprio catalogo dei diritti degli animali: diritto di esistere (par. 111); diritto a non essere cacciato, pescato, catturato, raccolto, estratto, detenuto, trafficato, commerciato o scambiato (par. 112); diritto al libero sviluppo del proprio comportamento animale (par. 113); diritto alla libertà (par. 119); diritto all'alimentazione secondo le esigenze nutrizionali della propria specie; diritto ad avere quantità di cibo e acqua per rimanere in salute (par. 137); diritto a vivere in armonia (par. 119); diritto alla salute (par. 119); diritto all'*habitat* (par. 119); diritto di pretendere i propri diritti dalle autorità competenti (par. 121); diritto all'integrità fisica, mentale e sessuale (par. 133); diritto a vivere in un ambiente adatto a ciascuna specie con adeguate condizioni di riparo e di riposo (par. 137); diritto alla vita in un ambiente privo di violenza, nonché in un ambiente libero da crudeltà, paura e angoscia (par. 137).

La giurisprudenza della Corte ecuadoriana è assai ricca e in essa si possono rinvenire anche altre interessanti pronunce¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Altre importanti pronunce della Corte costituzionale ecuadoriana sulla tutela degli animali sono: la 1149-19-JP/21, dove si afferma che “gli esseri umani non dovrebbero essere l'unico soggetto di diritto, né il centro quando si parla di protezione dell'ambiente. Al contrario, pur riconoscendo le specificità e le differenze, la complementarità tra gli esseri umani e le altre specie viventi è evidente in quanto l'uomo non potrebbe sopravvivere senza di esse”; la 22-18-IN/21, in cui si legge che la natura è un “insieme interconnesso, interdipendente e indivisibile di elementi biotici e abiotici (ecosistemi), ossia una comunità di vita dove gli elementi che la compongono, compresa la specie umana, sono collegati e dove ciascuno ha una funzione o un ruolo”; la 1185-20-JP/21, dove i giudici osservano che “la Natura è un soggetto complesso che deve essere studiato in una prospettiva sistemica e le sue particolari componenti o manifestazioni possono essere veri e propri titolari di diritti”. Si vedano anche le seguenti sentenze: 057-12-EP2015; 2167-21-EP/21; 017-12-SIN-CC, tutte relative alla tutela dell'ecosistema delle isole Galapagos. Rilevante è anche la sentenza 09171-2015-0004 sulla pesca illegale di squali. Si veda, infine,

Degno di nota è anche quanto affermato dalla Corte interamericana dei diritti umani¹⁰⁶ (OC 23/17). Anche in questo caso la protezione degli animali viene fatta discendere dal più ampio e generale principio della tutela dell'ambiente. Nella pronuncia del 2017 si legge che “la Corte ritiene importante sottolineare che il diritto a un ambiente salubre tutela tutte le componenti dell'ambiente, quali foreste, fiumi, mari e altre ancora. Si tratta di proteggere la natura e l'ambiente non solo per l'utilità che possono avere per gli esseri umani o per gli effetti che il loro degrado potrebbe causare su altri diritti umani, come la salute, la vita o l'integrità fisica, ma anche per la loro importanza in sé”. Pertanto – concludono i giudici – la natura è, a tutti gli effetti, un soggetto di diritto.

Meritano attenzione anche due sentenze pronunciate in Argentina¹⁰⁷. Nel 2018 la Camera federale della Cassazione penale di Buenos Aires¹⁰⁸ ha riconosciuto a Sandra, un orango dello zoo cittadino, lo *status* di soggetto di diritto in quanto “persona non umana illegalmente privata della sua libertà”¹⁰⁹. Nel 2016 il Tribunale di Mendoza¹¹⁰ ha statuito che “lo scimpanzé

la sentenza pronunciata dalla Corte provinciale di Loja il 30 marzo 2011 (caso *Loja vs Río Vilcabamba*) in cui viene espressamente riconosciuta la soggettività giuridica della natura e, quindi, anche degli animali. Proprio su quest'ultima pronuncia S. BAGNI, *op. cit.*, 2, osserva che “ per la prima volta viene data diretta applicazione all'art. 71 cost. sui diritti della Natura, a difesa del diritto al rispetto del ciclo vitale di un fiume, minacciato dai lavori di scavo di una nuova arteria stradale provinciale. L'azione di protezione viene proposta su iniziativa di due cittadini stranieri residenti nell'area, sulla base della legittimazione universale riconosciuta dall'ordinamento per l'esercizio di azioni costituzionali”. Dalla lettura di tutte queste pronunce risulta evidente che il riconoscimento della soggettività giuridica della natura sia ormai divenuto, da un punto di vista giuridico, uno strumento fondamentale per proteggere gli animali.

¹⁰⁶ La Corte interamericana dei diritti umani è stata costituita con la Convenzione americana dei diritti umani. La Convenzione è entrata in vigore nel luglio del 1978 e la Corte ha iniziato a svolgere le sue funzioni nel 1979. Essa è composta da 7 giudici nazionali provenienti dai vari Stati membri. La Corte ha fondamentalmente due funzioni, una contenziosa e una consultiva. Con la funzione contenziosa la Corte determina se uno Stato membro ha violato le disposizioni della Convenzione; con la funzione consultiva, invece, la Corte fornisce pareri su questioni poste dagli Stati membri.

¹⁰⁷ Entrambe le sentenze poc'anzi esaminate sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e dei Diritti umani dell'Argentina (<https://www.argentina.gob.ar/justicia>).

¹⁰⁸ *Camara federal de Casacion penal, Capital federal, Ciudad autónoma de Buenos Aires, Orangutana Sandra, recurso de cadación, habeas corpus*, 18 dicembre 2014.

¹⁰⁹ Della vicenda dell'orango Sandra si è occupata L. BATTAGLIA, *I diritti degli animali. Considerati in relazione al progresso sociale con un'appendice bibliografica*, Napoli, 2015, 41 ss.

¹¹⁰ *Poder Judicial Mendoza, Presentación efectuada por A.F.A.D.A respecto del chimpancé “Cecilia”- sujeto no humano*, 3 novembre 2016.

Cecilia, in quanto essere senziente, è un soggetto di diritto, una persona giuridica non umana che gode delle garanzie previste dalla legge in favore degli esseri umani”¹¹¹. Viene infatti affermato che “gli esperti del settore concordano all'unanimità sulla vicinanza genetica che gli scimpanzé hanno con gli esseri umani e aggiungono che gli scimpanzé hanno la capacità di ragionare, sono intelligenti, hanno autoconsapevolezza, hanno manifestazioni di dolore, fabbricano e usano strumenti per procurarsi il cibo o risolvere semplici problemi della vita quotidiana”. I primati – come risulta dalla letteratura scientifica – sono dotati di capacità di astrazione e sono in grado di provare sentimenti ed emozioni. Gli studiosi hanno avuto modo di osservare alcune scimmie mentre si accarezzavano affettuosamente tra loro. Al tempo stesso alcuni di questi esemplari sono capaci di ingannare i loro simili (o anche altri animali). Sulla base di tutte queste considerazioni i giudici affermano che gli scimpanzé sono senza dubbio esseri senzienti e, pertanto, godono di tutta una serie di diritti fondamentali che l’uomo ha l’obbligo di rispettare. Assai interessante è quanto si legge nella parte finale della sentenza dove viene stilato un breve catalogo dei diritti di cui godono gli animali. Anche in questo caso la Corte precisa, con estrema chiarezza, che permangono importanti differenze tra uomini e animali¹¹².

Dall’esame di queste pronunce risulta evidente che, in area sudamericana, la protezione degli animali assume certamente un valore molto importante. D’altra parte, è anche vero che le Costituzioni di questi paesi non presentano

¹¹¹ Della vicenda dello scimpanzé Cecilia si è occupato J.-P. MARGUENAUD, *La donna scimpanzé Cécilia, prima animale riconosciuto come persona giuridica non umana*, in *Revue semestrielle de droit animalier*, 2/ 2016, 15 ss.

¹¹² Si noti infine che l’articolo 41 della Costituzione argentina prevede che “tutti gli abitanti godono del diritto ad un ambiente sano, equilibrato, adatto allo sviluppo umano e alle attività produttive per soddisfare i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future (...) le autorità provvedono alla tutela di tale diritto, all'uso razionale delle risorse naturali, alla conservazione del patrimonio naturale e culturale e della diversità biologica, nonché all'informazione e all'educazione ambientale”. Anche questa disposizione gioca un ruolo importante nell’ambito della tutela degli animali.

disposizioni specifiche dedicate agli animali. Tali Carte fondamentali, infatti, non sono state esaminate nel primo paragrafo di questo capitolo quando si è discusso delle Costituzioni che citano e menzionano espressamente gli animali. L'assenza di riferimenti espliciti al mondo animale non è da interpretarsi – e risulta evidente alla luce della giurisprudenza appena esaminata – come vuoto, lacuna, assenza o mancanza di tutela nei loro confronti. Al contrario, la protezione degli animali sembra costituire un valore fondamentale. Tutto ciò si può spiegare con il fatto che la tutela degli animali è un principio ricompreso nel più ampio e generale principio della tutela dell'ambiente. Ciò significa che la tutela dell'ambiente non può non imporre di tutelare anche gli animali che, dell'ambiente stesso, fanno parte. Alla luce di queste premesse, potrebbe sembrare superfluo dedicare disposizioni costituzionali alla tutela degli animali laddove sia presente una previsione, sempre di rango costituzionale, dedicata alla tutela dell'ambiente.

Spostandoci nel continente asiatico, molto interessante è la giurisprudenza indiana.

Nel 2014¹¹³ l'Alta Corte dello stato himalayano dell'Uttarakhand riconosce la soggettività giuridica della natura e, in particolare, degli animali che di essa sono parte integrante. Nel caso di specie la Corte è chiamata a pronunciarsi sui maltrattamenti e le sofferenze inflitti ai cavalli che sono costretti a trainare pesantissimi carretti al confine tra India e Nepal. La Corte, nel fare una lunghissima digressione attraverso la storia, cultura, filosofia e religione indiana, vuole dimostrare che il rispetto, la dignità e la protezione nei confronti degli animali, e della natura più in generale, sono valori presenti in India fin dai tempi più antichi. Nella sentenza si legge che “già nel 1500-

¹¹³ *Writ Petition PIL*, n. 43/2014.

1600 a.C. nelle *Isha-Upanishad*¹¹⁴ si professa che l'universo e le sue creature appartengono alla terra. Nessuna creatura è superiore a un'altra. Gli esseri umani non dovrebbero essere al di sopra della natura. Che nessuna specie invada i diritti e i privilegi delle altre specie". In questi testi sacri della religione induista si invoca la maledizione divina nei confronti degli uomini che si nutrono della carne degli altri animali. Nello *Yajur Veda*¹¹⁵ si afferma che chi rispetta e ama gli animali è degno del paradiso. L'*Atharva Veda*¹¹⁶ sottolinea il fatto che la terra è stata creata non solo per l'uomo ma anche per gli animali, come i mammiferi, i pesci e gli uccelli. Molto più tardi, il *Manusmriti*¹¹⁷ minaccia tremende punizioni divine per gli uomini che uccidono o maltrattano gli animali. Lo *Shrimad Bhagavatam*¹¹⁸ prevede la pena di morte per colui che abbia ucciso un animale. Secondo la *Yajunavalkya Smriti*¹¹⁹ "la persona malvagia che uccide animali sacri deve vivere nel fuoco dell'inferno per giorni pari al numero di peli sul corpo di quell'animale". Nei *Purana*¹²⁰ successivi uccidere animali e mangiare la loro carne venivano considerati peccati così gravi che né le preghiere, né i pellegrinaggi, né il bagno nei fiumi

¹¹⁴ *Isha-Upanishad* è il quarantesimo e ultimo *kaṇḍa* ("sezione") dello *Vājasaneyisaṃhitā*, inserito nello *Śukla Yajurveda* (*Yajurveda* bianco), ossia quel testo che la tradizione attribuisce al *rsi Yājñavalkya* (*rsi* è un sostantivo maschile che indica i "cantori ispirati" o "veggenti" degli inni sacri, detti *Veda*, che sono alla base della religione vedica, del Brahmanesimo e dell'Induismo).

¹¹⁵ *Yajur Veda* è una delle parti in cui sono suddivisi i *Veda*. Lo *Yajur veda* è a sua volta distinto in *Kṛṣṇa Yajur veda* (*Yajur veda* nero) e *Śukla Yajurveda* (*Yajur veda* bianco).

¹¹⁶ *Atharva Veda* è una delle parti in cui sono suddivisi i *Veda*. Il nome può essere reso come "Veda degli Atharvan". Gli *atharva* sono le formule propizie adoperate durante alcune cerimonie sacrificali della religione vedica. È noto anche come quarto *Veda*.

¹¹⁷ *Manusmriti*, ossia *Le leggi di Manu*. Si tratta di un *dharmasastra*, ossia uno dei trattati che raccolgono le regole del vivere umano secondo il *dharma*. L'opera è scritta in sanscrito ed è databile fra il II secolo a. C. e il II secolo d. C. Sebbene sia il risultato del lavoro di diversi autori viene attribuita dalla tradizione a Manu, mitico figlio di Brahma, capostipite dell'umanità.

¹¹⁸ *Shrimad Bhagavatam* è uno dei *Purana* (testi sacri della tradizione induista). È composto da 14.579 strofe divise in dodici sezioni o canti (*skandha*).

¹¹⁹ *Yajunavalkya Smriti* è uno dei tanti testi legati al *Dharma* dell'induismo. Composto in sanscrito, è datato tra il III e il V secolo d.C.

¹²⁰ Con il termine *Purana* si allude ai testi religiosi della letteratura indiana. Si tratta di una vera e propria "enciclopedia" dell'induismo.

sacri avrebbero potuto cancellarli. Il *Sanātana Dharma*¹²¹ invita i fedeli ad essere vegetariani (sebbene non lo considerasse un precetto religioso). Dopo questo lungo *excursus*, la Corte riprende il suo ragionamento affermando che gli animali sono senza dubbio esseri senzienti, dotati di intelligenza e capaci di provare emozioni e sentimenti (dolore, piacere, altruismo ma anche capaci di ingannare)¹²². Alla luce di tutte queste considerazioni, i giudici concludono che “gli animali hanno diritto alla vita e all'integrità fisica, all'onore e alla dignità, non possono essere trattati semplicemente come proprietà” e che – si legge sempre nella sentenza – “tutti gli animali hanno diritti come quelli che può avere una persona umana”.

¹²¹ *Sanātana Dharma* è un nome alternativo per indicare l'induismo. Viene spesso usato in sanscrito e in altre lingue indiane. Il termine denota l'insieme “eterno” o “assoluto” di doveri o pratiche a cui tutti gli indù sono tenuti, indipendentemente dalla classe, dalla casta o dalla setta.

¹²² I giudici insistono a lungo sulla nozione di senzietà degli animali ricordando, a più riprese, che gli animali sono in grado di provare piacere, dolore, sofferenza ed emozioni. Nella sentenza si legge che “gli elefanti sembrano piangere i loro morti. Si soffermano sul corpo di un membro della famiglia e sembrano provare dolore; gli elefanti africani hanno un rituale di sepoltura: coprono, infatti, i corpi dei parenti morti con foglie e terra. Gli elefanti mostrano grande interesse – alcuni scienziati suggeriscono che potrebbe anche essere rispetto – quando si imbattono nelle ossa di altri elefanti morti, esaminandole da vicino, con particolare attenzione al cranio e alle zanne. Allo stesso modo, le grandi scimmie rimangono vicine a un compagno morto per giorni”. Gli scienziati hanno osservato che alcuni elefanti sono in grado di ricordarsi, anche a distanza di molto tempo, delle offese ricevute dagli uomini. Essi sono anche in grado di vendicarsi. I giudici ricordano anche che gli scienziati hanno studiato il comportamento dei cuccioli di elefante. Alcuni di essi hanno dei veri e propri scoppi d'ira quando la madre nega loro il latte. Sempre nella stessa sentenza si legge che “i cani provano euforia in presenza dei loro proprietari (...) i delfini possono capire se un altro delfino, o un essere umano, è incinta, utilizzando il loro sonar per rilevare due battiti cardiaci distinti (...) i corvi hanno dimostrato di essere talentuosi risolutori di problemi e utilizzatori di strumenti”. I corvi sembrano essere animali molto intelligenti: in nuova Caledonia, durante un esperimento, un corvo è riuscito, dopo aver superato una serie di otto ostacoli, a piegare col becco un pezzo di alluminio e ad inserirlo all'interno di un gancio. Così facendo, il volatile è riuscito a raggiungere il cibo che gli scienziati avevano preparato per lui. Anche molte specie di pesci denotano straordinaria intelligenza: i delfini e i salmoni, senza nessun aiuto da parte di bussole o navigatori satellitari, riescono ogni anno a compiere lunghissime migrazioni. I giudici ricordano anche che alcuni uccelli “fingono di essere feriti per allontanare i predatori dai loro nidi. Scimpanzé e gorilla fanno finta di non notare il cibo desiderato se accompagnati da membri più dominanti della loro famiglia. I primati meno dominanti torneranno più tardi, non accompagnati, per raccogliere il cibo”. Gli animali sono anche capaci di altruismo: alcune scimmie sono state filmate dagli studiosi mentre aiutavano alcuni loro simili. Durante un esperimento scientifico una scimmia ha più volte rifiutato di prendere del cibo in quanto, ogni volta che lo faceva, un'altra scimmia posta nelle vicinanze veniva sottoposta ad una scossa elettrica. Alcuni delfini hanno salvato esseri umani che stavano affogando; le balene megattere hanno risposto alla chiamata di soccorso proveniente da altre specie animali attaccate da un branco di orche. Nelle situazioni di forte *stress* gli animali più sviluppati producono adrenalina, dilatano le pupille e aumentano notevolmente i battiti cardiaci. Tutte cose che, notoriamente, avvengono anche nell'uomo.

Dalla pronuncia appena esaminata emerge chiaramente che gli animali sono titolari di veri e propri diritti che l'uomo è tenuto a rispettare.

Per comprendere meglio il tema della soggettività giuridica degli animali – di massima importanza, come si è visto, al fine di garantire la loro tutela e protezione – è utile analizzare anche altre sentenze, sempre della stessa Corte, che si soffermano a lungo proprio su questo punto. Nel 2017 l'Alta Corte dello Uttarakhand¹²³ è chiamata a decidere su un ricorso proposto contro le attività di scavo e di costruzione lungo il fiume Gange, ritenute responsabili dell'inquinamento delle sue acque e, inoltre, di provocare consistenti danni alla flora e alla fauna che prospera lungo il corso d'acqua. Al tempo stesso – osservano i ricorrenti – queste attività sono dannose anche per l'uomo (le acque inquinate usate per irrigare i campi possono provocare malattie anche per gli esseri umani).

I giudici statuiscono che al fiume (ma più in generale alla Natura, intesa come l'insieme di tutti gli esseri viventi) deve essere riconosciuta la soggettività giuridica in modo tale che, tramite le persone umane che tutelano i suoi interessi, possano essere rispettati i suoi fondamentali diritti (come, osserva la Corte, avviene quando ad agire o essere citato in giudizio è un ente, ossia un soggetto del diritto diverso da una persona fisica). Di tali diritti il fiume Gange deve necessariamente godere in quanto essere vivente e parte integrante della Natura nel suo complesso. In realtà, prima di discutere dei diritti degli animali (o di altri esseri viventi facenti parte della Natura come, per l'appunto, il fiume Gange), i giudici osservano che, nel corso della storia (anche recente), non tutti gli esseri umani potevano essere titolari di diritti. Si afferma infatti che “sotto la legge romana uno schiavo non era una per-

¹²³ *Writ Petition (PIL)*, n. 126/2014. La sentenza è stata pronunciata il 20 marzo 2017.

sona. Non aveva diritto ad avere una famiglia. È stato trattato come un animale o un bene mobile. Anche nelle colonie francesi, prima dell'abolizione della schiavitù, gli schiavi non erano trattati come persone. Allo stesso modo, negli Stati Uniti, gli afroamericani non avevano diritti legali anche se non erano trattati come beni mobili”. Venendo poi al cuore della questione – e cioè se anche gli animali siano titolari di veri e propri diritti – il ragionamento della Corte prosegue sostenendo che “con lo sviluppo della società moderna si è affermata la concezione della soggettività giuridica al di là della categoria dell'essere umano”. Dopo aver confutato la tesi secondo cui soltanto l'uomo può godere di propri diritti, i giudici affermano, con estrema chiarezza, che i fiumi Gange e Yamuna e tutti i loro affluenti (sia che abbiano un flusso d'acqua continuo o che si tratti di torrenti dal flusso intermittente) sono veri e propri soggetti di diritto.

Nel 2015 la medesima Corte¹²⁴ riconosce la soggettività giuridica dei ghiacciai himalayani e dei numerosi fiumi che da essi hanno origine. Dopo aver messo in evidenza la ricchezza dell'ecosistema himalayano¹²⁵ (ma anche il fatto che le attività umane e l'inquinamento da esse prodotto lo stanno mettendo, ogni giorno di più, in pericolo con il rischio di un danno irreparabile), i giudici affermano che la persona giuridica, come la persona fisica, è dotata di diritti e di obblighi. Pertanto la Corte afferma, ancora una volta e con estrema chiarezza, che “i ghiacciai Gangotri e Yamunotri, i fiumi, i ruscelli, i rivoli, i laghi, l'aria, i prati, le valli, le giungle, le foreste, le zone umide, le praterie, le sorgenti e le cascate che da essi originano, sono soggetti di diritto”.

¹²⁴ *Writ Petition (PIL)*, n. 140/2015. La sentenza è stata pronunciata il 30 marzo 2017.

¹²⁵ Nella sentenza si legge che “la zona alpina dell'Himalaya costituisce un *habitat* unico ed è un magazzino di biodiversità, curiosità botaniche e pregiate erbe medicinali. La conservazione della sua biodiversità, in particolare delle specie che sono in immediato pericolo di estinzione, è una grande sfida per tutti i biologi del ventunesimo secolo”.

Un'altra fondamentale sentenza, sempre sulla tutela degli animali, è stata pronunciata dalla Corte Suprema indiana nel 2014¹²⁶. I giudici sono stati chiamati ad occuparsi della compatibilità, con le disposizioni costituzionali e le leggi in materia di tutela degli animali, di taluni spettacoli tradizionali indiani, come il *Jallikattu*, tipico dello Stato del Tamil Nadu, e le corse tra carri trainati da buoi (*bullock-cartraces*) che, ogni anno, si tengono nello Stato del Maharashtra¹²⁷. I giudici affermano che “il dovere principale delle persone responsabili o che si prendono cura dell'animale è garantire il benessere dell'animale. Benessere significa sentirsi a proprio agio, sani o felici. Costringere il toro e trattenerlo ed esporlo per un certo numero di ore al sole cocente, non rappresenta il benessere dell'animale”. Senza considerare che, durante queste esibizioni, i tori vengono trascinati all'interno dell'arena mediante funi agganciate alle loro narici provocando agli animali un dolore insopportabile. Risulta inoltre chiaro che simili spettacoli violano la Sezione 3¹²⁸ della legge *PCA*¹²⁹, la più importante legge indiana sulla tutela degli animali che si pone l'obiettivo di dare attuazione alle previsioni costituzionali di cui ci siamo occupati in precedenza.

Uno dei passaggi più importanti della sentenza sottolinea la nozione di senzietà e dignità di tutti gli esseri viventi, animali compresi. Secondo la

¹²⁶ *Animal Welfare Board of India vs A. Nagaraja & Ors.*, SCC 547, 7 maggio 2014.

¹²⁷ *Jallikattu* deriva da “*jalli*” (che significa “monete”) e “*kattu*” (che significa “sacchetto”) perché, un tempo, la sfida consisteva nel cercare di strappare un portamonete dalle corna del toro. Oggi, invece, bisogna cercare di rimanere aggrappati alla gobba della bestia imbizzarrita per un certo periodo di tempo. I tori, infatti, corrono a tutta velocità e sembrano letteralmente impazziti a causa della crudeltà che vengono loro inflitte (mordere la coda, tagliare le orecchie, ubriacare l'animale, pungolarlo con sbarre di ferro, infilargli peperoncino negli occhi o nell'ano). La tradizione si celebra a gennaio durante le feste religiose di *Pongal*, festività legata alla venerazione del raccolto e degli animali da soma. Spesso si verificano incidenti (17 morti e 1100 feriti dal 2010 al 2014). Frequenti, da novembre a maggio, sono anche le corse di carri trainati da buoi.

¹²⁸ La terza sezione della legge *PCA* afferma che “sarà dovere di ogni persona che ha la cura o la custodia di un animale adottare tutte le misure ragionevoli per garantire il benessere di tale animale e prevenire l'inflizione a tale animale di dolore o sofferenza inutili”.

¹²⁹ *The prevention of cruelty to animals act*, del 1960 – nota come *PCA* – è la legge indiana sulla prevenzione e il contrasto della crudeltà verso gli animali. Essa si pone l'obiettivo di dare attuazione alle disposizioni costituzionali.

Corte “le sezioni 3 e 11 e le altre disposizioni correlate devono essere intese e lette insieme all'articolo 51A(g)¹³⁰ della Costituzione che impone a ogni cittadino il dovere fondamentale di avere compassione per gli esseri viventi. Il Parlamento, recependo l'articolo 51A, lettera g con la legge *PCA*, ha nuovamente ribadito i doveri fondamentali dell'essere umano nei confronti di ogni essere vivente, e quindi anche nei confronti dei tori”.

La Corte, nella lunghissima sentenza, ha modo di soffermarsi anche sulla possibilità – tutt'altro che remota – che possano insorgere conflitti tra il principio di tutela degli animali e gli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione come, ad esempio, la libertà religiosa. Il Parlamento – osservano i giudici – “ha riconosciuto i diritti degli animali, ovviamente, senza sacrificare l'interesse degli esseri umani”. La Corte riconosce espressamente che la tutela degli animali deve essere bilanciata con altri diritti fondamentali di rango costituzionale come la libertà religiosa e la libertà di ricerca scientifica.

Nella parte finale della sentenza la Corte ricorda anche che l'articolo 21¹³¹ della Costituzione tutela la vita in tutte le sue forme. Pertanto il rispetto degli animali passa anche attraverso questa disposizione. Non si può certo pensare che la parola “vita” sia stata impiegata esclusivamente in riferimento all'esistenza umana.

La giurisprudenza della Corte Suprema indiana in materia di tutela degli animali è, senza dubbio, molto ricca e ci sono anche altre pronunce che meritano di essere prese in considerazione. Nel 2005¹³² la Corte ha affermato

¹³⁰ L'articolo 51 A (g) della Costituzione indiana – di cui si è trattato nel primo paragrafo di questo capitolo – afferma che ogni cittadino ha il dovere di “proteggere e migliorare l'ambiente naturale, comprese le foreste, i laghi, i fiumi e la vita selvaggia, e avere compassione per le creature viventi”.

¹³¹ L'articolo 21 della Costituzione indiana – di cui si è trattato nel primo paragrafo di questo capitolo – afferma che “nessuna persona può essere privata della vita o della libertà personale se non secondo la procedura stabilita dalla legge”.

¹³² *Stato del Gujarat vs Mirzapur, Moti, Kureshi, Kassab, Jamat & Ors*, 26 ottobre 2005.

che “il concetto di compassione per le creature viventi sancito dall’Articolo 51A (g) si basa sul *background* del ricco patrimonio culturale dell’India, la terra di Mahatama Gandhi¹³³, Vinobha¹³⁴, Mahaveer¹³⁵, Buddha¹³⁶ e Nanak¹³⁷. Nessuna religione o libro sacro in nessuna parte del mondo insegna o incoraggia la crudeltà nei confronti degli animali”. Le religioni, pur molto diverse tra loro, sono tutte accomunate dal rispetto verso gli animali. Si tratta, a detta dei giudici, di valori condivisi a livello universale di cui l’uomo non dovrebbe mai dimenticarsi. Nel 2022¹³⁸ la Corte ha osservato che “il conflitto uomo-fauna selvatica sta rapidamente diventando una minaccia critica per la sopravvivenza di molte specie in via di estinzione, come il bufalo selvatico, gli elefanti, la tigre, il leone”. Le specie in via di estinzione sono in pericolo non solo per cause naturali ma soprattutto per i comportamenti adottati dall’uomo. L’inquinamento dei terreni e delle acque, oltre alla deforestazione, sono le principali minacce per questi animali. Nel 2013¹³⁹, infine, la Corte ha affermato che l’uomo deve rispettare tutte le specie animali, in particolare quelle in via di estinzione. Esse hanno diritto, proprio come l’uomo, a vivere su questa terra. La Corte sottolinea che nessun essere umano può arrogarsi il diritto di far sparire per sempre dal pianeta questi animali. È sempre doveroso ricordare, al tempo stesso, che la presenza di disposizioni costituzionali e di leggi volte a tutelare gli animali e a garantire il loro benessere, oltre alla copiosa giurisprudenza in materia appena vista, non impedisce

¹³³ Ghandi è stato un noto politico, filosofo e avvocato indiano. Ha condotto le sue battaglie per l’indipendenza dell’India seguendo i principi della disobbedienza civile di massa e della non violenza.

¹³⁴ Vinobha è uno dei più noti discepoli di Gandhi.

¹³⁵ Mahaveer è considerato il fondatore del *jiainismo*. Di lui si hanno poche notizie. Visse tra il quinto e sesto secolo A.C. conducendo, come riportano le cronache, una vita da asceta.

¹³⁶ Buddha fu un monaco, filosofo, mistico e asceta indiano – vissuto, secondo la tradizione, tra il 566 a.C. e il 486 a. – dai cui insegnamenti ha preso vita il Buddhismo.

¹³⁷ Nanak fu un mistico indiano, fondatore del *sikhismo*. Visse, secondo la tradizione, tra il 1400 e il 1500.

¹³⁸ *Godavarman Thirumulpad vs Union Of India & Ors*, 13 febbraio 2022.

¹³⁹ *Centre for Environmental Law World Wide Fund – India vs Union of India and Others*, 20 ottobre 2013.

il verificarsi, ogni anno, di una vera e propria strage di animali, vittime di investimenti mortali lungo la rete ferroviaria indiana¹⁴⁰.

Tornando nel continente americano interessanti pronunce sono presenti anche nella giurisprudenza statunitense¹⁴¹. Prima di analizzare nel dettaglio

¹⁴⁰ Sugli animali vittime di investimenti lungo la rete ferroviaria indiana esiste un reportage del 4 febbraio 2024, realizzato dalla redazione del quotidiano *online* “Il Post”, intitolato *In India le bestie hanno un grosso problema* (reperibile all’indirizzo <https://www.ilpost.it/2023/04/06/india-ferrovia-treni-bestie>). Gli autori affermano che “ogni anno in India migliaia di animali da allevamento che pascolano vicino ai binari ferroviari vengono investiti e uccisi dai treni. Gli incidenti sono legati perlopiù alla mancanza di barriere che separino prati e campi dai binari, cosa che oltre a provocare la morte del bestiame causa danni ai treni e ritardi nella loro circolazione. Non è una questione nuova, ma negli ultimi tempi è stata trattata di frequente sulla stampa locale: con l’introduzione di modelli di treni progettati per raggiungere velocità più elevate il problema sembra essersi aggravato, e dopo una serie di incidenti il governo indiano ha cominciato a prendere qualche provvedimento”. Nel 2022 in India sono stati investiti e uccisi dai treni più di 13mila animali, tra cui mucche e bufali: il 24 per cento in più rispetto al 2019. A fine marzo un nuovo modello di treno, chiamato *Vande Bharat Express*, si è scontrato con alcuni animali vicino a New Delhi durante un collaudo. Lo scorso 7 ottobre “un treno dello stesso modello investì una mucca vicino alla stazione di Anand, nello stato occidentale del Gujarat, mentre il giorno prima un altro *Vande Bharat* aveva ucciso quattro bufali ad Ahmedabad, a pochi chilometri di distanza, subendo danni alla parte frontale. Anche il guasto ai freni di un treno che stava effettuando il suo primo viaggio in direzione della capitale Delhi nel 2019 fu imputato al possibile investimento di bestiame lungo la linea ferroviaria”. L’alto numero di incidenti è dovuto al fatto che in India le persone sono abituate a far pascolare i propri animali in prati e campi vicino ai binari che, spesso, non sono rialzati né protetti da recinzioni né adeguatamente segnalati. Gli animali, pertanto, possono attraversare facilmente i binari per spostarsi durante il pascolo ma con il rischio di essere investiti e uccisi dai treni (che mediamente nel paese viaggiano tra i 120 e i 160 chilometri orari). Negli ultimi trent’anni nella zona di Palakkad, al confine fra gli stati di Kerala e Tamil Nadu, sono stati investiti circa 25 elefanti. Il ministro indiano per le Ferrovie, Ashwini Vaishnaw, sostiene che “i treni più vecchi non risentano troppo di questi episodi, e che anche quelli nuovi siano progettati per resistere a incidenti di questo tipo, sebbene in vari casi siano stati necessari interventi di manutenzione anche importanti”. Vaishnaw crede comunque che costruire barriere sia un intervento indispensabile per evitare che il bestiame continui a essere investito. Senza le barriere il problema potrebbe peggiorare ulteriormente, visto che nei prossimi anni è previsto che comincino a essere usati treni progettati per viaggiare fino a 200 chilometri orari. Di recente comunque nelle aree in cui si sono verificati più incidenti è iniziata la costruzione di barriere o di muri. A gennaio è stata installata la prima porzione di una barriera di metallo sulla linea che collega Mumbai ad Ahmedabad, lunga in totale più di 620 chilometri: costerà indicativamente l’equivalente di 27,5 milioni di euro e stando a quanto ha riferito un portavoce della rete ferroviaria locale dovrebbe essere completata entro 4 o 5 mesi. Alcuni, tuttavia, sostengono che installare barriere lungo tutta la rete ferroviaria nazionale sia troppo complicato e dispendioso. In realtà – si legge nel reportage – “far pascolare i propri animali lungo i binari è già sanzionato dalle leggi vigenti con una pena fino a sei mesi di carcere, ma come osserva *BBC News*, non sembra essere un deterrente. Un’altra possibilità è avviare campagne di sensibilizzazione fra i pastori per convincerli a far pascolare gli animali altrove, in modo da limitare gli incidenti, come stanno facendo nell’area di Mumbai gli agenti della *Railway Protection Force*, un corpo di polizia che si occupa del controllo e della sicurezza delle ferrovie in India”. Ad ogni modo il numero di incidenti mortali di cui sono vittime gli animali in India è senza dubbio ancora troppo elevato. Alla luce sia delle disposizioni costituzionali sia della giurisprudenza poc’anzi esaminata è necessario un tempestivo intervento del Governo. Non si dovrà trattare solo di un’azione repressiva per far rispettare le leggi vigenti ma sarà indispensabile costruire protezioni adeguate lungo i binari, installare la relativa segnaletica e sensibilizzare la popolazione (spesso poco informata su questi fatti).

¹⁴¹ Sulla tutela degli animali nella giurisprudenza statunitense si veda: D. KRAVETS, *Law, disorder, civilization and discontents*, in <http://arstechnica.com/tech-policy/2016/01/judge-says-monkey-cannot-own->

le sentenze è importante premettere che, contrariamente a quanto visto nella giurisprudenza sudamericana e indiana, in cui gli animali non sono considerati titolari di veri e propri diritti soggettivi. È vero, da un lato, che la giurisprudenza statunitense ha mostrato attenzione e sensibilità riguardo al benessere degli animali ma, dall'altro, l'orientamento prevalente è quello, almeno per adesso, di non riconoscere, in capo agli animali, la titolarità di diritti soggettivi.

In sintesi – e questa è differenza appare molto importante – più che di diritti degli animali si parla di obblighi degli uomini nei loro confronti. Obblighi che – ed è bene precisarlo – sono comunque finalizzati ad impedire tutti quei comportamenti che possono arrecare sofferenze agli animali. Si tratta dunque di una concezione di benessere animale spiccatamente antropocentrica. In un caso, noto come *Tommy and Kiko*, la Corte d'Appello dello Stato di New York nel 2018¹⁴² ha stabilito che lo scimpanzé non è, da un punto di vista giuridico, una persona (nel senso di essere umano) e, pertanto, non può godere della protezione garantita dall'*habeas corpus* (principio posto a garanzia delle limitazioni della libertà personale). Riepilogando sinteticamente i fatti, “due scimpanzé adulti sono stati confinati dai loro proprietari in piccole gabbie rispettivamente in un magazzino e in un negozio di cemento in un'affollata zona residenziale”. A questo punto il giudice, per poter decidere, si chiede se il principio dell'*habeas corpus* possa essere applicato anche agli animali diversi dall'uomo. A questo interrogativo i giudici

copyrightto-famous-selfies, 2016; H. SMITH, *Can Monkey Who Took Grinning Self-Portrait Claim Copyright?*, in <http://metro.co.uk/2011/07/14/can-monkey-who-took-grinning-self-portrait-claim-copyright-77773>, 2011.

¹⁴² *Nonhuman Rights Project, Inc., on Behalf of Kiko, Appellant, vs Carmen Presti et al., Respondents, State of New York Court of Appeals*, 8 maggio 2018. Per un commento a questa pronuncia si veda: C. SIEBERT, *Should a Chimp Be Able to Sue its Owners?*, in <https://www.nytimes.com/2014/04/27/magazine/the-rights-of-man-and-beast.html>, 2014; A. PETERS, *Liberté, Égalité, Animalité: Human–Animal Comparisons in Law*, in 5 *TEL. 1*, 2016, 44 ss.

di primo grado hanno risposto, come osserva la Corte d'Appello, che “lo statuto dell'*habeas corpus* non definisce il termine persona, ma i dizionari ci insegnano che il significato della parola si estende a qualsiasi entità riconosciuta dalla legge che possiede la maggior parte dei diritti e dei doveri di un essere umano”. Gli scimpanzé, pertanto, non possono essere considerati persone in quanto non possono assumere obbligazioni giuridiche né sono ritenuti, da un punto di vista legale, responsabili delle loro azioni. Per questi motivi – prosegue la Corte – è stata rigettata in primo grado la domanda dei ricorrenti, secondo i quali, invece, “la capacità di assumersi un dovere legale o una responsabilità legale non dovrebbe essere determinante per il diritto all'*habeas corpus*” in quanto ai bambini e alle persone incoscienti non viene negato il riconoscimento di questo diritto, pur non potendo concludere un contratto né essere chiamati a rispondere delle proprie azioni. La Corte d'Appello conferma la decisione impugnata, pur ricordando “che gli scimpanzé hanno capacità cognitive avanzate, tra cui la capacità di ricordare il passato e pianificare il futuro, la capacità di autoconsapevolezza e di autocontrollo e la capacità di comunicare attraverso il linguaggio dei segni”. Gli scimpanzé sono animali molto intelligenti: essi, infatti, sono in grado di costruire strumenti per catturare gli insetti, di riconoscersi negli specchi, nelle fotografie e nelle immagini televisive. Si consideri inoltre che condividono il 96% del loro DNA con gli esseri umani.

Tuttavia gli scimpanzé, secondo i giudici, non sono persone (nel senso di esseri umani) ma animali diversi dall'uomo e, per questa ragione, non è possibile applicare loro il principio dell'*habeas corpus*.

In un'altra importante pronuncia la Corte Suprema dello Stato di New York nel 2015¹⁴³ si chiede se il principio dell'*habeas corpus* possa essere applicato a Hercules e Leo, due scimpanzé tenuti in cattività nel *New Iberia Research Center (NIRC)* dell'Università della Louisiana. La Corte, prima di tutto, ricorda che il principio dell'*habeas corpus* “è al centro della nostra libertà. In quanto rimedio contro la detenzione illegale, è descritto come il più grande baluardo della libertà. L'*habeas corpus* è stato apprezzato da generazioni di uomini liberi che avevano imparato dall'esperienza che esso forniva l'unica protezione affidabile della loro libertà. Deve, quindi, essere liberamente interpretato”. I ricorrenti, infatti, sostengono che l'*habeas corpus* possa essere applicato anche ad esseri non umani (animali diversi dall'uomo come i due scimpanzé) e che, in casi come questi, bisogna ricorrere “alla finzione giuridica secondo cui gli scimpanzé sono persone giuridiche esclusivamente allo scopo di conferire loro il diritto di *habeas corpus*”, in quanto l'ordinamento consente, in altre situazioni, di riconoscere diritti in capo a soggetti non umani. Le società di capitali – argomentano i ricorrenti – non sono certo esseri umani ma questo non impedisce che possano godere di propri diritti. La Corte, pur apprezzando la sensibilità dimostrata dalla ONG nei confronti degli animali, è costretta ad osservare che “gli animali, compresi gli scimpanzé e altri mammiferi altamente intelligenti, sono considerati dalla legge come beni oggetto di proprietà. Non viene concesso loro alcun diritto legale se non quello di non subire abusi o altri maltrattamenti”. Per questi motivi la domanda viene rigettata. Anche nel terzo caso si invoca il principio dell'*habeas corpus* per chiedere la liberazione di tre elefanti – Beulah, Karen e Minnie – detenuti in cattività nello zoo di Commerford. Sempre la ONG

¹⁴³ *The Nonhuman Rights Project on Behalf of Hercules and Leo vs Samuel L. Stanley, as President of State University of New York at Stony Brook, Decision and Order, Judge Barbara Jaffe, Supreme Court of the State of New York, Index No. 152736/15, 29 luglio 2015.*

Nonhuman Rights Project si è rivolta nel 2017 alla Corte Suprema dello Stato del Connecticut¹⁴⁴ ma la domanda, anche in questo caso, è stata rigettata. I ricorrenti chiedono di “cambiare lo *status* di diritto comune almeno di alcuni animali non umani da semplici cose, che non hanno la capacità di possedere alcun diritto legale, a persone, che possiedono diritti soggettivi”. Essi, inoltre, evidenziano che la loro azione non è volta a mettere in discussione le condizioni, più o meno buone, in cui sono detenuti gli animali nello zoo ma proprio il fatto stesso della loro detenzione. La richiesta, tuttavia, viene rigettata dalla Corte secondo cui “le somiglianze tra gli elefanti e gli esseri umani”, a cui i ricorrenti più volte fanno riferimento, non sono sufficienti ad estendere l’applicazione del principio dell’*habeas corpus* anche agli esseri non umani (i tre elefanti nel caso di specie).

Nel 2012, infine, il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California¹⁴⁵ rigetta la domanda proposta dai ricorrenti in cui si denunciava la violazione del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America¹⁴⁶ ai danni di cinque orche, catturate da *Sea World* in mare aperto e utilizzate dalla stessa società per esibizioni e spettacoli all’interno delle proprie strutture. *Next friends* sostiene che “il confinamento delle orche in sterili vasche di cemento abbia un impatto negativo su di loro in molti modi”. Esse infatti sono rinchiusi in un ambiente completamente diverso dal proprio *habitat* naturale. Le orche – insistono i ricorrenti – sono detenute all’interno della struttura della società come schiave, oltre ad essere

¹⁴⁴ *Nonhuman Rights Project ex rel., Beulah, Minnie & Karen vs R.W. Commerford & Sons, Inc.* 12 Conn. Super. Ct., 15 novembre 2017.

¹⁴⁵ *Tilikum et al. vs Sea World Parks & Entertainment Inc.*, 842 F. Supp. 2d 1259 S.D. Cal., 10 luglio 2012.

¹⁴⁶ Il XIII emendamento della Costituzione americana afferma che “la schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura”.

sottoposte ad inseminazione artificiale per scopi riproduttivi. Tutto ciò ingenera negli animali *stress*, disagio, sofferenza e dolore. La Corte, pur mostrando attenzione verso il tema del benessere degli animali, è costretta, anche in questo caso, a rigettare la domanda perché “l’unica interpretazione ragionevole del linguaggio semplice del tredicesimo emendamento è che si applica alle persone e non alle non-persone come le orche”¹⁴⁷.

Come si evince dalla giurisprudenza appena esaminata, il riconoscimento della soggettività giuridica in capo agli animali è ancora una questione dibattuta e controversa. Se, da un lato, non è più possibile negare che gli animali siano esseri senzienti (quantomeno da un punto di vista scientifico, come già detto nel primo capitolo), questo non significa, dall’altro, che essi siano automaticamente considerati titolari di veri e propri diritti soggettivi.

La senzietà non implica necessariamente anche il riconoscimento della soggettività giuridica degli animali¹⁴⁸. A tal proposito in dottrina è stato osservato che “la scelta ultima in ordine alla concessione della titolarità dei diritti rappresenta pur sempre il frutto della volontà del legislatore, sostanziandosi dunque in una decisione prettamente giuridica, seppur influenzata, per taluni aspetti, dal dibattito socio-filosofico vertente sugli animali”¹⁴⁹. Senza considerare, inoltre, che riconoscere l’esistenza di diritti degli animali potrebbe non risultare effettivamente utile ai fini della loro tutela¹⁵⁰. Qualora dovessimo considerare gli animali soggetti di diritto saremmo, successivamente, costretti a confrontarci con un’altra questione non meno problematica. E’ vero infatti che i giuristi si sono ampiamenti soffermati, in questi

¹⁴⁷ I giudici ricordano che “la Corte Suprema, nel caso *Slaughter-House*, ha chiarito che la parola servitù si applica solo alle persone”, come peraltro conferma l’espressione “tranne che come punizione per un crimine”, in quanto – ribadisce la Corte – “solo le persone sono soggette a condanne penali”.

¹⁴⁸ G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di “giuridificazione” dell’interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 2017, 35 ss.

¹⁴⁹ F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 16.

¹⁵⁰ F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 16.

ultimi anni, sulla individuazione dei diritti degli animali, tentando di enucleare sempre nuovi diritti (diritto alla vita, diritto alla libertà, diritto a non subire sofferenze, diritto al benessere fisico e psichico).

Non si può, tuttavia, parlare di diritti senza parlare anche di doveri. Tutto ciò potrebbe portarci a pensare che gli animali, oltre ai diritti, abbiano anche dei doveri¹⁵¹.

Parlare di doveri e obblighi in capo agli animali potrebbe dunque sembrare privo di senso e, in ogni caso, si dovrebbe ritenere una questione puramente teorica. Vero è, tuttavia, che si possono cogliere segnali di natura opposta.

Nel 2013, in Emilia Romagna, una cooperativa che si occupa di amministrazione di condomini ha chiesto il pagamento delle spese condominiali ad un cane¹⁵² oltre che, ovviamente, ai suoi padroni, assegnatari di un appartamento di edilizia residenziale pubblica. La singolare richiesta derivava dal fatto che il regolamento condominiale (alla cui formazione possono partecipare gli assegnatari di case di edilizia popolare come stabilito da una legge regionale¹⁵³) prevedeva che anche gli animali domestici, oltre agli esseri umani, debbano contribuire al pagamento delle spese per i servizi comuni

¹⁵¹ F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 20. ss., osserva che “alla enucleazione dei nuovi diritti degli animali, operata dalla legislazione e dalla giurisprudenza, corrisponde la conseguente, necessitata, individuazione di doveri ai quali gli animali (o forse sarebbe meglio dire i loro proprietari) sono tenuti”. L’autore tuttavia sembra scettico sulla possibilità di far sorgere obbligazioni giuridiche in capo agli animali dal momento che con essi “non si può ragionare”.

¹⁵² La vicenda – e cioè la richiesta del pagamento delle spese condominiali ad un cane – è descritta dettagliatamente in un articolo di G. Iacobini, *Il condominio? Paga anche il cane. Una donna di Reggio Emilia si è vista recapitare le spese per il labrador: «Consuma acqua pure lui»*, del 7 settembre 2013 (reperibile all’indirizzo <https://www.ilgiornale.it/news/interni/condominio-paga-anche-cane-948352.html>). Di seguito si riepilogano sommariamente i fatti. Il caso è scoppiato a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Una signora e il suo cane, adottato in un canile nel 2010, si sono visti recapitare le richieste di pagamento delle spese condominiali: una per la signora e il compagno, titolari di un alloggio nelle case popolari, e una per il coinquilino a quattro zampe. I signori dovranno pagare, per il servizio idrico, 75 euro al mese: 30 euro a testa i per i padroni e 15 euro per il loro cane, un labrador di 6 anni. Sulla vicenda si sofferma anche F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 20 ss.

¹⁵³ L’art. 22 comma 1 della l. reg. Emilia-Romagna n. 24/2001 (“Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”) prevede che “i Comuni e i soggetti gestori promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono, nelle forme stabilite dallo Statuto, la loro partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti dalla presente legge”.

(ad esempio, ascensore e scale) in quanto, anche loro, ne usufruiscono¹⁵⁴. I padroni non hanno potuto fare altro che pagare, oltre alla propria quota di spese condominiali, anche quella del loro cane.

Nella parte finale di questo paragrafo è opportuno fare anche qualche considerazione riguardo ad una recente pronuncia della Corte costituzionale della Slovenia. Del paese, membro dell'Unione europea, si è già trattato nel primo paragrafo di questo capitolo, quando si è notato che l'articolo 72 comma 4 della Costituzione slovena, laddove afferma che “la protezione degli animali dalla crudeltà è regolata dalla legge”, circoscrive la tutela soltanto ai casi di crudeltà a danno degli animali. Si era anche osservato che la Corte costituzionale slovena, in un'importante pronuncia risalente al 2003, aveva affermato che il principio di protezione degli animali ha valore generale e non è limitato, come sembra emergere da un'interpretazione letterale della disposizione, ai soli casi di crudeltà. Nella sentenza si afferma che l'articolo 72 comma 4 della Costituzione “non consente, quindi, che gli animali soffrano o muoiano senza una buona ragione, né di infliggere agli animali sofferenze che possono essere evitate senza grandi difficoltà, tecniche e costi sproporzionata”¹⁵⁵. La Corte sottolinea più volte che la nozione di tutela degli animali dev'essere interpretata in senso ampio¹⁵⁶. I giudici pertanto stabiliscono che la Costituzione impone di tutelare gli animali, abbandonando così l'interpretazione letterale della succitata disposizione.

¹⁵⁴ Il regolamento condominiale in questione prevede che gli animali di grosse dimensioni sono tenuti a pagare le spese condominiali per un importo pari alla metà di quello dovuto dai rispettivi proprietari. Gli animali di piccole dimensioni, invece, sono esentati dal pagamento.

¹⁵⁵ U-I-18/02, 24 ottobre 2003.

¹⁵⁶ La Corte Costituzionale slovena si sofferma anche sulla nozione di senziatà degli animali laddove parla dell'esistenza di “norme per proteggere gli esseri viventi in grado di soffrire da sofferenze evitabili”. I giudici ricordano anche che la Costituzione richiede di prendere in considerazione la “condotta delle persone umane in relazione agli animali e all'ambiente naturale”, rimarcando ancora una volta che la nozione di tutela degli animali deve essere interpretata in senso ampio ed estensivo. Dalla Carta costituzionale discende dunque il dovere per l'uomo di rispettare gli animali. Nella sentenza la Corte sottolinea anche la necessità di bilanciare la tutela degli animali con gli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (facendo espresso riferimento alla libertà religiosa).

CAPITOLO III

LA TUTELA DEGLI ANIMALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. Considerazioni introduttive

In questa parte del nostro studio esamineremo la riforma operata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che, per la prima volta, ha introdotto l'espressione "tutela degli animali" nel testo e – dettaglio non trascurabile – nella prima parte della Costituzione e, in particolare, nei primi dodici articoli.

Bisogna premettere che la Costituzione repubblicana del 1948 non prevedeva nel suo testo originario la tutela degli animali. Ma neppure dell'ambiente o della biodiversità o degli ecosistemi, né tantomeno faceva riferimento all'interesse delle future generazioni. Come si può facilmente intuire si tratta di principi e valori che non erano presenti al tempo in cui fu scritta la Carta costituzionale¹⁵⁷. Addirittura alcuni termini, come "ecosistema", erano appena stati introdotti anche nel linguaggio scientifico. Non si tratta, pertanto, di una critica al testo originario (che, al contrario, è di pregevole fattura) ma solo di constatare che, in quel periodo storico, nessun testo giuridico (e a stento la comunità scientifica) discuteva di questi temi. Del resto – come si è avuto modo di evidenziare nel secondo capitolo – i primi documenti giuridici che menzionano la tutela degli animali risalgono agli anni 70 del Novecento.

¹⁵⁷ I termini "biodiversità" ed "ecosistema" erano stati appena introdotti nel linguaggio scientifico e, comunque, l'attenzione degli studiosi per questi temi era assai ridotta. Il termine ambiente esisteva già nel 1948 ma non si parlava certo – o comunque mai quanto avviene oggi – di tutela ambientale. Anche il tema dello sviluppo sostenibile non richiamava l'attenzione né degli scienziati né dei giuristi. Relativamente alla tutela degli animali, non si può affermare che fosse un principio del tutto assente ma rivestiva un'importanza certamente limitata.

Premesso tutto ciò, bisogna chiedersi se il testo *ante* riforma fosse già sufficiente a fornire adeguata tutela agli animali, pur senza prevederla espressamente. Molti tentativi – come si dirà meglio nel secondo paragrafo – sono stati fatti in questo senso, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza (a partire dall’articolo 2, dall’articolo 3 fino ad arrivare all’articolo 32). Nel complesso i risultati non sono stati soddisfacenti. E ciò conferma non solo l’importanza ma anche la necessità (e secondo alcuni l’urgenza) della riforma. Del resto se si volge lo sguardo al contesto internazionale (come si è fatto nel secondo capitolo) ci si rende conto che tendenzialmente la scelta operata è quella di prevedere espressamente la tutela degli animali nei vari testi costituzionali. In questo senso – come rileva ampia parte della dottrina – la legge costituzionale 1/2022 ha adeguato il nostro testo agli *standard* internazionali.

La legge è costituita da tre articoli. Il primo modifica l’articolo 9 della Costituzione, aggiungendo il terzo comma¹⁵⁸. Il secondo articolo modifica l’articolo 41 della Costituzione commi secondo e terzo¹⁵⁹. L’articolo 3, infine, precisa che la riforma costituzionale si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti¹⁶⁰.

¹⁵⁸ La riforma costituzionale ha aggiunto all’articolo 9 il seguente comma (terzo e ultimo) in cui si afferma che “[la Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

¹⁵⁹ All’articolo 41 sono state apportate le seguenti modifiche dalla riforma costituzionale: al secondo comma, dopo la parola “danno”, sono state inserite le parole “alla salute, all’ambiente”; al terzo comma sono state aggiunte le parole “e ambientali”.

¹⁶⁰ L’ultimo articolo della legge costituzionale 1/2022 prevede che “la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Non è possibile esaminare il tema della tutela degli animali senza prendere in considerazione anche la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e l'interesse delle future generazioni (previsti dal nuovo testo dell'articolo 9) nonché i limiti posti, a tutela dell'ambiente e della salute, all'iniziativa economica privata (come risulta dal nuovo testo dell'articolo 41). In altre parole non si può analizzare quel frammento dell'ultimo comma dell'articolo 9 – in cui viene sancita espressamente per la prima volta la tutela degli animali – senza prima averlo contestualizzato e inquadrato nel complesso di tutta la riforma costituzionale. D'altra parte tutti questi temi presentano fortissime interazioni e collegamenti reciproci. Proprio per questa ragione, tra le critiche mosse alla riforma rientra quella di aver creato una confusione terminologica dal momento che – come meglio si vedrà nel terzo paragrafo – la tutela dell'ambiente comprenderebbe già quella degli animali e, pertanto, non ci sarebbe bisogno di menzionare espressamente quest'ultima. Ulteriore confusione – a detta di alcuni¹⁶¹ – è creata dall'utilizzo del termine “ecosistemi” al plurale nell'articolo 9, quando invece l'articolo 117, lettera s, parla di “ecosistema” al singolare. Un altro punto ampiamente discusso in dottrina è la scelta del legislatore – secondo alcuni incomprensibile – di prevedere un riparto di competenza legislativa a favore dello Stato (nella parte in cui l'articolo 9 afferma che “la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”) nella prima parte della Costituzione.

Aldilà dei commenti, positivi o negativi, delle osservazioni e delle (dovrose) critiche di cui si darà conto nei prossimi paragrafi, resta indubbia l'importanza della riforma costituzionale. Quest'ultimo elemento – e cioè la menzione espressa nella Carta della tutela degli animali (ma anche dell'am-

¹⁶¹ R. MONTALDO, *op. cit.*, 22.

biente, della biodiversità, degli ecosistemi e dell'interesse delle future generazioni) – non va mai perso di vista. Parte importante della dottrina, infatti, ha già messo in guardia dal pericolo di concentrare il dibattito su questioni rilevanti certo ma, se raffrontate con le novità introdotte dalla riforma, secondarie.

2. *La tutela degli animali nell'ordinamento italiano*

Come già ricordato, prima della riforma l'espressione "tutela degli animali" non compariva nella Costituzione italiana (ma neppure il termine "animali" semplicemente)¹⁶². Partendo da questo dato testuale, oggettivo e incontestabile, possiamo chiederci se fosse possibile, prima dell'emendamento dell'articolo 9 di cui si discute, ricondurre il tema della tutela degli animali a qualche altra disposizione costituzionale che, pur non facendo riferimento espresso agli animali, potesse essere interpretata come previsione di tutela nei loro confronti. Le posizioni in dottrina erano eterogenee (anche se va rilevato che non tutti si ponevano questo problema in quanto la sensibilità nei confronti degli animali, e della tutela dell'ambiente più in generale, era sicuramente minore rispetto ad oggi). Da un lato, vi era chi sosteneva che non fosse affatto possibile rintracciare il principio della tutela degli animali in qualche norma costituzionale; dall'altro lato, invece, alcuni ritenevano possibile ricondurre il tema della tutela degli animali agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Altri ancora vedevano nelle leggi a tutela dell'ambiente un valido strumento per proteggere gli animali. Infine non mancava chi considerava l'articolo 32 un valido "appiglio" costituzionale.

¹⁶² Anche nei lavori preparatori non vi è traccia del termine "animale".

Ad opinione di alcuni, l'articolo 3 comma 2 della Costituzione – secondo la tesi che riconosce in questa disposizione una forma di tutela degli animali – allude “in modo espresso alla persona umana, dall'altro fa riferimento a beni esistenziali fondamentali che non possono non predicarsi anche per gli animali, in quanto esseri sensibili dotati di soggettività naturale e portatori di interessi, abilità, emotività e potenzialità”¹⁶³. Bisogna tuttavia osservare che il secondo comma dell'articolo 3 afferma che è “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Le espressioni utilizzate (“dei cittadini”, “sviluppo della persona umana”, “l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori”) non consentono dunque di estendere la norma anche agli animali in quanto sono esclusivamente applicabili all'uomo. Si pensi specialmente alla formula dei cittadini, la quale è legata direttamente ad un concetto giuridico antropocentrico per eccellenza. La cittadinanza, infatti, “non è trasponibile dall'uomo all'animale, salvo immaginare improbabili rivoluzioni copernicane sul punto”¹⁶⁴. Sarebbe, inoltre, assolutamente singolare che il principio di uguaglianza sostanziale venisse utilizzato nei confronti degli animali quando “l'utilizzazione giurisprudenziale della norma è stata tutto sommato modesta per gli esseri umani”¹⁶⁵.

Il ragionamento sembra condivisibile: l'espressione “persona umana” chiude ermeticamente ogni possibile spazio interpretativo nei confronti degli animali. La lettera della norma – peraltro molto chiara – non può essere forzata.

¹⁶³ A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 29.

¹⁶⁴ A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 29.

¹⁶⁵ A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 30.

Molto interessante però è il ragionamento di quanti sostengono che la Costituzione qualifichi come fondamentale solo “il diritto alla salute, quale manifestazione più importante del diritto alla vita, opportunamente non citato in modo espresso nella Costituzione, se non relativamente alla salute, pur non dubitandosi della sua esistenza quale presupposto di ogni altro diritto e quindi agevolmente evincibile dal principio personalista di cui all’art. 2.”¹⁶⁶. Pertanto solamente nell’articolo 32 si parla di un diritto fondamentale dell’individuo. Ci si può dunque chiedere se il termine “individuo” – il cui utilizzo rappresenta un *unicum* a livello costituzionale – debba essere riferito esclusivamente alle persone umane oppure se possa essere utilizzato anche per soggetti che, pur non essendo esseri umani, presentano caratteristiche psicofisiche simili a quelle dell’uomo. In quest’ultimo caso molti animali – come già detto nel secondo capitolo – potrebbero rientrare in quest’ultima categoria (scimmie, elefanti, cani, delfini ecc.). A questo punto potremmo agevolmente concludere che la tutela degli animali è già prevista dall’articolo 32 della Costituzione (presente fin dal 1948) e, pertanto, la riforma di cui si discute potrebbe ritenersi superflua.

Un siffatto ragionamento non sembra del tutto condivisibile. Si consideri inoltre il fatto che, seguendo questa tesi, la tutela potrebbe essere limitata ai soli animali che presentano caratteristiche psicofisiche simili a quelle dell’uomo¹⁶⁷.

In favore della tesi che vede nell’articolo 2 una valida forma di tutela degli animali si è collocata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione.¹⁶⁸

¹⁶⁶ D. GRANARA, *Il principio animalista nella Costituzione*, in <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline>, 2/2023, 17.

¹⁶⁷ Sicuramente esistono alcuni animali con siffatte caratteristiche – come del resto si è detto nel secondo capitolo di questo lavoro – ma è anche vero che non si può estendere tale discorso in maniera generalizzata a tutti gli animali. Pertanto, seguendo questa tesi, l’articolo 32 della Costituzione tutelerebbe soltanto alcuni animali.

¹⁶⁸ La Cassazione ha affermato che “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’articolo 2 Cost.

Inoltre vi era anche chi considerava, non a torto, le leggi in materia di tutela ambientale un utile strumento per proteggere gli animali¹⁶⁹.

Se la Cassazione si era occupata diffusamente e in modo diretto del tema, lo stesso non si può però affermare in riferimento alla Corte costituzionale.

ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non solo genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma anche di rango costituzionale" (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972). Pertanto, secondo i giudici, la tutela degli animali sarebbe già prevista dall'articolo 2 della Carta. Similmente si è espresso il Tribunale di Novara (Sez. civ., sentenza 24 marzo 2020, n. 191) laddove si legge che "non può, pertanto, essere condiviso, nell'attuale e mutato contesto sociale, l'orientamento secondo il quale il rapporto d'affetto tra uomo e animale sia privo di copertura costituzionale, non potendosi dubitare del fatto che, in molte ipotesi, in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2". Nello stesso senso si sono espresse anche le seguenti pronunce: Trib. Torino, sent. 29 ottobre 2012, n. 6296; Trib. Pavia, Sez. III civ., sent. 16 settembre 2016, n. 1266; Trib. Vicenza, sent. 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. Venezia, II Sez. civ., sent. 17 dicembre 2020, n. 1936. Tale orientamento, ad avviso della prevalente giurisprudenza e dottrina, è da considerarsi minoritario.

¹⁶⁹ Si pensi, oltre alle fattispecie di reato previste nel titolo IX *bis* del libro II del Codice penale, alle disposizioni contenute nella Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394. Tra queste, si richiama l'art. 11, "che vieta nei parchi, la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali". D. GRANARA, *op. cit.*, 4, tuttavia, osserva che "prima dell'introduzione del principio animalista tra i principi fondamentali della Costituzione le forme di tutela delle specie animali erano specificatamente preordinate alla tutela di altri beni giuridici".

3. La legge costituzionale n. 1 del 2022

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1¹⁷⁰ ha aggiunto un comma all'articolo 9¹⁷¹ (il terzo e ultimo; va da sé che si tratta dell'emendamento costituzionale che maggiormente rileva ai fini di questo lavoro) e, inoltre, ha modificato il secondo e terzo comma dell'articolo 41. Il nuovo testo dell'articolo 9 comma terzo prevede che “[la repubblica¹⁷²] tutela l'ambiente,

¹⁷⁰ R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria*, in www.federalismi.it, 13/2022, 3, afferma che “ciò che contraddistingue la riforma è rappresentato tanto dai tempi in cui questa è stata discussa e approvata, quanto dall'ampia maggioranza che è stata raggiunta in seconda votazione, sia al Senato che alla Camera”. La prima votazione favorevole da parte del Senato risale infatti al 9 giugno 2021, seduta in cui ha ricevuto 224 voti favorevoli su 247. A questa è seguita, il 12 ottobre 2021, la prima deliberazione da parte della Camera dei deputati, che ha approvato senza emendamenti il testo unificato, con 412 voti favorevoli su 413. In seconda deliberazione, rispettivamente il 3 novembre 2021 e l'8 febbraio 2022, la revisione è stata approvata raggiungendo ampiamente la maggioranza dei due terzi, con 218 voti favorevoli su 220 al Senato e 468 su 469 alla Camera, concludendo così in via definitiva l'iter di riforma in appena otto mesi di distanza tra la prima e l'ultima deliberazione. Il processo di revisione costituzionale – prosegue l'autore – “si contraddistingue per il numero eccezionalmente elevato di proposte di legge di riforma che sono state unificate nel corso della discussione, riunendo ben otto proposte del Senato e nove della Camera, presentate tra il 23 marzo 2018 e il 29 giugno 2021. I diversi disegni di legge di revisione presentano altresì una significativa variabilità, tanto nei contenuti quanto nell'articolazione e negli articoli oggetto di riforma”. Alcune proposte, molto articolate, erano infatti volte a modificare l'articolo 9 con l'obiettivo di introdurre non solo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ma altresì di singole componenti ambientali quali l'aria, l'acqua e il suolo.

¹⁷¹ In dottrina, non di rado, si afferma che i primi due commi dell'articolo 9 vanno letti in modo unitario. L'interpretazione unitaria dovrebbe perciò estendersi anche al nuovo terzo comma dell'articolo 9. In proposito si veda: M. CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 217-241, spec. 221; M. BETZU, *Art. 9*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Padova, 2008, 70-80, spec. 71. Cecchetti insiste particolarmente sulla “traiettoria circolare di significanze” da cui discende che “il secondo comma è illuminato dal primo e viceversa” (su questo tema si veda anche M. FIORILLO, *Le attività culturali*, in M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura*, Milano, 2003, 171, laddove cita un discorso del Presidente Ciampi del 5 maggio 2003, reperibile all'indirizzo www.quirinale.it/Discorsi, in cui si afferma che “sviluppo, ricerca cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile”). L'effetto dell'interpretazione unitaria – prosegue Cecchetti – è che “la divisione in parte statica (tutela) e parte dinamica (promozione) riferita ai soli oggetti dei rispettivi commi risulta errata, in quanto i due verbi agiscono su tutti e quattro gli oggetti della disposizione”. Per questa ragione l'esame dell'articolo 9 è svolto dall'autore seguendo i tre profili comuni a entrambi i commi: gli oggetti affidati ai poteri pubblici; i poteri; i soggetti (la Repubblica e le sue articolazioni). M. BETZU, *op. cit.*, 71, oltre ad osservare che “Repubblica” è soggetto di entrambi i commi, riconduce l'interpretazione unitaria dell'articolo 9 “all'evoluzione sociale e legislativa che ha caratterizzato la materia, accompagnata dalla lenta ma ininterrotta maturazione di una consapevolezza culturale tale da consentire una rappresentazione astratta unitaria dei quattro ambiti materiali indicati dall'articolo”.

¹⁷² R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intono alla legge cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in www.federalismi.it, 2022, 6, afferma che “Repubblica va inteso come insieme degli organi statali e regionali, in analogia a quanto già si ricava dai primi due commi dell'art. 9 Cost.; più ampiamente direi che essa si rivolge a tutti gli enti che esercitano un pubblico potere. In quanto espressione di un principio

fondamentale la norma, pur senza dirlo espressamente, vincola tutti i poteri dello Stato, in particolare il legislativo, il giurisdizionale, l'esecutivo”.

la biodiversità e gli ecosistemi¹⁷³, anche nell'interesse delle future generazioni¹⁷⁴. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme¹⁷⁵ di tutela degli animali¹⁷⁶.

¹⁷³ R. BIFULCO, *op. cit.*, 5, afferma che “ambiente, biodiversità ed ecosistemi sono i tre principali oggetti di tutela. La scomposizione è stata criticata perché il concetto di ambiente sarebbe in grado di ricomprendere anche la biodiversità e gli ecosistemi. L'osservazione è tendenzialmente da condividere, perché c'è un generale consenso sul fatto che ambiente possa essere considerato un concetto multiforme, non unitario. E poi, tanto per proseguire nella critica, perché non fare riferimento al clima? Viene allora da chiedersi il senso e la portata di tale differenziazione”. La comunità scientifica è ormai concorde sul fatto che tra paesaggio, biodiversità ed ecosistemi vi sia una forte interconnessione. L'uomo infatti con le sue attività trasforma *habitat* e paesaggi, riduce la biodiversità e può anche distruggere interi ecosistemi (si pensi, ad esempio, ai processi di urbanizzazione e di erosione del suolo). Queste ultime considerazioni sono avvalorate dal fatto che uno dei più noti studiosi della biodiversità, l'entomologo E.O. Wilson, ha coniato l'acronimo *hippo*, dove “h” sta per *habitat*; “i” per *invasive*; la prima “p” per *pollution*; la seconda “p” per *population*; “o” per *overharvesting*.

¹⁷⁴ D. GRANARA, *op. cit.*, 4, osserva che la locuzione “anche nell'interesse delle future generazioni” costituisce “un'ulteriore novità nel linguaggio costituzionale, introdotta nella Costituzione italiana, sulla scia di quanto avvenuto in altri Paesi, di cui il pioniere è stata la Svezia, che ha inserito un riferimento alle generazioni future nella propria Carta costituzionale già nel 1974”. A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 30, sottolinea “l'infelice, per non dire eufemistica formula costituzionale, presente nel nuovo terzo comma con riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi che opera anche nell'interesse delle future generazioni e, a fronte della quale, non solo al Senato è stato approvato alcun emendamento sostitutivo, ma nemmeno è stato presentato un emendamento per sopprimerla rispetto agli 11 emendamenti presentati in assemblea all'articolo 1 del ddl costituzionale che introduceva il nuovo terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione”. L'avverbio “soprattutto” avrebbe consentito di dare un valore rafforzativo alla tutela delle generazioni future, rispetto alle quali l'avverbio “anche” ha invece una portata limitativa. Tuttavia, secondo l'autore, “la giurisprudenza costituzionale, alla luce del principio di equità intergenerazionale, non potrà che interpretarlo come un soprattutto e non come un anche, al fine di evitare delle situazioni del tutto paradossali”. Si può inoltre osservare, come rilevato da G. SANTINI, *op. cit.*, 474-481, che “un'ulteriore critica all'inserimento delle generazioni future nell'art. 9 Cost. sia rappresentata dal fatto che, sebbene tale materia sia sorta nel contesto della tutela ambientale, questa debba necessariamente trovare applicazione anche in riferimento ad altri interessi costituzionalmente tutelati. Si deve cioè consentire alle prossime generazioni l'accesso a tutte le condizioni che garantiscono il godimento di libertà, diritti e benessere in ogni ambito” (su questo tema si veda anche M. DERIU, *La fine della crescita e le sfide ecologiche alla democrazia*, in S. CIUFFOLETTI, M. DERIU, S. MARCENÒ, K. PONETI (a cura di), *La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*, 1/2019, 35). D'altra parte l'applicazione del principio dell'equità intergenerazionale è nota alla giurisprudenza costituzionale anche in contesti diversi da quello ambientale, come si evince dalla sentenza n. 234 del 2020 in cui ha posto il “patto tra le generazioni” a fondamento del sistema previdenziale. Tali considerazioni inoltre valgono non solo per i rapporti tra le generazioni ma anche per il principio dello sviluppo sostenibile, del quale l'equità intergenerazionale è una delle componenti. Si deve infatti ricordare che la realizzazione degli obiettivi della sostenibilità, concepiti in origine come propri del diritto ambientale, è ormai parte integrante di una pluralità di settori. Tale principio, oggi, rappresenta “l'aspirazione a consentire che la possibilità di realizzare un determinato valore sia la medesima per il presente e per il futuro” (come rileva T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1/2016, 45). Al riguardo non vanno trascurate le notevoli difficoltà connesse al riconoscimento di veri e propri diritti e interessi delle generazioni future, e cioè “alla loro problematica concretizzazione e all'assenza di centri di imputazione idonei a farsene portatori e ad opporsi ai soggetti che rappresentano interessi economici e sociali attuali e ben definiti” (come spiega G. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in G. ROSSI e M. MONTEDURO (a cura di), *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Giappichelli, Torino, 2020, 5). Non mancano inoltre critiche all'utilizzo dell'espressione “diritti/interessi delle generazioni future”, in quanto oltre “a non avere un effettivo titolare che possa esercitarli, non potrebbero comunque essere correttamente bilanciati con gli interessi delle generazioni presenti. Queste, infatti, non possono conoscere effettivamente gli esiti

L'articolo 41 (commi 2 e 3), a seguito della riforma, stabilisce che “l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente,¹⁷⁷ alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi¹⁷⁸ e i controlli

delle politiche attuali sulle prossime generazioni, rischiando di sacrificare inutilmente interessi e diritti presenti” (come spiega M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1994, 100-101). Si è anche osservato che “la tesi dei diritti/interessi delle generazioni future presenti delle insormontabili criticità di natura dogmatica, tra le quali spicca l'impossibilità di individuare un soggetto responsabile per il risarcimento del danno subito dalle generazioni future, determinandosi il danno in un momento in cui l'ipotetico responsabile fa necessariamente parte di una generazione passata e ormai assente” (come spiega G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, Jovene, Napoli, 2008, 14). L'autore suggerisce di equiparare le generazioni future alla categoria degli incapaci di agire, i quali necessitano di rappresentanti legali per l'esercizio e per la tutela dei loro interessi. A tal proposito è stato anche detto che “da una prospettiva puramente logica non ci sia alcuna differenza nel sacrificio delle generazioni future a vantaggio di quelle presenti o viceversa, a patto che la responsabilità delle generazioni presenti trovi necessariamente fondamento nell'esigenza di garantire la continuità della vita umana nel suo complesso” (come spiega anche H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 15). In altri termini, “alle generazioni future deve essere garantito l'accesso a quelle risorse fondamentali che sono essenziali a tutti i bisogni umani (e che dunque rimangono invariati nel succedersi delle generazioni), considerando altresì che un agire indifferente all'istanza intergenerazionale determinerebbe in ogni caso una limitazione sostanziale dell'autonomia d'azione delle prossime generazioni, e dunque della loro libertà” (come spiega A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto – Annali IX*, Giuffrè, Milano, 2016, 373).

¹⁷⁵ E. DI SALVATORE, *op. cit.*, 13, approfondisce “la questione del significato della riserva espressa dalla disposizione costituzionale”. Non è chiaro se si tratti di una riserva di legge assoluta o relativa. L'espressione “modi e forme” farebbe in un primo momento propendere per la seconda ipotesi. A questa tesi si potrebbe opporre “un argomento di tipo logico, volto cioè a sostenere l'insensatezza di un rimedio che veda le modalità di tutela degli animali affidate alla legge e l'individuazione dei casi per i quali quella tutela debba essere apprestata rimessa indifferentemente alla legge o a fonti regolamentari”. Secondo l'autore, inoltre, la materia è di esclusiva competenza del legislatore statale “come conferma lo stesso art. 9 Cost., che discorre espressamente di legge dello Stato”. Pertanto è da ritenersi esclusa ogni competenza regionale in materia di tutela degli animali.

¹⁷⁶ Molto scettico appare R. MONTALDO, *op. cit.*, 21, laddove osserva che similmente “a quanto si è osservato in merito alla biodiversità e agli ecosistemi, si deve infatti considerare che la tutela degli animali dovrebbe ritenersi implicita nella tutela dell'ambiente; in maniera analoga, la preservazione della fauna rientra inoltre nel più ampio concetto del valore costituzionale dell'ambiente. Come si è già avuto modo di sottolineare, il bene ambientale deve necessariamente essere concepito come unitario”. Anche la Corte costituzionale ha dichiarato che la tutela dell'ambiente ricomprende “la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale” (sentenza n. 210/1987). L'espressa menzione della tutela degli animali nel testo è dunque da ritenersi superflua, in quanto essa non è altro che una componente del più ampio principio della tutela ambientale. Senza considerare inoltre il rischio di porre la tutela degli animali come alternativa alla tutela dell'ambiente o, peggio ancora, di creare concorrenza tra i due principi.

¹⁷⁷ V. CAPUTI JAMBRENGHI, *op. cit.*, 340-341, osserva che “perde di significato la distinzione, nell'ottica di realizzazione degli obiettivi di tutela ambientale, tra beni pubblici e privati. Considerando infatti i beni pubblici come beni aperti all'uso collettivo, essi sono indubbiamente posti al servizio degli interessi della società, incluso quello ambientale. Tuttavia, allo stesso modo la proprietà privata, avendo funzione sociale, risponde necessariamente ai medesimi interessi, di modo che appunto i soggetti pubblici e quelli privati sono portatori dei medesimi doveri, seppur con intensità differenti e variabili”.

¹⁷⁸ A.O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in

opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Sulla riforma costituzionale è stato scritto che “l’esplicito riconoscimento da parte del legislatore costituzionale del valore fondamentale del bene ambiente è da anni al centro del dibattito pubblico e parlamentare”¹⁷⁹. Fin dalla XIII legislatura (1996-2001) deputati e senatori, appartenenti a gruppi politici dell’intero arco parlamentare, hanno tentato di inserire la tutela dell’ambiente all’interno della Carta costituzionale. Molte di queste iniziative erano accomunate dal fatto di considerare la tutela ambientale non solo come materia oggetto di competenza legislativa, ma quale valore primario¹⁸⁰, già riconosciuto dalla saggia e consolidata ermeneutica della Corte costituzionale¹⁸¹.

Tutto ciò dimostra che la sensibilità dei cittadini (e quindi anche dei loro rappresentanti e, più in generale, delle istituzioni) nei confronti di questi temi

<https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/index>, 4/2021, 13, afferma che “il riferimento ai programmi è di rilievo perché da tempo nell’ordinamento europeo, e di riflesso dovrebbe accadere nell’ordinamento interno, le politiche europee si strutturano in programmi pluriennali molto articolati per strumenti, attori coinvolti e fasi di monitoraggio e revisione”. L’autore, inoltre, nota criticamente che l’articolo 41 comma 3 affida i suddetti programmi e controlli soltanto alla legge mentre l’Unione europea “va ben al di là del solo strumento legislativo”.

¹⁷⁹ E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 82.

¹⁸⁰ Alcune di queste proposte – le più interessanti ai fini del presente lavoro – parlavano già di tutela degli animali. Nel corso della XIII Legislatura la prima proposta di legge finalizzata ad una revisione costituzionale volta ad inserire nella Carta il principio di tutela degli animali è stata l’A.C. 4690 (Procacci ed altri). Nella XIV Legislatura alla medesima *ratio* rispondevano i disegni di legge: A.S. 553 (Specchia); A.S. 2156 (Peterlini); A.C.705 (Rocchi ed altri); A.C.2949 (Lion ed altri); A.C.3666 (Colucci ed altri); A.C.3809 (Milanese ed altri). Nella XV legislatura degne di nota sono le proposte di legge: A.C.37 (Boato ed altri); A.C.979 (Colucci ed altri); A.S. 136 (Peterlini). Nella XVI Legislatura va ricordato il disegno di legge A.S. 23 (Peterlini). Nella XVII Legislatura infine suscitano interesse le proposte di legge: A.C. 306 (Brambilla); A.C. 1748 (Brambilla); A.C.1424 (Vezzali); A.S. 1701 (De Petris ed altri).

¹⁸¹ Si vedano le seguenti sentenze: C. Cost. 26 luglio 2002, n. 407 ; C. Cost. 14 novembre 2007, n. 378; C. Cost. 23 gennaio 2009, n. 12. Degne di nota sono anche le parole pronunciate nel 2022 da Franco Frattini, allora Presidente del Consiglio di Stato, quando ha affermato che “la riforma costituzionale che ha riconosciuto la tutela degli animali quale valore primario del nostro ordinamento è norma di grande civiltà giuridica [dato che con essa] si stabilisce la centralità e la statualità della protezione: non c’è più un luogo in Italia dove gli animali possono essere maltrattati” (discorso pronunciato in occasione del convegno “I diritti degli animali nella recente riforma costituzionale” tenutosi presso il Consiglio di Stato in data 8 giugno 2022).

sia aumentata. Questo accresciuto interesse ha coinvolto anche i giuristi: pure la dottrina, infatti, ha iniziato ad occuparsi diffusamente del tema¹⁸².

Sempre sulla riforma costituzionale, si è detto che “la revisione operata si è dunque mossa nel solco di quanto auspicato da coloro che proponevano una modifica a partire proprio dall’articolo 9 al fine di introdurre il concetto di soggettività animale all’interno dell’impianto costituzionale”¹⁸³, abbandonando così la tradizionale visione, marcatamente antropocentrica, secondo cui soltanto l’uomo può essere titolare di diritti soggettivi. In altri termini si può affermare che la riforma ha consentito di superare la “pregiudiziale cartesiana dell’animale-macchina”¹⁸⁴ (di cui si è parlato nell’introduzione).

Sempre sulla riforma è stato opportunamente osservato che “la tutela degli animali non appare un principio equiparabile alla tutela dell’ambiente. In tal senso si veda la differenza con l’art. 20a della Legge fondamentale tedesca, introdotto nel 1994 e modificato nel 2002 proprio al fine di tutelare espressamente gli animali”¹⁸⁵. Questa affermazione è senza dubbio condivisibile: se, da un lato, non si può negare che la tutela dell’ambiente racchiuda in sé

¹⁸² R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, Fascicolo 1, gennaio-marzo 2022, 2 afferma che “il termine Antropocene, utilizzato per la prima volta dal premio Nobel Paul Crutzen nel febbraio del 2000, è divenuto nello spazio di pochi anni una delle parole più utilizzate dai cultori delle scienze della terra. Anche tra i giuristi, in particolare tra i cultori del diritto ambientale, la parola è ben conosciuta”. Con questo termine si intende che la Terra è entrata in una nuova fase storica in cui l’uomo è in grado di modificare gli equilibri climatici, geologici, biologici e chimici del pianeta. Inoltre i danni causati dall’uomo sono spesso irreversibili. Si pensi al fatto che intere isole, ghiacciai, foreste o specie animali rischiano, a causa delle attività umane, di sparire per sempre dalla faccia della Terra. Per questa ragione si comprende – come sottolinea l’autore – la sempre maggiore importanza “della responsabilità intergenerazionale come obiettivo di lunga durata delle politiche ambientali: l’adozione di scelte tragiche, non più reversibili, obbliga il decisore a riflettere intorno agli effetti di tali scelte non solo nel presente ma anche nel futuro”. Non si dimentichi infine che l’uomo, distruggendo interi ecosistemi, sta mettendo a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Spesso non si considera che alcune specie animali, come le api, sono fondamentali per l’esistenza umana. Proprio per questo la tutela degli animali è un tema che riguarda da vicino tutti noi.

¹⁸³ A. EVANGELISTI, *op. cit.*, 24.

¹⁸⁴ D. GRANARA, *op. cit.*, 8, parla di “abbandono della visione kantiana degli animali a partire dalle idee di Jeremy Bentham, considerato il pioniere della diffusione dell’idea degli animali come esseri viventi in grado di provare felicità”.

¹⁸⁵ R. BIFULCO, *op. cit.*, 6.

anche la tutela degli animali (come la scienza insegna), dall'altro non si vede per quale ragione non si debba introdurre una specifica previsione a tutela degli animali (come del resto accade in molti paesi).

Alcuni hanno anche notato che “il principio animalista che, pur nella sua assoluta novità non modifica alcun principio preesistente, dall'altro va ad integrarsi perfettamente con il principio ambientalista nella sua dinamica ecosistemica e si pone pienamente all'interno del valore ambiente che sia i principi fondamentali – e significativamente, il principio paesistico e prima ancora il principio personalista di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. – implicitamente richiamano”¹⁸⁶. Si è anche scritto¹⁸⁷ che la maggiore percezione, soprattutto tra le giovani generazioni, della necessità di proteggere gli animali abbia dato un impulso decisivo alla spinta riformatrice. Inoltre in dottrina si legge che gli animali non vanno considerati soltanto meri componenti dell'ambiente e dell'ecosistema (anche se non vi è alcun dubbio che essi ne siano parte integrante) “ma come diretti destinatari di un obbligo di tutela da parte del legislatore”¹⁸⁸.

Alla luce di quanto appena detto sembra evidente che la previsione della tutela dell'ambiente (ma anche della biodiversità e degli ecosistemi) non possa rappresentare un ostacolo alla contestuale previsione della tutela degli animali nel testo costituzionale.

¹⁸⁶ D. GRANARA, *op. cit.*, 7.

¹⁸⁷ E. BATTELLI, *op. cit.*, 22 ss.

¹⁸⁸ D. CERINI, E. LAMARQUE, *op. cit.*, 5, affermano che “la scelta del legislatore costituzionale è stata inequivocabilmente quella di considerare il valore del rispetto e della tutela degli animali (non umani) in modo autonomo rispetto ad altri valori a esso contigui e parzialmente sovrapponibili, e di assumerlo a presupposto di un nuovo principio costituzionale”. Si noti inoltre che il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 prescrive (il verbo all'indicativo è sempre da intendersi in senso prescrittivo) al legislatore statale di dare concreta attuazione al nuovo principio fondamentale. Le autrici infine ritengono che le Regioni non abbiano alcuna competenza in materia di tutela degli animali.

Come si è anticipato, non solo i giuristi ma anche i cittadini e le associazioni hanno mostrato grande interesse per questi temi¹⁸⁹.

Non va dimenticata, al tempo stesso, l'importanza della tutela degli animali (all'interno della più ampia cornice della tutela dell'ambiente) sia nel contesto internazionale¹⁹⁰, sia nell'ambito del PNRR¹⁹¹.

Alcuni hanno criticamente osservato che “non può certo passare inosservata una evidente confusione in termini, che peraltro emerge tanto nell'analisi delle discussioni alla Camera e al Senato, quanto nei dossier di studi utilizzati nel corso di tali discussioni, dove si afferma che l'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità”¹⁹². Con queste parole si intende dire che la biodiversità e gli ecosistemi devono essere considerati una componente della più ampia nozione di ambiente. Il termine “ambiente” infatti indica la pluralità degli ecosistemi, i quali a loro volta sono necessariamente caratterizzati dalla biodiversità, definita come la varietà di tutte le forme di vita presenti in un ecosi-

¹⁸⁹ Sul tema si veda anche “Rapporto IPSOS per LEIDAA - Report Ambiente e Sostenibilità” (reperibile all'indirizzo www.nelcuore.org). Dall'indagine demoscopica, risalente al 2021, emerge che il 91 per cento degli italiani concorda con l'inserimento all'interno della Costituzione della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali. Si consulti anche l'appello della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente (entità rappresentativa di oltre ottanta associazioni) rivolto, nel 2021, all'allora presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani (“Ambiente in Costituzione, FIADAA chiede incontro a Draghi”, reperibile all'indirizzo www.nelcuore.org) in cui si chiede di inserire all'interno della Carta non solo la tutela dell'ambiente ma anche degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali. L'appello manifesta apprezzamento per le dichiarazioni programmatiche del presidente Draghi alle Camere in cui si è assunto l'impegno a favorire l'introduzione all'interno della Costituzione del principio di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile. Molto simile è anche l'istanza rivolta, sempre da FIADAA nel 2021, al Senato (“Animali in costituzione, Federazione scrive ai senatori”, reperibile all'indirizzo www.nelcuore.org).

¹⁹⁰ In occasione del G20 di Roma e della ventiseiesima conferenza ONU sul clima (COP26) a Glasgow, per la prima volta sono stati messi all'ordine del giorno obiettivi volti alla riduzione dell'uso di combustibili fossili (al fine di azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050 e limitare l'aumento delle temperature a 1,5°C).

¹⁹¹ La missione 2 (M2) “Rivoluzione verde e transizione Ecologica”, prevista nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'accesso ai fondi europei del *Next Generation- EU*, si prefigge proprio l'obiettivo di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia (*European Green Deal*).

¹⁹² R. MONTALDO, *op. cit.*, 11.

stema. La nozione di biodiversità pertanto ricomprende anche quella di ecosistemi. Va inoltre ricordato che il termine “ecosistema”, al singolare, era già stato introdotto con la revisione dell’art. 117 (dove si prevede che si tratta di una materia di legislazione esclusiva dello Stato). Non risulta affatto chiaro per quale ragione il termine “ecosistema” sia stato utilizzato al singolare all’articolo 117 e, invece, al plurale (“ecosistemi”) nell’articolo 9. Tutto ciò conferma la tesi di chi ha parlato di “confusione terminologica”¹⁹³ a proposito della riforma. Al riguardo è stato anche osservato che la compresenza della tutela ambientale e di quella ecosistemica non sia sconosciuta al testo della Costituzione. E’ stato anche evidenziato che l’uso del plurale “appare più corretto in termini, dal momento che l’ambiente si compone di una pluralità di ecosistemi, pur non risolvendo il rapporto con la tutela ambientale, e sollevando un’ulteriore perplessità circa la permanenza del termine nella forma singolare all’art. 117 Cost.”¹⁹⁴. In secondo luogo, la nozione di ecosistema (al singolare) di cui all’articolo 117 deve necessariamente essere intesa come un’ulteriore specificazione della tutela ambientale ma, al tempo stesso, meritevole di una “specifica forma di tutela”¹⁹⁵. In merito alla indivisibilità¹⁹⁶ (o, se si preferisce, non scomponibilità) del principio della tutela

¹⁹³ R. MONTALDO, *op. cit.*, 22 ss. Non vi è dubbio che una certa confusione terminologica sia presente. Non si tratta tuttavia di un problema solo italiano. Anche le fonti europee infatti parlano genericamente di tutela dell’ambiente, come emerge dall’articolo 191 TFUE, il quale afferma che “la politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici”.

¹⁹⁴ R. MONTALDO, *op. cit.*, 11 ss.

¹⁹⁵ La Corte costituzionale nella sentenza n. 12 del 2009 ha affermato che “quando ci si riferisce all’ambiente, così come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell’ecosistema”. Sempre nella stessa pronuncia si legge che “anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi”, in quanto con il primo termine si vuole fare riferimento a ciò che riguarda l’*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore a sé stante.

¹⁹⁶ Non solo i giuristi ma anche la comunità scientifica concorda sul fatto che la tutela degli animali, della biodiversità e degli ecosistemi sono corollari del più ampio principio della tutela dell’ambiente.

dell'ambiente è stato scritto che “il bene ambientale deve necessariamente essere concepito come unitario”¹⁹⁷. L'espressa menzione della tutela degli animali nell'articolo 9 è dunque superflua, in quanto non rappresenta “un elemento ulteriore rispetto alla tutela ambientale ma una sua componente”¹⁹⁸.

Naturalmente in letteratura si possono rinvenire anche altre voci critiche sulla riforma¹⁹⁹ (alcune di queste molto interessanti soprattutto in prospettiva futura²⁰⁰).

¹⁹⁷ R. MONTALDO, *op. cit.*, 21.

¹⁹⁸ R. MONTALDO, *op. cit.*, 26. L'autore insiste sulla necessità di tutelare in modo unitario il bene ambientale. Secondo questa tesi, sarebbe dunque superflua, se non dannosa, la previsione di cui al novellato comma 3 dell'articolo 9. Egli infatti auspica “l'elaborazione di una legge costituzionale avente lo scopo di individuare e specificare i principi che reggono il valore costituzionale dell'ambiente e ne permettono la realizzazione. Una soluzione, cioè, ispirata a quanto già realizzato con la *Charte de l'Environnement* francese, e supportata da autorevole dottrina”. Gli articoli 3 e 4 della *Charte de l'Environnement* stabiliscono che è “dovere di ogni persona prevenire i danni all'ambiente e, in ogni caso, limitarne le conseguenze e contribuire alla riparazione dei danni che abbia causato all'ambiente stesso”. In capo alle autorità pubbliche sussiste “il dovere di adottare misure provvisorie e proporzionate volte ad evitare la realizzazione del danno ambientale” (art. 5). Le autorità pubbliche hanno anche il dovere “di promuovere uno sviluppo sostenibile, conciliando a questo fine la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo economico e il progresso sociale” (art. 6). Montaldo sottolinea anche che la Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 1987 parla di una “concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti)”. L'autore, tuttavia, ricorda che “alcuni studiosi hanno sostenuto come qualsiasi tentativo di riforma avrebbe dovuto fuggire dal fallace tentativo di definire una tutela dell'ambiente onnicomprensiva, inclusiva cioè di ogni suo elemento e principio, non solo per le intrinseche difficoltà definitorie che tale (inutile) sforzo comporterebbe, ma altresì per la conseguente impossibilità, per il diritto, di fornire a tale definizione un valore giuridico e dei contenuti prescrittivi”. Non tutti, in dottrina, ritengono che il bene ambientale vada tutelato in modo unitario. M. LOTTINI, *op. cit.*, 18, osserva che “la tutela ambientale e la tutela del benessere animale costituiscono due prospettive tra loro profondamente differenti: [...] infatti, l'interesse che motiva la questione ecologista è, in generale rappresentato da un interesse degli esseri umani stessi, le condizioni di vita dei quali possono essere determinate dall'emergenza ecologica. [...] Gli animali non umani vengono presi in considerazione non come soggetti, ma come oggetti [...] e, quindi, come genere e come specie e non come individui”.

¹⁹⁹ G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2021, 460ss., definisce la riforma una “via intermedia”. Di confuso compromesso al ribasso parla invece F. RESCIGNO (*Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, reperibile all'indirizzo www.osservatorioaic.it, 7 gennaio 2020).

²⁰⁰ F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, 19, si chiede per quale ragione “non si sia affiancata alla tutela degli animali la tutela delle piante, in particolare considerata l'analisi delle discussioni al Senato e alla Camera, nonché dei dossier di studi utilizzati. Da questi, infatti, emerge come tra le principali motivazioni dell'inclusione di una tutela espressa degli animali vi fosse la comparazione con le Costituzioni di altri Stati membri dell'Unione Europea che presentano tale tutela, quale ad esempio l'art. 20a del *Grundgesetz* tedesco”. La tutela delle piante è un principio presente anche nella Costituzione croata (art. 52); nella Costituzione greca (art. 24) e, infine, nella Costituzione lituana (art. 44).

Un altro aspetto oggetto di critica è la previsione nell'articolo 9 – e cioè nella prima parte della Costituzione – di una competenza legislativa statale²⁰¹. In dottrina si legge che lascia perplessi “l’inserimento di una riserva alla legge statale all’art. 9 Cost., in luogo di una più adeguata collocazione nell’art. 117, secondo comma, accanto alle preesistenti competenze in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”²⁰². Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che l’inserimento di una riserva di legge statale all’interno di uno dei principi fondamentali va letto “non solo come limite alla competenza legislativa regionale in materia, ma altresì come chiave interpretativa di altre disposizioni costituzionali, compreso l’art. 117”²⁰³. Così facendo, tuttavia, si irrigidisce in modo eccessivo il sistema di riparto della potestà legislativa, escludendo l’intervento delle Regioni in una materia dove finora non sono mancati provvedimenti relativi alla protezione e al rispetto degli animali, senza peraltro che tutto ciò arricchisca significativamente le competenze del legislatore statale²⁰⁴.

Volendo ora ripercorrere brevemente le fasi che hanno portato a questa storica riforma, va anzitutto ricordato che nella seduta dell’8 ottobre 2019 la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha avviato l’esame congiunto dei seguenti disegni di legge costituzionale: A.S. 83 De Petris (Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura); A.S. 212 De Petris, Cirinnà e Giammanco (Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell’am-

²⁰¹ D. GRANARA, *op. cit.*, 13, osserva che “l’art. 9, comma 3, costituisce l’unica ipotesi di attribuzione diretta alla potestà legislativa statale non contenuta nella Parte II della Costituzione, ma addirittura tra i principi fondamentali”.

²⁰² R. MONTALDO, *op. cit.*, 22.

²⁰³ La Corte costituzionale nella sentenza n. 536 del 2002 ha affermato che “demandare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema allo Stato garantisce uno standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale”.

²⁰⁴ R. MONTALDO, *op. cit.*, 22 ss.

biente); A.S. 1203 Perilli (Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni).²⁰⁵

Dalle rubriche dei citati disegni di legge, che ricalcano in vario modo i contenuti di analoghi progetti di legge presentati anche alla Camera dei Deputati da ben cinque legislature, si evince chiaramente l'intento del legislatore: non solo quello di introdurre nel testo costituzionale il principio della tutela dell'ambiente ma anche quello della tutela degli animali, dal momento che la dignità animale è un valore che esige un riconoscimento a livello costituzionale. Si consideri, inoltre, che l'espressa previsione del principio di tutela dell'ambiente nella Carta ha incontrato il consenso pressoché unanime della dottrina²⁰⁶ mentre, al contrario, sono emerse divergenti posizioni politiche sull'opportunità o meno di inserire il principio della tutela degli animali nella Costituzione²⁰⁷. A seguito dello svolgimento di un nutrito ciclo di

²⁰⁵ Le firmatarie di questi disegni di legge fanno tutte parte dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. L'Intergruppo è una libera associazione fra parlamentari non disciplinata dai rispettivi regolamenti (a differenza di quanto avviene nel Parlamento europeo). L'associazione, che conta circa quaranta membri tra deputati e senatori, è presieduta dall'on. Michela Vittoria Brambilla.

²⁰⁶ Come emerge, in modo particolare, dagli scritti di: B. CARAVITTA DI TORITTO, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2005; B. CARAVITTA DI TORITTO, L. CASSETTI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016; L. CARBONE, *Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali*, in www.federalismi.it, 1/2004; S. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*, in www.federalismi.it, 25/2006, 31ss.; A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI, *Diritto dell'ambiente*, Bari, 2002; F. GABRIELE, A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, 2017; S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999; G. D'ALFONSO, *La tutela dell'ambiente quale "valore costituzionale primario" prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006; P. MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, 215; D. PORENA, *La protezione dell'Ambiente tra Costituzione italiana e "Costituzione globale"*, Torino, 2009; M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto Pubblico Europeo*, 1/2020.

²⁰⁷ In proposito si veda: L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Milano 1990; L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Riv. fil. dir.*, 2014, 2; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in www.federalismi.it, 2021; T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in www.federalismi.it, 2021; G. DI PLINIO *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in www.federalismi.it, 2021.

audizioni informali di esperti²⁰⁸ (durante la fase istruttoria dei disegni di legge), un Comitato ristretto costituito all'interno della Commissione Affari Costituzionali ha individuato un testo unificato poi adottato dal *plenum* della medesima Commissione come testo base²⁰⁹. L'esame della Commissione è proseguito fino al maggio 2021 e si è concluso con il passaggio all'Assemblea di un testo unificato recante una modifica rispetto al testo base relativa proprio alla tutela degli animali, tema ampiamente dibattuto in seno al Comitato ristretto²¹⁰.

La discussione in particolare si era concentrata su alcuni specifici punti. Da un lato si è dedicata attenzione alla proposta di definire gli animali “esseri senzienti” riprendendo la nota formulazione presente nell'articolo 13 del TFUE²¹¹. Dall'altro, vi era chi prospettava l'opzione di non inserire alcuna previsione circa la tutela degli animali, in quanto ritenuta già pienamente inclusa nelle nozioni di ambiente, di ecosistema e di biodiversità. All'esito del dibattito, la Commissione ha deliberato l'introduzione di un comma aggiuntivo (il terzo e ultimo) all'articolo 9 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Nel secondo periodo del medesimo comma è presente, inoltre, una riserva di legge

²⁰⁸ In proposito si vedano i seguenti resoconti sommari della I Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica: n. 56 e n. 57 del 23/03/2021; n. 67 del 14/11/2019; n.71 del 27/11/2019; n. 75 del 4/02/2020; n. 97 del 23/09/2020; n. 143 del 23/04/2021.

²⁰⁹ In proposito si veda il resoconto sommario n. 230 del 23/03/2021 della I Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica.

²¹⁰ I lavori del Comitato ristretto non sono oggetto di resocontazione e pertanto non se ne può dare conto.

²¹¹ M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e Diritti per una formazione giuridica*, Pisa University Press, Rivista quadrimestrale, 2018, afferma che “l'art. 13 TUE si pone, quindi, in una diversa prospettiva, volta alla considerazione degli animali e dei loro interessi e diritti in una dimensione individuale, inserendosi inoltre, nell'ambito del dibattito filosofico-etico-giuridico, relativo allo *status* degli animali e, più in particolare relativo alla possibilità-necessità, di elevarli dalla condizione di *res* a quella di esseri senzienti, portatori di interessi o anche di diritti”. Si noti inoltre che nella relazione illustrativa dell' A.S.212 (De Petris ed altri) si legge che “il presente disegno di legge costituzionale non fa altro che riprendere quanto previsto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel testo post Trattato di Lisbona, che dispone l'obbligo degli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.

statale che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali. Conseguentemente è stato abrogato l'originario articolo 3 del disegno di legge, che contemplava la sostituzione della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., includendo la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'Assemblea del Senato ha approvato il testo unificato nella seduta del 9 giugno 2021. Il disegno di legge licenziato dal Senato è stato adottato come testo base²¹² per il proseguo dell'esame presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, proprio allo scopo di velocizzare l'*iter* parlamentare. Nella seduta del 7 luglio 2021, la citata Commissione ha esaminato le ventuno proposte di emendamento presentate. Due di queste miravano alla soppressione della espressa previsione della tutela degli animali. Altre proposte, al contrario, erano finalizzate a rafforzare il nuovo principio introdotto definendo espressamente gli animali "esseri senzienti".

Un altro emendamento proponeva di limitare la tutela ai soli animali d'affezione. La Commissione, senza approvare alcun emendamento – proprio allo scopo di non rimettere in discussione il difficile compromesso raggiunto al Senato con riferimento alla norma sulla tutela degli animali – ha deliberato di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assem-

²¹² Al progetto di legge C. 3156 approvato dal Senato sono state abbinate, nella seduta della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 23 giugno 2021, le seguenti proposte di legge: C. 15 Brambilla (Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente); C. 2838 Sarli, (Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del benessere degli animali). Nella seduta del primo luglio 2021 sono state abbinate al progetto di legge C. 3156 approvato al Senato anche le seguenti proposte di legge: C. 143 Paolo Russo, (Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ecosistema e delle biodiversità); C. 2124 Prestigiaco, (Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente); C. 2150 Meloni, (Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente); C. 2174 Muro, (Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali).

blea sul medesimo testo approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento giungendo così – non senza fatica – all'approvazione della legge costituzionale 11 febbraio 2022, numero 1.

Un altro aspetto che merita di essere approfondito è l'impatto della riforma su due temi che, nel presente lavoro, hanno avuto ampio spazio: l'utilizzo degli animali nelle manifestazioni folkloristiche o ludico-sportive e negli esperimenti scientifici.

Relativamente al primo punto, sull'utilizzo degli animali in occasione di eventi folkloristici o ludico-sportivi (spesso retaggio di antiche e radicate tradizioni), il principio animalista comporta l'assoluto divieto “di adibire gli animali a tali manifestazioni quando le stesse comportino un uso innaturale degli stessi, un rischio, anche potenziale, per la loro salute, o, peggio, trattamenti degradanti”²¹³. A differenza di quanto accade per la ricerca medico-scientifica, in questo caso non vi è alcuna possibilità di bilanciamento tra diversi principi costituzionali ma “tali spettacoli, seppure radicati in tradizioni anche molto sentite, devono soccombere rispetto all'esigenza di tutela, che non tollera tradizione incompatibili con essa”²¹⁴. Sarà dunque necessario verificare se le leggi che consentono lo svolgimento di siffatti spettacoli sono compatibili con il dettato costituzionale (naturalmente alla luce del novellato articolo 9)

Relativamente al secondo punto, “il principio animalista esclude l'impiego di animali per sperimentazione scientifica, laddove non sia rigorosamente dimostrata la necessità dell'indagine per l'avanzamento della conoscenza scientifica, con attendibile refluenza positiva sul progresso medicocurativo di patologie umane”. Solo a questa condizione il principio animalista può essere opportunamente bilanciato con la libertà di ricerca scientifica.

²¹³ D. GRANARA, *op. cit.*, 16

²¹⁴ D. GRANARA, *op. cit.*, 17.

Va infatti sempre ricordato che con l'introduzione della tutela degli animali nei primi dodici articoli della Carta, la dinamica interpretativa assume la valenza di bilanciamento tra i principi fondamentali "secondo la nota giurisprudenza costituzionale, a mente della quale non esiste un principio tiranno"²¹⁵.

Alla luce di quanto detto – e al netto delle osservazioni critiche di cui si è dato conto – l'importanza e la necessità della riforma costituzionale appaiono evidenti. In proposito si legge che l'effetto della riforma costituzionale "sarà quello di imporre un radicale mutamento di prospettiva del legislatore nell'apprestamento di un apparato di tutela per gli animali"²¹⁶. Non si tratterà più di una tutela mediata, come riflesso della salvaguardia di beni o interessi diversi, ma di una tutela diretta ed immediata. Tale principio inoltre non rappresenta soltanto un invito a migliorare la disciplina vigente a tutela degli animali ma impedisce anche di introdurre norme che abbiano l'effetto di escludere o limitare forme di tutela già presenti. Una legge che diminuisse le garanzie già esistenti potrebbe essere dichiarata incostituzionale "a meno che la Corte non ritenesse, nel giudizio di bilanciamento ad essa spettante, che l'arretramento della tutela degli animali sia giustificato dalla presenza di un diritto o di una esigenza di pari rango costituzionale a cui dare in quel caso prevalenza"²¹⁷.

Da un punto di vista pratico, invece, non è trascurabile il problema – sollevato da alcuni studiosi – in merito a possibili contrasti tra tutela degli animali, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi²¹⁸.

²¹⁵ D. GRANARA, *op. cit.*, 17.

²¹⁶ D. GRANARA, *op. cit.*, 5.

²¹⁷ D. CERINI, *op. cit.*, 34.

²¹⁸ T.E. FROSINI, *op. cit.*, 3, mette in guardia dal rischio che il principio animalista possa entrare in conflitto con i principi della tutela dell'ambiente o della biodiversità. L'autore si chiede inoltre che cosa succederà "quando la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sull'eventuale vizio di costituzionalità di leggi che violano l'ecosistema e la biodiversità. Si dovrà rivolgere a un *expertise* per farsi dire il senso e il significato di queste formule. Il rischio di confusione e conflittualità costituzionale è

Un altro problema a cui si è già fatto cenno è il rischio di incentrare il dibattito su questioni certamente rilevanti ma non fondamentali perdendo così di vista le importanti novità introdotte della riforma²¹⁹.

Infondata è anche la tesi di chi sostiene che “l’aver messo mano ai principi fondamentali costituirebbe un pericoloso precedente”²²⁰.

In conclusione si può affermare che il riconoscimento in Costituzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali – da intendersi in una visione sistemica che supera la prospettiva ordinamentale strettamente antropocentrica che si sta lentamente scardinando – costituisce, al tempo stesso, un punto di arrivo e un punto di partenza: punto di arrivo poiché l’intervento del legislatore costituzionale cristallizza, con riferimento all’ambiente, un principio già riconosciuto da oltre quarant’anni e

dato, inoltre, dalla presenza in costituzione, all’art. 117, dell’ambiente e delle biodiversità (al plurale), la cui tutela per via legislativa è affidata in via esclusiva allo Stato”.

²¹⁹ D. GRANARA, *op. cit.*, 4, rileva che “l’importante innovazione costituzionale rischia di finire se si comincia a discutere intorno a questioni rilevanti, ma tutto sommato secondarie”, come le polemiche riguardanti la non necessarietà della riforma dal momento che l’ambiente e gli animali sarebbero già ampiamente tutelati dalla giurisprudenza costituzionale, oltre che dalla legislazione internazionale ed europea. L’inserimento del principio di tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione comporta che “l’intero ordinamento risentirà inevitabilmente del nuovo principio, sia in sede di sopravvenuta incompatibilità costituzionale di leggi esistenti, che non possono contrastare con i principi fondamentali, sia in sede interpretativa, da parte della giurisprudenza costituzionale, ordinaria e speciale”. La riforma del 2022 è senz’altro “la più rilevante modifica costituzionale, sotto il profilo valoriale, intervenuta dal 1948, non solo perché riguarda l’introduzione di due principi fondamentali nella Costituzione, livello mai raggiunto dalle precedenti riforme, ma per le implicazioni sia giuridiche, sia culturali, che esso esprime”. Da una visione antropocentrica, tutta imperniata sulla persona umana, la Costituzione, pur mantenendo ferma la centralità del principio personalista, indica anche una prospettiva biocentrica (o ecocentrica) in cui tutti gli esseri viventi, animali e vegetali, devono avere il necessario rispetto da parte dell’uomo. Tutte queste polemiche sull’articolo 9 – conclude l’autore – fanno passare in secondo piano le importanti modifiche apportate all’articolo 41 della Carta.

²²⁰ D. GRANARA, *op. cit.*, 4 ss. E. DI SALVATORE *op. cit.*, 6, ritiene che “deve ritenersi oziosa la discussione intorno alla decisione di collocare tale tutela tra i Principi fondamentali: in primo luogo, che un principio costituzionale sia passibile di essere qualificato come fondamentale non dipende dalla circostanza che sia annoverato formalmente nei primi dodici articoli; in secondo luogo, il limite alla revisione costituzionale dei principi non comporta che le disposizioni costituzionali non possano essere modificate in melius, quando ciò non si concreti, ovviamente, in una modifica sostanziale degli altri principi fondamentali”. Secondo l’autore inoltre sono infondati i timori di chi ritiene che la previsione della tutela degli animali tra i principi fondamentali possa indebolire la salvaguardia del paesaggio garantita dal secondo comma dell’articolo 9. Da tempo, infatti, la nozione di paesaggio è stata interpretata “con toni che trascendono la dimensione puramente storico-estetica e che si presentano contigui a quelli dell’ambiente, sebbene non coincidano in toto con questa”. Similmente si esprimono Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4/2021, 109 ss.

consolidato dall'interpretazione della giurisprudenza costituzionale; punto di partenza, poiché la formalizzazione nella Costituzione di questi principi è un'indicazione ermeneutica e valoriale significativa in sé, dalla forte connotazione programmatica, che potrà produrre effetti nuovi, nuove leggi e nuove regole che ne daranno attuazione pratica²²¹.

L'innovazione introdotta con la riforma è destinata a rimanere priva di effetti concreti in mancanza di leggi sulla tutela degli animali. Pertanto bisognerà vedere se il Parlamento riuscirà a dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9. Del resto è la stessa Carta ad affidare al legislatore questo non facile compito. L'auspicio è quello di non doversi trovare a discutere, in futuro, di una riforma soltanto simbolica e dalle formule astratte.

Nella legislatura in corso sono già stati presentati alle Camere numerosi progetti di legge, la cui attenzione è prevalentemente rivolta alla modifica delle disposizioni penali in materia di tutela degli animali, in modo tale da riconoscere “una diretta protezione all'animale in sé e per sé, quale vittima di reato, offrire più efficaci strumenti di deterrenza e di contrasto, inasprire

²²¹ Sulla necessità di dare attuazione alla riforma costituzionale si veda: F. FRACCHIA, *Governo del territorio e ambiente*, in B. POZZO, M. RENNA (a cura di), *L'ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione*, Milano, 2004; J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Pol. dir.*, 1989, 677 ss.; A. ZITO, *I limiti dell'antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell'ecosistema*, in *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Milano, 2006. R. MONTALDO, *op. cit.*, 26, osserva inoltre che il paesaggio e i beni culturali “pur presenti ab origine tra i principi fondamentali, non sono stati pienamente preservati e valorizzati”. Anche per la tutela degli animali vi è dunque il rischio che i principi costituzionali rimangano privi di attuazione ed effettività. Per questa ragione è di fondamentale importanza che il legislatore, quanto prima, provveda ad adottare leggi attuative del terzo comma dell'articolo 9. Sulla rilevanza e sul contenuto innovativo della riforma si sofferma C. GARBARINO, *Un nuovo patto costituzionale tra natura e società*, 3 marzo 2002 in *www.ilsole24ore.it*. Egli afferma che la riforma “voglia per via costituzionale conformarsi al nuovo diritto naturale imposto dai processi di adattamento al cambiamento climatico”. L'autore parla di “in un nuovo patto costituzionale in cui natura e società interagiscono anziché occupare domini separati”.

le pene, prevedere nuovi reati e ampliare l'ambito di applicazione delle fattispecie normative vigenti"²²². Nessuno di essi è ancora approdato alla discussione in aula.

Di seguito verranno presi in esame i principali progetti di legge.

Una proposta di intervento sulle norme del codice civile vorrebbe introdurre un nuovo titolo, espressamente dedicato agli animali, in cui riconoscere ad essi alcuni diritti²²³. La proposta vorrebbe anche inserire all'interno del codice la nozione di senzietà degli animali. Nella relazione illustrativa si sottolinea che la necessità di un intervento legislativo deriva anche dal "sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica". Nel 2021 *Euromonitor* ha stimato che nelle famiglie italiane sono presenti 64,769 milioni di animali (di cui un terzo sono cani e gatti) e che la maggioranza degli italiani considera l'animale con il quale vive un vero e proprio membro della famiglia. L'articolo 19 prevede di introdurre, nel primo libro del codice civile, il titolo XIV-*bis*. La prima disposizione che apre il nuovo titolo, ossia l'articolo 455-*bis*, afferma che gli animali sono esseri senzienti. La detenzione, inoltre, deve sempre avvenire nel rispetto dei loro diritti: il diritto alla vita, alla salute e ad una esistenza dignitosa. L'articolo successivo (sempre del nuovo titolo) prevede che in caso di separazione dei coniugi e in mancanza di un accordo, il tribunale "affida l'animale in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisico ed etologico". Se necessario, il giudice può avvalersi dell'ausilio di esperti del comportamento animale. L'articolo 455-*quater* ricorda che "tra i diritti e i doveri che si trasmettono mortis causa è compreso anche il dovere di assicurare il benessere all'animale familiare di

²²² P. MAGARÒ, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione italiana*, in corso di pubblicazione.

²²³ Si veda Camera dei deputati, XIX legislatura, proposta di legge n. 345, Modifiche al codice penale, al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali (d'iniziativa della deputata Brambilla), presentata il 14 ottobre 2022.

proprietà”. È inoltre consentita espressamente la devoluzione di beni mobili o immobili ad una persona o ad un ente con il vincolo che tali beni vengano impiegati per garantire il benessere del proprio animale. L’articolo 455-*quinquies* rimarca che agli animali è sempre consentito l’accesso nei locali e sui mezzi di trasporto pubblici. Identica previsione vale anche per l’accesso “negli uffici pubblici, nelle strutture residenziali, nelle scuole e nei luoghi di culto”. La successiva disposizione introduce l’obbligo di segnalare gli animali abbandonati alle autorità competenti. L’articolo 455-*septies* è dedicato agli animali in uso presso le forze di polizia e stabilisce che, una volta cessato il loro servizio, vanno ceduti gratuitamente a chi è disposto ad accoglierli in condizioni rispettose del loro benessere. L’articolo 455-*octies* vieta la vendita, anche sul *web*, di animali domestici (salvo che per l’imprenditore agricolo). L’articolo 455-*undecies* vieta la marchiatura a fuoco, la conchectomia e la caudotomia (oltre a vietare l’esposizione in pubblico di questi animali se sono stati vittime, in precedenza, di queste gravi forme di maltrattamento). L’articolo 20 della proposta di legge vuole aggiungere un ultimo comma all’articolo 844 del codice civile, stabilendo che, in caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice non può disporre l’allontanamento coatto. L’articolo 21 prevede inoltre che “in caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali”. Il danno non patrimoniale è liquidato anche in base alla relazione affettiva con l’animale.

Un’altra proposta di legge chiede un intervento sul piano educativo tramite la promozione di programmi scolastici volti alla diffusione della cultura del rispetto degli animali, specialmente tra le giovani generazioni²²⁴. Nella

²²⁴ Si veda Camera dei deputati, XIX legislatura, proposta di legge n. 593 (d’iniziativa della deputata Brambilla), Modifiche alle leggi 20 luglio 2004, n. 189, e 20 agosto 2019, n. 92, in materia di attività didattiche per l’educazione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e al rispetto degli animali, presentata il 17 novembre 2022.

relazione illustrativa si afferma che la proposta di legge, al fine di garantire un'effettiva educazione degli studenti in materia di etologia e di rispetto degli animali, vuole introdurre in via obbligatoria l'integrazione dei programmi scolastici con appositi corsi finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo. La materia "educazione civica", inoltre, dovrà prevedere, accanto all'educazione ambientale, anche l'insegnamento dell'educazione al rispetto degli animali, degli ecosistemi e della biodiversità. Nella relazione si ricorda che la Corte costituzionale ha evidenziato che "ambiente ed ecosistema non si risolvono in un'endiadi" (sentenza n. 12 del 2009). Pertanto si dovranno prevedere specifici insegnamenti in ciascuna di queste materie. L'articolo 1 della proposta di legge afferma che "lo Stato garantisce e promuove, attraverso l'educazione nelle scuole, la diffusione della cultura del rispetto degli animali, finalizzata alla loro tutela, al loro benessere, al loro riconoscimento quali esseri senzienti" nel quadro di una relazione responsabile tra uomo e animale. L'articolo 2 richiede che i programmi scolastici vengano integrati con l'insegnamento delle materie poc'anzi citate. Tale attività didattica potrà essere svolta "anche in collaborazione con le associazioni animaliste iscritte nel Registro unico del Terzo settore e con le associazioni dei medici veterinari".

Un altro progetto di legge si prefigge l'obiettivo di vietare l'impiego degli animali in occasione di feste e manifestazioni popolari, in quanto il loro benessere è minacciato da "esercizi innaturali, pericolosi e stressanti [...] in nome di un inconcepibile diritto al divertimento degli spettatori e di un ingiustificabile rispetto delle tradizioni storiche delle singole realtà locali"²²⁵. Nella relazione illustrativa si afferma che, alla luce della riforma costituzionale, non è più tollerabile che la salute e il benessere di "cavalli, asini, buoi,

²²⁵ Si veda il progetto di legge n. 40, Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari (d'iniziativa delle deputate Brambilla e De Monte), presentata il 13 ottobre 2022.

cani, suini, agnelli, oche e anatre” venga continuamente messo a repentaglio durante feste popolari, sagre di paese e competizioni sportive. Il presunto diritto al divertimento degli spettatori e il rispetto delle tradizioni storiche non può certo giustificare simili comportamenti, ormai in aperto contrasto con l’articolo 9 della Carta. Da molto tempo le associazioni animaliste denunciano questi fenomeni ma la loro voce sembra rimanere inascoltata. La proposta di legge si pone l’obiettivo di porre fine a questa situazione, mettendo al centro il benessere degli animali, come – si sottolinea nella relazione – avvenuto di recente in Catalogna, regione in cui è stato vietato lo svolgimento della *corrida*. L’articolo 1 sancisce che “è vietato l’utilizzo e lo sfruttamento degli animali in tutti gli spettacoli, feste e manifestazioni popolari, pubbliche o private, con la sola eccezione delle mostre di cani o di altri animali e dei concorsi di agilità”. Il Ministro della salute provvederà ad indicare le misure necessarie ad assicurare la salute e la sicurezza degli animali nelle manifestazioni autorizzate. L’articolo 2 prevede rilevanti sanzioni amministrative, da un minimo di 30.000 ad un massimo 200.000 euro.

Vi sono anche proposte di legge che richiedono – come si legge nella relazione illustrativa – di spostare “l’asse del bilanciamento di interessi contrapposti costituzionalmente garantiti” al fine di tutelare maggiormente il benessere degli animali”²²⁶. Vengono infatti sensibilmente inasprite le pene previste per i delitti di uccisione e di maltrattamento degli animali (di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* c.p.): nel primo caso, la pena è aumentata fino a 6 anni di reclusione; nel secondo caso, è aumentata fino a 5 anni.

²²⁶ Proposta di legge n. 30 (d’iniziativa dei deputati Brambilla, Rizzetto, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Evi, Gallo, Saccani Jotti), Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, presentata alla Camera il 13 ottobre 2022. Si vedano anche i seguenti progetti di legge: A.C. 30; A.C. 468; A.C. 842. Si consulti anche il relativo dossier della Camera dei deputati n. 113, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali, del 29 maggio 2023.

Un altro elemento su cui la riforma costituzionale invita a riflettere è la previsione, di cui all'articolo 19-*ter* delle norme transitorie del codice penale, secondo cui le relative disposizioni contro il sentimento per gli animali non si applicano “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali”.

Dottrina e giurisprudenza dovranno affrontare, in futuro, la questione della compatibilità di tali disposizioni con il novellato articolo 9 della Carta.

Senza dimenticare, infine, che il principio di tutela degli animali ha un raggio di azione che non è limitato al solo territorio italiano²²⁷.

4. *Tutela degli animali: alcune questioni ancora “aperte”*

A conclusione del presente capitolo, pare opportuno accennare ad alcune questioni relative alla tutela degli animali, molto dibattute e sulle quali le opinioni appaiono alquanto diverse. Per quanto tali temi vengano da noi affrontati principalmente da un punto di vista giuridico, va osservato che una loro piena comprensione non sembra possibile senza la conoscenza di altre discipline quali, in particolare, la filosofia e l'etologia.

Sembra utile porre l'attenzione su tre questioni in particolare: il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte o lesione dell'animale; le eventuali discriminazioni all'interno di una specie animale; la nozione di benessere negli animali d'affezione.

²²⁷ R. BIFULCO, *op. cit.*, 14, osserva che “l'obbligo di tutela non riguarda solo gli animali che si trovano all'interno del territorio italiano. Il rilievo ha significato soprattutto con riguardo agli impegni internazionali che lo Stato italiano è chiamato ad assumersi per una tutela più efficace della fauna”.

La possibilità di riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte o lesione di un animale è una questione controversa²²⁸. Due sono le principali tesi in merito. Secondo un primo orientamento, la morte o lesione di qualsiasi animale, d'affezione o meno, rientrerebbe nell'ambito dell'art. 2059 c.c. in quanto lesione del diritto fondamentale e inviolabile della proprietà privata.

Proprio in tale direzione sembra andare la giurisprudenza negli Stati Uniti (dove, del resto, si sono sviluppati i primi studi di *animal law*) dove i profili del risarcimento dei danni provocati agli animali e ai loro padroni continuano ad essere valutati come *property*²²⁹. Alcuni²³⁰, criticamente, hanno notato che seguendo questo ragionamento dovremmo estendere l'applicabilità dell'articolo 2059 c.c. a tutte le ipotesi di lesione di beni aventi un valore affettivo particolare e non solo agli animali. Un secondo orientamento, invece, ritiene che il risarcimento del danno non patrimoniale trovi fondamento nell'articolo 2 della Costituzione in quanto il diritto ad instaurare un legame affettivo con l'animale da compagnia rappresenta un valore da tutelare al fine della

²²⁸ Sul tema si veda: E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 63; M. R. MARELLA, *La riparazione del danno in forma specifica*, Padova, 2000, 285; P. ZATTI, *Chi è il «padrone» del cane?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata I*, 1995, 235; G. CITTARELLA, P. ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata, I*, 1995, 786; S. CASTIGLIONE, *La morte dell'animale di affezione*, in *Il danno esistenziale*, Milano, 2000, 267; M. T. SEMERARO, *Danni morali e morte dell'animale*, in *Professione veterinaria*, 5, 2003, 17; P. DONADONI, *Famiglia e danno interspecifici?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2008, 544.

²²⁹ "A pet is not just a thing but occupies a special place somewhere in between a person and a piece of personal property" (si legge in *Kay Corso v. Crawford Dog and Cat Hospital, Inc.*, 415 N.Y.S.2d, 182 (N.Y. City Civ. Ct., 1979)). I giudici statunitensi, infatti, elargiscono spesso lauti risarcimenti in favore dei proprietari per la perdita dell'animale d'affezione a cagione della sofferenza e del disagio psichico patiti per la *loss of companionship*. Gli animali, infatti, vengono concepiti come veri e propri componenti di una famiglia allargata. Anche nel caso *Pierson v. Post* viene ribadito il principio per cui l'animale può essere oggetto di proprietà privata. Riguardo al risarcimento del danno per la morte o lesione di un animale d'affezione, nella giurisprudenza statunitense esistono, in realtà, diversi orientamenti: da un lato, un orientamento antropocentrista, prevalente, che pone l'accento sulle conseguenze che il danno all'animale ha provocato al proprietario; dall'altro, un indirizzo più recente, minoritario, che identifica il danno all'animale come danno in sé. Quest'ultimo orientamento è sostenuto anche da coloro che riconoscono il diritto dell'animale, in quanto essere senziente, a non subire lesioni, maltrattamenti o ad essere ucciso. Di questo tema si è occupata anche D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, 50.

²³⁰ E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 63.

piena realizzazione della persona. Si noti, tuttavia, che la posizione da proteggere sarebbe solo quella del padrone e il dolore dell'animale non rilevante come interesse da proteggere in via autonoma (e per questo si è parlato, criticamente, di una tutela eccessivamente antropocentrica), ma avrebbe rilievo soltanto per il turbamento determinato nella sfera intima del padrone a causa del venir meno della relazione affettiva tra uomo e animale la quale, a sua volta, rientra nella più ampia gamma di situazioni giuridiche soggettive che concorrono a realizzare la personalità dell'individuo come previsto dall'articolo 2 della Costituzione.

Tale tesi può trovare un ulteriore base normativa nell'articolo 514 commi 6 *bis* e *ter* c.c. laddove si prevede espressamente l'impignorabilità degli animali da affezione o da compagnia sulla base del legame affettivo relazionale instauratosi con il padrone.

Si consideri inoltre che la giurisprudenza, in Italia, ha iniziato a distinguere, in caso di danno ad un animale, se il fatto illecito costituisca o meno un comportamento penalmente rilevante²³¹. Nel caso di reato, sarà risarcibile sia il danno patrimoniale, sia il danno non patrimoniale derivante dal pregiudizio connesso al dolore soggettivo del padrone dovuto alla scomparsa o alla sofferenza subita per il proprio animale. Tuttavia, qualora il fatto illecito non costituisca reato, le Sezioni Unite della Cassazione hanno compiuto un ragionamento diverso ritenendo che la lesione della relazione tra persona e animale, pur configurando una situazione giuridica meritevole di protezione, non sarebbe risarcibile ex articolo 2059 c.c.²³².

²³¹ Sul tema si veda: P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale interspecifico*, in *Trattato di biodiritto*, 2011, 560 ; F. POGGI, *Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 2017, 243.

²³² Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26972 del 2008 hanno affermato che non sono meritevoli di tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. i pregiudizi consistenti in meri fastidi o disagi (aggiungendo che, allo stesso modo, non dovrebbe ammettersi il risarcimento del danno per la perdita di un cavallo da corsa, essendo tale relazione valutabile in termini di pregiudizio soltanto di tipo economico, ma non avendo copertura sotto il profilo costituzionale).

Un secondo tema da affrontare, anch'esso molto dibattuto, concerne le eventuali discriminazioni all'interno di una specie animale²³³ come, ad esempio, avvenuto in Germania e negli Stati Uniti relativamente alle discriminazioni tra le diverse razze di cani.

Nell'edizione del 1998 della guida dell'*American Kennel Club*²³⁴, poi ritirata dal commercio, i cani di alcune razze venivano considerati, sempre e comunque (in assoluto), pericolosi o inadatti alle famiglie con bambini. Già qualche anno prima, in realtà, era scoppiata un'accesa polemica sui *Pitt Bull* in quanto diversi sindaci, considerando questa razza eccessivamente aggressiva e pericolosa, avevano adottato ordinanze per imporre ai padroni la sottoscrizione di specifiche registrazioni e assicurazioni²³⁵.

Un terzo tema degno di nota (e non meno problematico dei precedenti) concerne, infine, l'exasperata tendenza ad umanizzare gli animali di affezione²³⁶, senza tenere conto delle loro esigenze naturali. Pertanto, quando si pensa di introdurre una disciplina volta a tutelare gli animali, bisogna considerare che la nozione di "benessere" va sempre valutata in relazione alla loro natura, che non deve essere mai dimenticata. Bisogna, inoltre, considerare che l'antropomorfizzazione dell'animale d'affezione non è altro che un risvolto dell'antropocentrismo²³⁷ che caratterizza, talora, anche la disciplina volta a tutelare gli animali.

²³³ Sul tema si veda E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 68.

²³⁴ L'*American Kennel Club* (AKC) è un registro di pedigree di cani di razza negli Stati Uniti .

²³⁵ Di questo argomento si è occupato F. SCHAUER, *Di ogni erba un fascio*, Il Mulino, Bologna, 2003, 73.

²³⁶ Sul tema si veda E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 68 ss.

²³⁷ Con il termine antropocentrismo si intende una disciplina volta a tutelare più l'uomo (ad esempio il padrone di un animale d'affezione) che l'animale stesso. Certamente anche l'animale può, indirettamente, avere beneficio da questa forma di tutela che, tuttavia, non prende in considerazione i suoi bisogni, la sua natura, le sue sofferenze e il suo dolore perché l'intera disciplina è incentrata sul punto di vista dell'uomo.

CAPITOLO IV
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. Il benessere degli animali nel diritto europeo

Il benessere degli animali ricopre, al giorno d'oggi, un ruolo di primaria importanza all'interno diritto dell'Unione europea. I numerosi provvedimenti adottati lo testimoniano. Ma prima ancora questo tema sembra essere una priorità dei cittadini europei, almeno secondo i dati dello speciale Eurobarometro di maggio 2021²³⁸, da cui emerge che l'82% degli intervistati ritiene che il benessere degli animali da allevamento dovrebbe avere una tutela maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente (che, comunque, è una tra le più severe al mondo).

In questo paragrafo introduttivo non si darà tanto conto delle specifiche disposizioni normative ma si cercherà, invece, di fornire una visione globale della materia.

Il benessere degli animali, con il passare del tempo, sta diventando una materia sempre più vasta, come si intuisce dalla continua proliferazione della normativa comunitaria. Per questa ragione sembra utile suddividere la materia in alcune macroaree che corrispondono, grosso modo, ai diversi settori oggetto di intervento normativo: regolamentazione dell'allevamento degli animali; tutela della fauna; tutela degli animali domestici; disciplina

²³⁸ Tutta la documentazione, i dati e le statistiche di questa indagine sono reperibili all'indirizzo https://data.europa.eu/data/datasets/s2096_84_4_442_eng?locale=it. Secondo gli studiosi, “la rilevazione dimostra che i cittadini europei attribuiscono grande importanza al benessere degli animali. Essi desiderano ricevere maggiori informazioni sulle condizioni di trattamento degli animali da allevamento. I cittadini dell'UE ritengono importante stabilire norme internazionali in materia di benessere e l'UE dovrebbe promuovere una maggiore consapevolezza del benessere degli animali a livello mondiale”. I cittadini europei sono inoltre disposti a pagare un prezzo maggiore per acquistare prodotti ottenuti con tecniche e modalità rispettose del benessere degli animali.

specifica sugli zoo; regolamentazione degli esperimenti scientifici sugli animali. E' quasi superfluo osservare che in tutti questi settori la disciplina volta a garantire il benessere degli animali entra in contatto e si sovrappone – intrecciandosi in modo quasi indissolubile – con tutte le previsioni normative poste a tutela di altri diritti fondamentali, sanciti sia dalle Costituzioni nazionali sia dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla CEDU. Il bilanciamento tra tutti questi principi sarà dunque un'operazione tanto complessa quanto inevitabile, come del resto emerge dalla copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia di cui si parlerà in seguito.

Punto di partenza per l'esame della materia non può che essere l'articolo 13 TFUE, il quale prevede che “nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”. Questa disposizione rappresenta la base giuridica da cui traggono origine tutti i provvedimenti comunitari relativi al benessere degli animali che, di seguito, verranno menzionati.

L'articolo 13 TFUE è, senza dubbio, la disposizione più importante nel quadro comunitario: essa, infatti, non solo parla espressamente di benessere degli animali, ma li definisce esseri senzienti (contrariamente a quanto avvenuto nella recente riforma costituzionale italiana anche se, come si è detto nel terzo capitolo, non erano mancate proposte in tal senso).

A sua volta, l'articolo 13 trova il proprio fondamento e radice nelle cinque "libertà fondamentali" degli animali²³⁹: libertà dalla fame e dalla sete; libertà dai disagi ambientali; libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; libertà

²³⁹ Le cinque libertà fondamentali degli animali sono state enunciate per la prima volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, un documento sottoscritto il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi che, pur non avendo valore giuridico, ha lo scopo di proporre un codice etico di rispetto verso l'ambiente e gli animali. La dichiarazione riconosce, per la prima volta, che gli animali sono esseri senzienti e titolari di veri e propri diritti fondamentali. Tutti gli interventi successivi – a livello nazionale, europeo o internazionale – si sono ispirati alla Dichiarazione che dunque riveste, ancora oggi, un'importanza fondamentale. Ma anche la stessa Dichiarazione deve molto ad alcuni documenti precedenti: le cinque libertà degli animali, infatti, erano già state individuate nel *Brambell Report*, uno studio commissionato nel 1965 dal Governo del Regno Unito al Professor Francis Brambell (e anche questo studio, a sua volta, si ispira e rielabora quanto era già stato scritto da R. Harrison, *Animal machines*, Londra, 1964.). La Dichiarazione contiene anche una definizione di benessere degli animali, che consiste nello "stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di vivere in armonia con il suo ambiente". Il documento non si limita soltanto a questo. Leggendo il testo della Dichiarazione, composto da 14 articoli, è possibile trovare alcune disposizioni molto interessanti e, soprattutto, molto moderne. Non va mai dimenticato, infatti, che la Dichiarazione risale al 1978, un'epoca in cui la tutela e il benessere degli animali non avevano ancora l'importanza che rivestono oggi. L'articolo 1 esordisce enunciando un insolito quanto significativo principio di uguaglianza formale tra gli animali. In esso si legge che "tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza". Spesso, nella nostra società, siamo abituati a riconoscere i diritti soltanto agli esseri umani. Si tratta di un atteggiamento, molto diffuso, che riflette una visione puramente antropocentrica dei diritti. Si perde così di vista il fatto che l'uomo è soltanto una componente della natura, al pari di animali, piante, laghi, fiumi, montagne (ma l'elenco potrebbe proseguire). L'articolo 1, invece, sembra, già nel 1978, uscire da questo schema: il principio di uguaglianza vale non solo per gli uomini ma anche per gli animali. Si tratta di una visione che oggi viene definita ecocentrica o biocentrica, secondo la quale tutte le componenti della natura hanno i propri diritti. Tutto ciò non significa affatto equiparare gli uomini agli animali, ma solamente riconoscere che l'uomo non può negare né impedire che animali o piante, soltanto perché diversi da lui, possano avere i propri diritti. Desta stupore, inoltre, anche la lettura degli articoli successivi della Dichiarazione (11 ss.). L'articolo 10 afferma che "le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale". Queste parole pongono seri interrogativi sulla possibilità di continuare a svolgere determinati spettacoli ed esibizioni come, ad esempio, la *corrida* spagnola. Le disposizioni successive (12 ss.) rendono questi interrogativi una certezza: l'uccisione di animali in manifestazioni, esibizioni o spettacoli a scopo ludico e ricreativo (in altre parole per puro divertimento) non dovrebbe essere mai consentita. Attualmente, purtroppo, questi spettacoli continuano a svolgersi e sembrano essere considerati pienamente legali (anche se in dottrina non mancano le voci contrarie). L'articolo 11, inoltre, afferma che "ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita". Interessanti sono anche le parole che si leggono nell'articolo 12, il quale afferma che "ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie". Molto attuali sono anche le previsioni dell'articolo 13, laddove prevede che "le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale". Calando queste parole nei nostri tempi, dovremmo estendere questo divieto anche al *web* (ormai divenuto il più importante tra i *mass media*). Molto significativa è l'ultima disposizione, ossia l'articolo 14, il quale stabilisce che "i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo". Questa previsione non solo conferma il riconoscimento della titolarità dei diritti in capo agli animali ma allude anche al dovere di difendere questi diritti qualora venissero violati (ad esempio, come spesso accade, dalle attività umane). E non solo: la tutela che va apprestata non potrà essere inferiore rispetto a quanto avviene per i diritti degli uomini. In conclusione è sorprendente osservare come, già nel 1978, fossero stati enunciati alcuni principi e nozioni che al giorno d'oggi sono ritenuti di fondamentale importanza quando si parla di tutela degli animali (dalla nozione di senzietà e dignità degli animali, al riconoscimento della loro soggettività giuridica, fino alla tutela del loro benessere).

di manifestare comportamenti caratteristici della specie; libertà dalla paura e dallo stress. Al tempo stesso bisogna anche ricordare che il benessere degli animali trova, espressamente, un limite nei “riti religiosi” e nelle “tradizioni culturali” degli Stati membri. La macellazione rituale, tipica della religione islamica ed ebraica e la *corrida* spagnola ne sono, come si dirà a breve, due chiari esempi.

I primi interventi del legislatore comunitario risalgono agli anni Settanta. In seguito, nel 1998, viene adottata una direttiva²⁴⁰ (basata a sua volta sulla Convenzione europea del 1978) relativa alla protezione degli animali negli allevamenti che, sempre più spesso, vengono utilizzati per la produzione di cibo, lana, pelle e pelliccia. In seguito sono stati adottati importanti provvedimenti dedicati al benessere degli animali durante la fase di abbattimento e di macellazione (si tratta del Regolamento 1099/2009²⁴¹ di cui si avrà modo di parlare ampiamente nei prossimi paragrafi). Non mancano, inoltre, specifiche disposizioni relative a determinate categorie di animali come vitelli²⁴², maiali²⁴³ e galline²⁴⁴.

Gli interventi normativi si sono occupati anche del trasporto degli animali. Le norme UE per la protezione e il benessere degli animali durante il

²⁴⁰ La direttiva n. 58 del 1998 si occupa della protezione degli animali negli allevamenti.

²⁴¹ Il Regolamento n. 1099/2009 disciplina, nei minimi dettagli e sulla base di evidenze scientifiche, le fasi di abbattimento e macellazione degli animali al fine di evitare che essi, anche in questo ultimo momento, vengano sottoposti ad inutili sofferenze. Al tempo stesso contiene due disposizioni da cui emergono, a prima vista, alcuni elementi di criticità. L'articolo 1 paragrafo 3 lettera a punto iii, esclude l'applicazione del Regolamento agli “eventi culturali o sportivi”; l'articolo 4 paragrafo 4, inoltre, prevede una deroga per motivi religiosi all'obbligo di stordire l'animale prima del suo abbattimento. Si comprende dunque quanto sia importante la questione del bilanciamento del benessere animale con gli altri diritti fondamentali come, ad esempio, la libertà religiosa. Resta poi da capire quale sia l'ampiezza di queste deroghe e quali fenomeni, eventi o situazioni possano rientrarvi. L'espressione, assai vaga e generica, “eventi culturali o sportivi” non aiuta certe a sciogliere il dubbio. Ugualmente si può dire della locuzione “particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi”, considerato anche che tale deroga vale soltanto a condizione che “la macellazione abbia luogo in un macello” (con il termine “macello” si intende una struttura autorizzata che soddisfa tutta una serie di *standard* tecnici e sanitari).

²⁴² La direttiva numero n. 119 del 2008 stabilisce norme minime per la protezione dei vitelli.

²⁴³ La direttiva n. 120/2008 stabilisce norme minime per la protezione dei suini.

²⁴⁴ La direttiva n. 74/1999 stabilisce norme minime per la protezione delle galline.

trasporto sono state approvate nel 2004²⁴⁵. Il legislatore si è preoccupato anche di garantire l'effettività e il rispetto delle proprie leggi, onde evitare che rimanessero prive di applicazione, come troppe volte accaduto in passato. Il 19 giugno 2020, infatti, gli eurodeputati hanno istituito una commissione di inchiesta²⁴⁶ per indagare sulle presunte violazioni, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, delle norme per il benessere degli animali durante il trasporto. La commissione parlamentare ha rilevato gravi violazioni della normativa poc'anzi citata. Si consideri, infine, che il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta per vietare l'allevamento in gabbia degli animali entro il 2027²⁴⁷.

Un altro settore dove le norme europee a tutela degli animali stanno divenendo sempre più numerose e importanti è quello della tutela della fauna. Si pensi, ad esempio, alla direttiva numero 147 del 2009 (nota come “direttiva uccelli”) che garantisce protezione ad oltre 500 specie di uccelli

²⁴⁵ Il Regolamento n. 1/2005 si occupa della protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (modificando le direttive nn. 64/432 e 93/119, oltre al Regolamento n. 1255/97).

²⁴⁶ La commissione d'inchiesta è stata istituita per indagare sulle violazioni della normativa comunitaria sul trasporto degli animali non solo all'interno dei paesi UE ma anche durante le attività di trasporto effettuate dal territorio europeo verso Stati terzi. Quest'ultimo aspetto è uno dei maggiori problemi riscontrati (di cui si è a lungo occupata anche la Corte di giustizia). La commissione, istituita seguito di una richiesta di 183 parlamentari alla Conferenza dei presidenti e composta da 30 membri, ha presentato una relazione finale approvata dal Parlamento europeo nel 2022. Oltre a tutta la documentazione relativa alla commissione d'inchiesta e alla relazione finale è possibile, al seguente indirizzo, leggere un'interessante intervista alla presidente della commissione, la lussemburghese Tilly Metz (<https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200619IPR81604/commissione-d-inchiesta-sulla-protezione-degli-animali-durante-il-trasporto>). La presidente sottolinea che il benessere degli animali durante il trasporto è un tema sempre più sentito dai cittadini europei. Metz afferma che “per molti cittadini, la motivazione primaria nel chiedere regole più severe e maggiori sanzioni sia una preoccupazione etica, un desiderio di vedere evitata o quantomeno ridotta la sofferenza degli animali. Quindi, per loro, qualunque miglioramento sarebbe di per sé un guadagno, oltre alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e delle preoccupazioni ambientali”.

²⁴⁷ Per maggiori approfondimenti sulla richiesta del Parlamento europeo alla Commissione di formulare una proposta volta a vietare l'allevamento degli animali in gabbia, si consulti l'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative>.

selvatici. E' presente, inoltre, una consistente disciplina volta a tutelare le balene, i delfini²⁴⁸ e le foche²⁴⁹.

L'Unione europea ha anche stabilito *standard* e requisiti tecnici e sanitari che gli zoo (e altre strutture che ospitano animali) sono tenuti a soddisfare, sempre al fine di garantire agli animali un'adeguata sistemazione rispettosa del loro benessere²⁵⁰.

Di rilevante importanza sono anche le disposizioni che regolamentano gli esperimenti sugli animali per lo sviluppo di nuove medicine, per gli studi fisiologici e per testare additivi alimentari o sostanze chimiche²⁵¹. Le norme sono basate sul "principio delle tre R": *replacement* (sostituzione degli animali con metodi alternativi); *reduction* (riduzione del numero di animali utilizzati per lo stesso scopo); *refinement* (perfezionamento delle condizioni di sperimentazione per ridurre dolore e sofferenza).

Nell'Unione europea è anche vietato condurre *test* sugli animali per la produzione di cosmetici. Ma non solo: è vietata anche la vendita di prodotti testati sugli animali²⁵².

Consistente è pure la disciplina posta a tutela degli animali domestici. In ambito UE è vietata non solo la produzione e la vendita di pellicce ricavate da cani e gatti ma anche l'importazione o l'esportazione verso paesi dove, purtroppo, abbonda la domanda di siffatti prodotti²⁵³. Si consideri, infine, che

²⁴⁸ La direttiva n. 92/43 (nota come "direttiva *habitat*") si occupa (tra le altre cose) di tutelare balene e delfini.

²⁴⁹ Il Regolamento n. 1007/2009 vieta il commercio di prodotti derivati dalle foche (ma agli Inuit – per i quali il commercio di prodotti derivati dalle foche rappresenta quasi l'unica fonte di sostentamento – è consentito vendere tali prodotti a condizione che i loro metodi di caccia "tengano conto del benessere degli animali").

²⁵⁰ La direttiva numero n. 22 del 1999 disciplina la detenzione degli animali selvatici negli zoo.

²⁵¹ In un primo momento è stata adottata la direttiva n. 63/2010, relativa alla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici. Successivamente è stato varato il Regolamento n. 2019/1010 che ha introdotto importanti innovazioni in materia.

²⁵² Il Regolamento n. 1223/2009 si occupa dei prodotti cosmetici.

²⁵³ Il Regolamento n. 1523/2007 sancisce il divieto di produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione di pellicce di cane e gatto e di prodotti che le contengono.

è possibile viaggiare con i propri animali a quattro zampe su tutto il territorio europeo grazie all'introduzione del passaporto per animali domestici²⁵⁴.

Come si è appena visto, la disciplina comunitaria volta a tutelare il benessere degli animali è, senza dubbio, molto sviluppata e, nel tempo, la sua importanza è divenuta sempre maggiore: “gli standard UE per il benessere degli animali sono tra i più alti al mondo”, si legge sul sito istituzionale del Parlamento europeo²⁵⁵. Tutto ciò non toglie che siano ancora presenti alcuni aspetti critici e problematici come si intuisce sia dall'articolo 13 TFUE²⁵⁶, laddove prevede di contemperare il benessere degli animali con i “riti religiosi” e le “tradizioni culturali” degli Stati membri, sia dagli articoli 1 e 4 del Regolamento 1099/2009, nella parte in cui si esclude l'applicazione delle norme sull'abbattimento degli animali agli “eventi culturali o sportivi” o in presenza di “particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi”.

Innanzitutto è necessario premettere che il bilanciamento tra benessere degli animali e altri diritti fondamentali (come, ad esempio, la libertà religiosa) è un'operazione tanto complessa quanto necessaria a cui saranno chiamati, sempre di più, sia il legislatore che i giudici. Al netto di queste considerazioni, le espressioni utilizzate non possono che richiamare l'attenzione, in modo particolare, su due fenomeni: la macellazione rituale

²⁵⁴ Per maggiori informazioni sulle regole per portare con sé animali domestici all'interno del territorio europeo e sul relativo passaporto, si consultino i seguenti indirizzi: <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180703STO07128/le-regole-per-viaggiare-con-gli-animali-da-compagnia-in-europa>; https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets_en.

²⁵⁵ Per maggiori approfondimenti sugli *standard* europei in materia di tutela degli animali, si consulti l'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20200624STO81911/benessere-e-tutela-degli-animali-le-norme-ue-video>.

²⁵⁶ L'articolo 13 del TFUE afferma che “nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

prescritta dalle religioni ebraica e islamica e la corrida. Del primo punto ci si è già occupati nel secondo capitolo e se ne tratterà nuovamente nei paragrafi successivi attraverso l'esame della giurisprudenza della Corte di giustizia. E' quasi superfluo constatare che la questione, alla luce della sempre maggiore presenza di persone di fede islamica nelle nostre società, sta diventando sempre più importante e delicata. In questa sede, invece, sembra più opportuno soffermarsi sul secondo punto. Tra "le tradizioni culturali" e gli "eventi culturali o sportivi" richiamati dalle norme poc'anzi citate spicca, senza dubbio, la *corrida* spagnola²⁵⁷. L'interpretazione prevalente di queste disposizioni sembra esonerare lo spettacolo iberico dal rispetto di ogni norma a tutela del benessere degli animali. I tori, pertanto, vengono costantemente uccisi tra atroci sofferenze senza, almeno apparentemente, violare alcuna norma. Ma non tutti, in dottrina, concordano sul fatto che la *corrida* (o simili spettacoli che prevedono forme di combattimento tra uomo e animali o tra animali) possa derogare *in toto* alle norme europee e, come oggigiorno accade, ignorare completamente qualsivoglia tipo di disciplina sul benessere degli animali. Come esistono limiti alla libertà religiosa (la possibilità di abbattere animali senza previo stordimento non è incondizionata, come risulta dalla copiosa giurisprudenza

²⁵⁷ L'usanza di uccidere animali durante esibizioni e spettacoli era già presente presso gli antichi greci e romani. Ma anche al giorno d'oggi, in Spagna, è molto diffusa la cosiddetta *corrida de toros* (corsa dei tori). In questo genere di manifestazioni ogni anno vengono uccisi numerosi tori. Nonostante ciò, essa è considerata da molti una tradizione importante da difendere con orgoglio e passione. Lo spettacolo si svolge nel modo seguente: il *matador* (torero) spinge il toro verso il *picador* (torero a cavallo), mentre quest'ultimo colpisce ripetutamente l'animale con un'asta chiamata *pica* (un arpione di legno con una punta uncinata di metallo). Poi entrano in scena i *banderilleros* che conficcano nel corpo dell'animale, già stremato e sanguinante, una serie di *banderillas*, piccoli arpioni di legno coperti di carta colorata e dotati di un rampono per attaccarsi al dorso del toro ed aumentarne il sanguinamento. Infine il *matador* provoca il toro con la famosa *muleta*, un drappo color rubino, fino a quando lo uccide, tra gli applausi della folla, con l'*estoque* (spada). Ogni anno, solamente in Spagna, sono più di 10000 i tori che vengono uccisi in questo genere di manifestazioni. Si consideri inoltre che gli spettacoli fruttano ingenti proventi per le casse pubbliche in quanto i biglietti sono molto costosi. Le esibizioni sono diffuse in tutta la Spagna e, in particolare, nella regione di Madrid. Recentemente, tuttavia, la Catalogna ha dichiarato illegali questi spettacoli.

della Corte di giustizia²⁵⁸), non si comprende perché, allo stesso modo, non possano esservi analoghe limitazioni anche per questo genere di spettacoli²⁵⁹. Il problema consisterebbe non tanto nel vietare in assoluto siffatti spettacoli, come la *corrida* spagnola, quanto quello di fare in modo che vengano rispettate almeno le più basilari norme a tutela del benessere degli animali. Ad oggi, invece, gli organizzatori di queste esibizioni non sembrano affatto preoccuparsi della questione.

La giurisprudenza della Corte assume oggi un'importanza cruciale in molteplici materie, campi e settori del diritto. Ciò vale, naturalmente, anche per il benessere degli animali. Non potendo certo prendere in esame tutte le pronunce, si è scelto di concentrare l'attenzione su tre in particolare: la C-336/19, che si occupa della macellazione rituale e, in modo particolare, della sua compatibilità con le norme a tutela degli animali; la C-424/13, che verte

²⁵⁸ Su questo tema si veda il secondo paragrafo del presente capitolo.

²⁵⁹ Nella sentenza della Corte di giustizia C- 336/2019 si legge che “il margine di discrezionalità così riconosciuto agli Stati membri in mancanza di consenso a livello dell’Unione deve tuttavia andare di pari passo con un controllo europeo consistente”. A partire da questa pronuncia, E. BATTELLI, *op. cit.*, 48 ss., osserva che “la sentenza in esame induce a rilevare come la Corte di giustizia utilizzi l’interpretazione evolutiva della Carta non solo quale parametro per valutare la legittimità delle misure nazionali che diano attuazione sul piano interno agli atti dell’Unione europea ma anche quale strumento di armonizzazione volto a superare il rischio di una frammentarietà normativa soprattutto in quei settori in cui il divario tra le diverse sensibilità nazionali possa compromettere il raggiungimento di nuovi obiettivi generali riconosciuti a livello sovranazionale”. Queste affermazioni sembrano aprire la strada ad una nuova interpretazione, che si potrebbe definire estensiva, del benessere animale. Secondo l’autore, infatti, la Corte sta gradualmente approdando ad una nozione di benessere animale sempre più indipendente e svincolata dagli interessi umani, potendo così giungere ad un nuovo equilibrio nel giudizio di bilanciamento tra diritti degli uomini e diritti degli animali. Questi ultimi dovranno soccombere “esclusivamente in situazioni strettamente indispensabili, escludendo eventuali subordinazioni basate esclusivamente su una visione antropocentrica del legislatore”. Si può dunque affermare che, a causa del graduale abbandono della visione esclusivamente antropocentrica dei diritti, il principio del benessere animale sta diventando sempre più “pesante” e rilevante nelle operazioni di bilanciamento con gli altri diritti fondamentali. Pertanto, secondo Battelli, è giunto il momento di fornire una nuova interpretazione di alcune disposizioni, come quelle che escludono *in toto* l’applicazione delle norme comunitarie sull’abbattimento degli animali agli spettacoli di tauromachia. Il mancato rispetto, durante questi spettacoli, di ogni norma posta a tutela degli animali risulta – alla luce della nuova nozione estensiva del benessere animale che si sta, sempre più decisamente, facendo strada nella giurisprudenza della Corte di giustizia – privo di ogni fondamento e giustificazione. Si tratta, in altre parole, di un’interpretazione non più sostenibile né condivisibile, quantomeno da un punto di vista giuridico. Risulta evidente che il principio del benessere animale impone, sempre più pressantemente, limitazioni a siffatti spettacoli ed esibizioni. Su questo tema si veda anche M.E. BARTOLONI, *L’apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2019, 55 ss.

sul rispetto delle norme per il trasporto degli animali (soprattutto quando una parte del viaggio si svolge sul territorio di Stati terzi); la C-497/17, dove ci si chiede se i prodotti a marchio biologico debbano necessariamente derivare da animali abbattuti e macellati secondo la normativa europea.

2. *La sentenza Centraal Israëlitisch Consistorie van België*

La sentenza si occupa di una controversia insorta tra, da un lato, il *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*, l'*Unie Moskeeën Antwerpen VZW* e altre associazioni rappresentative della comunità ebraica e di quella musulmana e, dall'altro, la *Vlaamse Regering* (Governo delle Fiandre, regione del Belgio) in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del *decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft* (decreto di modifica della legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali del 7 luglio 2017²⁶⁰).

Nel 2018 i ricorrenti hanno adito il *Grondwettelijk Hof* (Corte costituzionale del Belgio) al fine di ottenere l'annullamento della legge regionale emanata dal governo delle Fiandre in quanto ritenuta in contrasto con l'articolo 4 paragrafo 4 e l'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento 1099/2009, dal momento che questa legge non garantisce – ad avviso dei ricorrenti – che le macellazioni rituali avvengano effettivamente senza il

²⁶⁰ L'articolo 16, paragrafo 1, del *Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren* (Legge relativa alla protezione e al benessere degli animali), del 14 agosto 1986, nella versione anteriore all'adozione della legge regionale di cui si discute, prevedeva, al primo comma, l'obbligo di praticare la macellazione solo previo stordimento dell'animale o, in caso di forza maggiore, secondo il metodo meno doloroso. Tuttavia, tale disposizione precisava, al secondo comma, che, in via di deroga, tale obbligo non si applicava "alle macellazioni prescritte da un rito religioso". La legge regionale delle Fiandre, entrata in vigore successivamente, e precisamente nel 2019, ha posto fine a tale deroga (articolo 15, paragrafo 2).

previo stordimento degli animali (in deroga al primo paragrafo dell'articolo 4 del regolamento stesso) in modo tale da rispettare i precetti delle rispettive religioni²⁶¹. I ricorrenti, pertanto, lamentano una lesione della loro libertà religiosa sancita dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁶². I ricorrenti, inoltre, sostengono che la legge regionale di cui al procedimento principale restringe in maniera sproporzionata la libertà di religione, se si considera che la carne di bovini macellati conformemente a precetti religiosi – e cioè senza previo stordimento – rappresenta soltanto lo 0,1% della quantità totale della carne prodotta in Belgio e che i casi in cui la tecnica del previo stordimento normalmente richiesta dalla legge fallisce (non raggiungendo l'obiettivo di

²⁶¹ L'articolo 4 del regolamento n. 1099/2009, dedicato ai metodi di stordimento, prevede che gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento “conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale. I metodi di cui all'allegato I che non comportino la morte istantanea sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quale il dissanguamento, l'enervezione, l'elettrocuzione o la prolungata anossia”. Il paragrafo 4 tuttavia afferma che le “disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello”. Al tempo stesso l'articolo 26 del medesimo regolamento (1099/2009), rubricato “Disposizioni nazionali più rigorose”, prevede che “il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento” (con l'obbligo per i singoli Stati di comunicare tempestivamente alla Commissione l'adozione di una siffatta disciplina).

²⁶² L'articolo 10, rubricato “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, afferma che “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”. Proprio sul rapporto tra libertà religiosa ed esenzione dall'obbligo del previo stordimento prima della macellazione, si era già pronunciata la Corte di giustizia (C-426/16, paragrafi 56 e 57). I giudici avevano stabilito che “la deroga autorizzata dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 non detta alcun divieto della prassi della macellazione rituale nell'Unione, ma, al contrario, dà concreta attuazione all'impegno positivo del legislatore dell'Unione di consentire la prassi della macellazione di animali senza previo stordimento, al fine di garantire l'effettivo rispetto della libertà di religione, segnatamente dei praticanti musulmani, durante la festa del sacrificio”. Il considerando 18 sembra confermare questa interpretazione, nella parte in cui stabilisce che il regolamento “istituisce una deroga espressa al requisito dello stordimento degli animali prima della macellazione, al fine appunto di garantire il rispetto della libertà di religione e del diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni mediante le pratiche e il compimento dei riti, come previsto dall'articolo 10 della Carta”. Sempre su questo argomento la Corte costituzionale belga, giudice del rinvio, osserva che i metodi particolari di macellazione prescritti dai riti religiosi e il rispetto dei relativi precetti alimentari rientrano nell'ambito di applicazione della libertà di religione, dal momento che il diritto garantito all'articolo 10 della Carta (analogo all'articolo 9 della CEDU) contiene una nozione di religione in cui va ricompreso sia il forum *internum* (le convinzioni personali religiose) sia il forum *externum* (manifestazioni pubbliche della fede religiosa).

evitare sofferenze all'animale macellato) sono superiori a tale percentuale. I ricorrenti contestano anche le considerazioni del legislatore fiammingo secondo cui il processo di stordimento reversibile (che non comporta la morte dell'animale) è conforme alle prescrizioni religiose in materia di macellazione²⁶³.

Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che la deroga all'obbligo del previo stordimento, di cui all'articolo 4 paragrafo 4, ha lo scopo di rispettare la libertà di religione, garantita all'articolo 10 della Carta e, dall'altro, che l'articolo 26 paragrafo 2 primo comma lettera c di tale regolamento, in combinato disposto con i considerando 18 e 57²⁶⁴ del medesimo, autorizza

²⁶³ Dai lavori preparatori della legge regionale delle Fiandre emerge che il legislatore fiammingo è partito dal principio che la macellazione senza previo stordimento provoca all'animale una sofferenza del tutto evitabile. La comunità scientifica concorda con queste affermazioni. Con questa legge si è cercato di promuovere il benessere degli animali e, al contempo, di raggiungere un equilibrio tra quest'ultimo principio e la libertà di religione. In tale prospettiva, al fine di venire incontro il più possibile a quanto auspicato dalle comunità religiose interessate, l'articolo 15 paragrafo 2 della legge del 14 agosto 1986, introduce una tecnica di stordimento reversibile e inidonea a comportare la morte dell'animale. Il legislatore – stando sempre ai lavori preparatori – ritiene che tale disposizione vada incontro a quanto richiesto dalle comunità religiose, in quanto applicando siffatta tecnica è possibile rispettare i precetti religiosi (senza pregiudizio eccessivo per il benessere degli animali). Si osserva inoltre che la legge non impedisce ai fedeli di procurarsi carne proveniente da animali macellati senza previo stordimento, dal momento che nessuna disposizione vieta l'importazione di carne di questo tipo nella Regione delle Fiandre. I ricorrenti controbattono che sempre più Stati membri, tra cui il Belgio, vietano non solo la macellazione di animali senza previo stordimento ma anche l'importazione di carne proveniente da animali macellati con tale modalità. Per maggiore chiarezza si riporta un estratto dei lavori preparatori della legge regionale delle Fiandre, in cui si legge che “le Fiandre attribuiscono grande importanza al benessere animale. L'obiettivo è quindi di vietare nelle Fiandre qualsiasi sofferenza animale evitabile. La macellazione senza stordimento degli animali è incompatibile con tale principio. Sebbene altre misure, meno drastiche rispetto al divieto della macellazione senza previo stordimento, potrebbero limitare in qualche misura l'incidenza negativa di tale metodo di macellazione sul benessere degli animali, simili misure non possono impedire che tale benessere sia pregiudicato in modo molto grave”. Al tempo stesso il legislatore dichiara di voler raggiungere un equilibrio tra la protezione del benessere degli animali e la libertà di religione. I riti religiosi, sia ebraici che islamici, richiedono che l'animale sia svuotato del proprio sangue in modo da provocarne la morte per emorragia. L'elettronarcosi, prevista dalla legge regionale, è un metodo di stordimento reversibile (non letale) mediante il quale l'animale (se nel frattempo non viene sgozzato) riprende conoscenza dopo un breve lasso di tempo e non risente di alcun effetto nocivo causato dallo stordimento. Questa tecnica – si legge nei lavori preparatori – “costituisce una misura proporzionata che rispetta lo spirito della macellazione rituale nell'ambito della libertà di religione e tiene conto in massima misura del benessere degli animali interessati”.

²⁶⁴ Il considerando 18 afferma che “la direttiva 93/119 prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme del diritto dell'Unione in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro”. Il considerando 57 stabilisce che “i cittadini europei si aspettano che durante la macellazione siano rispettate norme minime in materia di benessere degli animali. Per certi aspetti l'atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla

gli Stati membri, al fine di promuovere il benessere degli animali, a derogare a detto articolo 4 paragrafo 4, senza tuttavia precisare i limiti che gli Stati membri devono osservare al riguardo. La normativa europea – al fine di tutelare gli animali – richiede di regola il previo stordimento degli animali prima dell’abbattimento salvo alcune eccezioni tra cui, appunto, il rispetto dei precetti religiosi incompatibili con questa tecnica. La stessa normativa, tuttavia, consente agli Stati membri – al fine di garantire una maggiore protezione agli animali – di “derogare alla deroga”, consentendo alla regola generale di riespandersi nella sua pienezza. Così facendo, anche chi – come gli appartenenti alla religione musulmana ed ebraica – usufruiva della deroga per motivi religiosi si trova sottoposto al generale obbligo di macellazione previo stordimento, senza poter pertanto rispettare i propri precetti religiosi. Si pone così il problema di valutare se l’eliminazione della deroga al previo stordimento per motivi religiosi, operata dal legislatore belga secondo quanto previsto dal regolamento, sia compatibile o meno con il principio della libertà religiosa sancito dalla Carta. La Corte costituzionale belga, giudice del rinvio, chiede “se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009 possa essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali come quelle di cui al procedimento principale”, e se, in caso affermativo, tali disposizioni siano compatibili con la libertà di religione sancita dall’articolo 10 della CDFUE.

I ricorrenti, infine, osservano anche la violazione dei principi di uguaglianza, di non discriminazione e di diversità religiosa – garantiti rispettivamente agli articoli 20, 21 e 22 della Carta²⁶⁵ – facendo riferimento

percezione nazionale e in alcuni Stati membri vi è una domanda affinché siano mantenute o adottate norme in materia di benessere degli animali più ampie di quelle approvate a livello dell’Unione”.

²⁶⁵ L’articolo 20, rubricato “Uguaglianza davanti alla legge”, afferma che “tutte le persone sono uguali davanti alla legge”. L’articolo 21, rubricato “Non discriminazione”, stabilisce che “è vietata qualsiasi forma

alla disparità di trattamento tra le persone che abbattano animali praticando la caccia e la pesca (e naturalmente lo fanno senza alcun previo stordimento che è incompatibile con queste attività) e coloro che abbattano animali, sempre senza previo stordimento, ma per rispettare i propri precetti religiosi (e non quindi per svolgere attività di caccia o pesca). La disparità di trattamento consiste, a detta dei ricorrenti, nel fatto che ai primi è concesso abbattere animali senza previo stordimento mentre ai secondi no. Sulla base di quanto detto, la Corte costituzionale belga sospende il giudizio sottoponendo alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali²⁶⁶.

Con le sue prime due questioni, esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 26 paragrafo 2 primo comma lettera c) del regolamento 1099/2009, letto alla luce dell'articolo 13 TFUE (benessere degli animali in quanto esseri senzienti) e dell'articolo 10 paragrafo 1 della Carta (libertà religiosa), debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell'ambito della macellazione rituale, un procedimento di stordimento reversibile e idoneo a comportare la morte dell'animale. In via preliminare occorre rilevare che il regolamento mira a definire norme comuni per la protezione del benessere degli animali durante la macellazione (il benessere degli animali è indiscutibilmente

di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale". L'articolo 22, rubricato "Diversità culturale, religiosa e linguistica", afferma che L'Unione europea rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

²⁶⁶ Nella prima questione pregiudiziale si chiede alla Corte di giustizia se "l'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009 debba essere interpretato nel senso che, in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e al fine di promuovere il benessere degli animali, agli Stati membri è consentito adottare disposizioni che prevedono, da un lato, un divieto di macellazione degli animali senza previo stordimento che vale anche per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso e, dall'altro lato, un procedimento di stordimento alternativo per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso basato sullo stordimento reversibile". Nella seconda questione si chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, possa sussistere una violazione della libertà religiosa sancita dall'articolo 10 della CDFUE. Nella terza questione si chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, si verifichi una violazione del divieto di discriminazione sancito dagli articoli 20, 21 e 22 della Carta, in quanto per l'abbattimento di animali durante le attività venatorie, di pesca e durante gli eventi sportivi o culturali non è previsto alcun tipo di stordimento, neppure reversibile.

considerato un interesse generale dell'Unione europea). Per questo motivo l'articolo 4 paragrafo 1 – sulla base di quanto previsto dal considerando 20²⁶⁷ – sancisce il principio del previo stordimento²⁶⁸. Al contempo il paragrafo 4 dello stesso articolo consente una deroga a questo obbligo per motivi religiosi. A completare il quadro vi è anche l'articolo 26 paragrafo 2 primo comma lettera c), in cui si prevede che gli Stati membri possano adottare disposizioni nazionali intese a garantire agli animali durante l'abbattimento una protezione maggiore, come ha fatto – proprio in base a questa previsione – il Governo delle Fiandre. Non va dimenticato, inoltre, che l'articolo 26 paragrafo 4 stabilisce che uno Stato membro non può proibire od ostacolare la circolazione all'interno del proprio territorio di prodotti di origine animale derivanti da animali che sono stati abbattuti in un altro Stato membro “adducendo a motivo che gli animali interessati non sono stati abbattuti in conformità alle proprie disposizioni nazionali miranti ad una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento”.

Il quadro delineato dal regolamento si inserisce pienamente nel solco tracciato dall'articolo 13 TFUE, ai sensi del quale “l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le

²⁶⁷ Il considerando 20, dopo aver premesso che l'abbattimento causa agli animali notevoli sofferenze, afferma che “lo stordimento è dunque necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l'animale viene abbattuto”.

²⁶⁸ Studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento dell'animale prima del suo abbattimento è la tecnica che consente di ridurre il più possibile la sofferenza. In questo senso va letto l'articolo 2 lettera f del regolamento, laddove definisce lo stordimento come “qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea”. Sul tema è presente una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia: nella sentenza C-497/17 si legge che “l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il considerando 20 del regolamento medesimo, sancisce pertanto il principio dello stordimento dell'animale precedentemente al suo abbattimento e lo rende addirittura un obbligo. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione”; nella sentenza C-426/16 si afferma che “la tutela del benessere degli animali costituisce l'obiettivo principale perseguito dal regolamento n. 1099/2009 e, in particolare, dall'articolo 4, paragrafo 4, di quest'ultimo, come risulta dal titolo stesso di detto regolamento e dal suo considerando 2”. Si vedano anche le seguenti pronunce: *Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel*, C-219/07; *Zuchtvieh-Export*, C-424/13.

disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

Al tempo stesso non va trascurata l'importanza dell'articolo 10 paragrafo 1 della Carta dove viene sancita la libertà religiosa. Come osserva la Corte, “una normativa nazionale adottata sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), di tale regolamento e che impone, nell'ambito di una macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell'animale”, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 della CDFUE, in quanto la nozione di religione accolta nel testo (come aveva ricordato già il giudice del rinvio, ossia la Corte costituzionale belga) è da intendersi in senso ampio. Essa ricomprende infatti sia il forum *internum* (convinzioni personali religiose) sia il forum *externum* (manifestazione in pubblico della fede religiosa). Alla luce di queste considerazioni, suffragate da una consolidata giurisprudenza²⁶⁹, risulta evidente che la macellazione rituale rientri nell'ambito della libertà religiosa di cui all'articolo 10 della Carta. Altrettanto evidente è che la legge regionale di cui si discute comporta una limitazione della libertà religiosa in quanto impedisce di praticare la macellazione rituale secondo i precetti religiosi. A questo punto è necessario verificare se questa limitazione sia legittima o meno in base alle previsioni della Carta. L'articolo 52 paragrafo 1 della Carta²⁷⁰ prevede che “eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle

²⁶⁹ Molto interessante è quanto afferma la Corte di giustizia nella sentenza C-426/16, in cui si osserva che “la Carta presenta un'accezione più ampia della nozione di religione, la quale può comprendere sia il forum *internum*, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il forum *externum*, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa” (nello stesso senso: *G4S Secure Solutions*, C-157/15; *Bouagnaoui e ADDH*, C-188/15). Sempre nella sentenza C-426/16 si afferma che la macellazione rituale “rientra effettivamente nella nozione di rito religioso”.

²⁷⁰ Nella sentenza C-235/17 si legge che l'articolo 52 paragrafo 3 della CDFUE mira a garantire la “necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest'ultima e i diritti corrispondenti garantiti dalla CEDU, senza con ciò pregiudicare l'autonomia del diritto dell'Unione europea e della Corte di giustizia. Occorre

libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui". In primo luogo la limitazione alla libertà religiosa è contenuta in una legge e, pertanto, il primo requisito è soddisfatto. In secondo luogo occorre accertare se la limitazione risponda a un obiettivo di interesse generale. In merito sia dalla giurisprudenza della Corte²⁷¹ sia dall'articolo 13 TFUE si può senza dubbio affermare che la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione europea. Le misure limitative sono anche necessarie a soddisfare questo interesse. Infine le restrizioni devono anche rispettare il principio di proporzionalità²⁷². In proposito i giudici affermano che le misure contenute nella legge regionale consentono di garantire un giusto equilibrio tra il principio del benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione (nel caso di specie da parte dei fedeli ebraici e musulmani). In sintesi le misure limitative sono previste da una legge, necessarie a soddisfare un interesse generale e proporzionate (senza al tempo stesso

quindi, ai fini dell'interpretazione della Carta, tenere conto dei diritti corrispondenti della CEDU quale soglia di protezione minima" (nello stesso senso anche: C-511/18; C-512/18; C-520/18).

²⁷¹ Si vedano le seguenti pronunce della Corte di giustizia: C-37/06, in cui si afferma che "la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all'adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali" (nello stesso senso si esprime anche la sentenza C-58/06); C-424/13, in cui si legge che "la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze del benessere degli animali allorché formulano e attuano la politica comunitaria segnatamente nei settori dell'agricoltura e dei trasporti" (nello stesso senso C-219/07).

²⁷² Si ricordi che, qualora sia possibile scegliere tra più misure restrittive, si deve ricorrere a quella meno restrittiva. A tal proposito nella sentenza C-524/15 si stabilisce che "qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti" (nello stesso senso anche: C-562/08; C-379/08; C-380/08; C-501/14; C-611/17; C-128/15).

pregiudicare il contenuto essenziale della libertà religiosa) e, pertanto, legittime. Richiamando le parole della Corte, si può concludere che “l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009, non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e idoneo a comportare la morte dell’animale”.

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si interroga sulla validità dell’articolo 26 paragrafo 2 primo comma lettera c) del regolamento alla luce dei principi di uguaglianza, di non discriminazione, di diversità culturale, religiosa e linguistica garantiti, rispettivamente, dagli articoli 20, 21 e 22 della Carta. Il regolamento non contiene – secondo il giudice del rinvio – alcuna disposizione analoga per l’abbattimento degli animali nell’ambito delle attività venatorie e di pesca o durante eventi culturali o sportivi in quanto lo stesso regolamento esclude dal suo ambito di applicazione (e pertanto esonera dal suddetto obbligo del previo stordimento) l’abbattimento di animali che avviene nell’ambito della caccia, della pesca nonché di eventi culturali e sportivi. Innanzitutto – come precisano i giudici – occorre ricordare che il divieto di discriminazione è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea e che tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato (si vedano, in tal senso, la sentenza: *Ruckdeschel* e a., C-117/76; *Arcelor Atlantique et Lorraine* e a., C-127/07). Nel caso di specie, il regolamento 1099/2009 enuncia, all’articolo 1 paragrafo 1, che esso ha lo scopo di “disciplinare l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni

correlate” e precisa, all’articolo 1 paragrafo 3 lettera a punto iii), che esso non si applica a determinate attività, tra le quali figura l’abbattimento di animali durante eventi culturali o sportivi.

Orbene, l’articolo 2 lettera h di tale regolamento definisce gli eventi culturali o sportivi come gli “eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, comprendenti corse o competizioni di altro genere dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all’evento in sé, non economicamente significativa” (come del resto risulta anche dal considerando 16²⁷³).

Pertanto, un evento culturale o sportivo non può essere ragionevolmente inteso come un’attività di produzione di alimenti ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento 1099/2009. Tenuto conto di tale differenza non si può ritenere violato il divieto di discriminazione nel non assimilare gli eventi culturali o sportivi a un’operazione di macellazione perché, con tutta evidenza, non rappresentano situazioni analoghe meritevole di un trattamento uguale. Inoltre – proseguono i giudici – salvo privare del loro contenuto le nozioni di caccia e di pesca sportiva, “non si può sostenere che tali attività possano essere praticate su animali previamente storditi” (come del resto risulta dal considerando 14²⁷⁴). La Corte pertanto conclude affermando che l’esame della terza questione “non ha rivelato alcun

²⁷³ Il considerando 16 afferma che “le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni”. Per questa ragione “è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l’abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi”.

²⁷⁴ Il considerando 14 afferma che “le attività venatorie o di pesca ricreativa si svolgono in un contesto caratterizzato da condizioni di abbattimento degli animali molto diverse rispetto a quelle relative agli animali da allevamento e la caccia è disciplinata da normative specifiche. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli abbattimenti che hanno luogo nel quadro delle attività venatorie o di pesca ricreativa”.

elemento atto a inficiare la validità dell'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009”²⁷⁵.

Il bilanciamento tra libertà religiosa e tutela degli animali è sempre molto difficile e la giurisprudenza presente lo dimostra (non solo della Corte di giustizia; si pensi alla pronuncia del Tribunale costituzionale federale tedesco di cui si è parlato nel secondo capitolo). Ogni pronuncia su questi temi suscita un ampio e acceso dibattito tra i giuristi (ma non solo)²⁷⁶. In questo caso i giudici – si legge in dottrina – hanno ritenuto che la normativa regionale non violasse le disposizioni comunitarie “aderendo a quell’approccio giurisprudenziale che propone un’interpretazione estensiva delle norme a tutela del benessere degli animali (a scapito in questo caso della libertà religiosa) anche in applicazione dell’art. 13 TFUE”²⁷⁷.

3. *La sentenza ZuchtviehExport*

Questa sentenza si occupa di una controversia tra la *Zuchtvieh-Export GmbH* – società che si occupa di trasportare bovini dalla Germania (Stato

²⁷⁵ Relativamente alla mancanza di un obbligo di previo stordimento nell’ambito dell’allevamento dei pesci, la Corte ricorda quanto previsto dall’articolo 27 paragrafo 1 del regolamento, in cui si afferma che “entro l’8 dicembre 2014, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali e l’impatto socioeconomico ed ambientale”. Il considerando 11 del regolamento inoltre rileva che “i pesci presentano differenze fisiologiche sostanziali rispetto agli animali terrestri e i pesci d’allevamento sono macellati e abbattuti in un contesto molto diverso, in particolare per quanto riguarda il processo di ispezione. Inoltre, la ricerca sullo stordimento dei pesci è molto meno avanzata rispetto a quella su altre specie di animali d’allevamento. È opportuno stabilire norme distinte sulla protezione dei pesci durante l’abbattimento”. Il considerando 58 infine ricorda che su tale questione la comunità scientifica non ha ancora assunto una posizione univoca. Ciò non toglie che in futuro potrebbero essere introdotto l’obbligo di previo stordimento anche in questo settore.

²⁷⁶ A giudizio di chi scrive, è importante sottolineare che l’azione in giudizio è stata promossa da associazioni musulmane ed ebraiche congiuntamente. Alla luce dei recenti fatti che, successivamente a questa sentenza, hanno scosso il contesto internazionale (in estrema sintesi: atti terroristici del 7 ottobre 2023 e successiva invasione da parte di Israele della Striscia di Gaza), ritengo che si tratti di un elemento di riflessione tutt’altro che trascurabile.

²⁷⁷ E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 127.

membro) al Kazakistan (Stato terzo) attraverso il territorio della Polonia (Stato membro), della Bielorussia e della Federazione Russa (entrambi Stati terzi) – e la *Stadt Kempten* (società incaricata di rilasciare i permessi per lo sdoganamento), a causa della mancata concessione da parte di quest'ultima delle relative autorizzazioni, senza le quali non è possibile realizzare il trasporto di questi animali al di fuori del territorio UE. Più precisamente, la società *Zuchtvieh-Export* ha noleggiato due camion per effettuare il trasporto di 62 bovini per una distanza complessiva di circa 7000 km. La domanda di sdoganamento presentata prevedeva come unici punti di riposo – relativamente alla parte del viaggio che si svolgeva sul territorio dei Stati terzi – le località di Brest (Bielorussia) e di Karaganda (Kazakistan), con una sosta della durata di 24 ore a fronte delle 146 ore di viaggio necessarie a coprire la distanza tra le due città indicate. Inoltre – come emerge dal procedimento principale – durante questi periodi di riposo gli animali sarebbero stati nutriti e abbeverati ma non fatti scendere dal mezzo adibito al trasporto.

La società *Stadt Kempten* ha negato lo sdoganamento della partita di bovini, esigendo che la pianificazione del viaggio fosse modificata in modo che le disposizioni del regolamento 1/2005 fossero rispettate anche per la parte del viaggio che si sarebbe svolta nel territorio degli Stati terzi menzionati. La società *Zuchtvieh-Export* ha impugnato questa decisione davanti alla *Bayerischer Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa della Baviera), chiedendo di accertare l'illegittimità di questa decisione e di ingiungere alla *Stadt Kempten* di procedere allo sdoganamento della partita di bovini. I giudici tedeschi sono stati chiamati a stabilire se, nel caso di un lungo viaggio che inizia nel territorio dell'Unione europea ma termina al di fuori di questo territorio, il regolamento 1/2005 si applichi o meno anche alla parte del viaggio che si svolge sul territorio di uno o più Stati terzi. Il giudice

del rinvio ritiene, dal combinato disposto di alcune norme del regolamento, che l'autorità competente del luogo di partenza può autorizzare il trasporto soltanto nel caso in cui venga garantito il rispetto della normativa anche al di fuori del territorio dell'Unione europea. Le disposizioni in questione sono gli articoli 1, 3, 5, 21 paragrafo 1 lettera e) del regolamento²⁷⁸, oltre all'appendice dell'allegato II di quest'ultimo (in particolare le sezioni 1, 2 e 4, da leggersi in combinato disposto con la definizione di “viaggio” che si trova nell'articolo 2, lettera j del regolamento²⁷⁹).

Secondo la tesi opposta, sostenuta dalla *Zuchtvieh-Export*, la normativa europea trova applicazione soltanto nella parte del viaggio a cui il regolamento è applicabile *ratione loci* (e cioè alla parte del viaggio che si svolge sul territorio dell'Unione europea). Diverse disposizioni – tra le quali l'articolo 21, paragrafo 1 lettera e), relativo ai controlli ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri – indicano che il regolamento trova applicazione solo sul territorio europeo. La *Zuchtvieh-Export*, inoltre, afferma che l'applicazione delle norme del regolamento al di fuori del territorio dell'Unione europea – specialmente quelle dell'allegato I capo V²⁸⁰, relative alle soste per l'abbeveraggio e l'alimentazione nonché alla

²⁷⁸ Il regolamento, come risulta dall'articolo 1, si applica “al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono”. L'articolo 3 afferma che “nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”. L'articolo 5 prevede, relativamente ai lunghi viaggi tra Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi, che “gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II”.

²⁷⁹ L'articolo 2 lettera j definisce il termine “viaggio” come “l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio”.

²⁸⁰ Nel capo V dell'allegato I si legge che per i cavalli “la durata del viaggio non deve essere superiore a 8 ore” (anche se, in alcuni casi specifici, la durata massima può arrivare a 12 ore). Per quanto riguarda i vitelli, gli agnelli, i capretti e i puledri non svezzati è obbligatorio effettuare “un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore”. I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore a condizione che, durante il viaggio, gli animali abbiano sempre accesso all'acqua. Dopo questo periodo di riposo è possibile riprendere il viaggio per altre quattordici ore. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia “se la durata massima del viaggio supera le 12 ore”. Sono previsti anche limiti di durata massima per i trasporti marittimi di animali (24 ore).

durata del viaggio e dei riposi – non sarebbe oggettivamente possibile per una serie di ragioni. Nei paesi terzi, infatti, esiste un numero assai limitato di stalle (strutture dove far scendere gli animali durante le soste) che rispettano gli *standard* igienici e tecnici previsti dalla normativa comunitaria²⁸¹. Sempre a sostegno della tesi secondo cui il regolamento non trova applicazione, vi è anche – secondo la società organizzatrice del trasporto – l’articolo 30 paragrafo 6²⁸², nella parte in cui prevede la possibilità di deroghe per lunghi viaggi. Senza contare che il rispetto della normativa europea contrasta con le regole applicabili in alcuni Stati terzi come, ad esempio, la Federazione Russa, dove è vietato far scendere gli animali dal mezzo di trasporto durante i periodi di riposo. A queste osservazioni la *Stadt Kempten* ribatte affermando che, stante l’impossibilità di rispettare la normativa europea, certi trasporti non andrebbero proprio effettuati (si suggerisce, ad esempio, di prendere in considerazione percorsi alternativi attraverso Stati che sono in grado di soddisfare gli *standard* comunitari). Alla luce di quanto detto, i giudici tedeschi sottopongono alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali²⁸³.

Le due questioni, esaminate congiuntamente, chiedono alla Corte se l’articolo 14 paragrafo 1 del regolamento imponga di rispettare la normativa europea a tutela degli animali durante il trasporto (ad esempio, l’obbligo di

²⁸¹ Come previsto dall’articolo 36 del regolamento, i luoghi adibiti alla sosta degli animali devono rispettare determinati *standard* tecnici e igienici.

²⁸² Il paragrafo 6 dell’articolo 30 afferma che, in caso di lunghi viaggi, è possibile prevedere alcune deroghe alla disciplina del regolamento “tenendo conto della distanza di talune regioni rispetto al territorio della Comunità”.

²⁸³ Nella prima questione pregiudiziale si chiede alla Corte di giustizia “se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 debba essere interpretato nel senso che, per lunghi viaggi in cui il luogo di partenza sia ubicato in uno Stato membro, ma il luogo di destinazione sia situato in un paese terzo, l’autorità competente del luogo di partenza può apporre un timbro sul giornale di viaggio presentato dall’organizzatore solo se venga garantito il rispetto del regolamento per l’intero percorso del viaggio dal luogo di partenza al luogo di destinazione, e dunque anche per le parti del viaggio che si trovino interamente all’esterno del territorio dell’Unione”. Nella seconda questione si chiede se l’autorità competente possa richiedere modifiche alle condizioni di trasporto adottate in violazione della disciplina UE anche nel caso in cui il viaggio attraversi il territorio di Stati terzi.

effettuare soste adeguate con possibilità degli animali di scendere dal mezzo di trasporto) anche per la frazione di viaggio che si svolge al di fuori del territorio comunitario. Preliminarmente, i giudici rilevano che i considerando 5 e 11²⁸⁴ del regolamento stabiliscono il principio secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da rischiare di subire lesioni o sofferenze. Pertanto si deve cercare di limitare il più possibile i trasporti eccessivamente lunghi. Venendo poi alle disposizioni vere e proprie del regolamento, i giudici osservano che esso “impone obblighi non soltanto ai trasporti di animali vertebrati vivi che si svolgono esclusivamente nel territorio dell’Unione ma anche ai trasporti che si svolgono in partenza da tale territorio e a destinazione di paesi terzi, come il trasporto di cui trattasi nel procedimento principale”. Questa interpretazione è suffragata da diverse disposizioni del regolamento: dall’articolo 14; dall’articolo 1; dall’articolo 2 lettera i)²⁸⁵ e, infine, dall’articolo 5 paragrafo 4. Affrontando poi la questione della oggettiva impossibilità di rispettare gli *standard* europei nella parte di viaggio che attraversa alcuni Stati terzi come, in particolare, la Federazione Russa, i giudici affermano che “nell’ipotesi in cui il diritto o le prassi amministrative di un paese terzo che deve essere attraversato ostino in modo verificabile e definitivo a che determinate specifiche tecniche di tale regolamento siano integralmente rispettate”, l’autorità competente del luogo di partenza può, all’esito di una valutazione discrezionale, autorizzare il trasporto a condizione che venga

²⁸⁴ Il considerando 5 afferma che “in considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile”. Il considerando 11 prevede che “è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere interpretate ed applicate conformemente al principio del benessere degli animali, oltre ad essere aggiornate tempestivamente ogni qualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto”.

²⁸⁵ L’articolo 2 lettera i) del regolamento definisce il termine “punto di uscita” come il “posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale della Comunità”.

assicurato il rispetto del benessere degli animali ad un livello almeno equivalente a quello previsto dalla normativa poc'anzi esaminata. In ogni caso l'autorità competente può sempre imporre una modifica delle condizioni di trasporto al fine di garantire l'integrale rispetto della normativa UE. In altri termini la mancanza di adeguate strutture in Stati terzi non può essere una valida scusante per non rispettare la disciplina comunitaria a tutela degli animali. Alla luce di quanto detto, la Corte stabilisce che "l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005 deve essere interpretato nel senso che, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio degli animali di cui trattasi, che ha inizio nel territorio dell'Unione e prosegue fuori di tale territorio possa essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza", è necessario garantire il rispetto della suddetta normativa anche quando il trasporto si svolge sul territorio di Stati terzi.

Anche da questa sentenza emerge chiaramente come la Corte di giustizia interpreti sempre di più in senso ampio le norme volte a tutelare il benessere degli animali.

4. *La sentenza Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs*

Questa pronuncia si occupa di una controversia tra, da un lato, l'associazione *Œuvre d'Assistance aux bêtes d'Abattoirs* (Ente di assistenza agli animali da abbattere) e, dall'altro, il *Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation* (Ministro francese dell'Agricoltura e dell'Alimentazione), *Bionoor SARL*, *Ecocert France SAS* e *l'Institut national de l'origine et de la qualité* (Istituto nazionale francese delle denominazioni di origine e di qualità) relativamente alla domanda dell'associazione animalista di vietare la pubblicità e la commercializzazione di prodotti di carne bovina del

marchio *Tendre France*, certificati *halal* e recanti la dicitura “agricoltura biologica”. L’associazione animalista trasmette al Ministro dell’Agricoltura una domanda diretta a porre fine alla pubblicità e alla commercializzazione dei prodotti alimentari in questione sostenendo che la dicitura “agricoltura biologica” è incompatibile con carne derivante da animali macellati senza previo stordimento in base alla deroga prevista dalla normativa europea al fine di garantire il rispetto dei precetti religiosi ebraici e musulmani. La domanda viene respinta e, pertanto, l’associazione propone ricorso per eccesso di potere dinanzi al *Conseil d’État* (Consiglio di Stato).

I giudici amministrativi francesi stabiliscono che il diritto europeo ha definito in modo esaustivo – senza rinviare all’adozione di ulteriori testi normativi da parte degli Stati membri – le regole relative alla produzione agricola biologica, senza fare alcun riferimento alle modalità di macellazione degli animali (con o senza previo stordimento). Al tempo stesso il Consiglio di Stato rileva che la domanda andava proposta davanti al giudice di primo grado – e cioè, in questo caso, il Tribunale amministrativo di Montreuil – a cui, di conseguenza, rimette la questione.

I giudici di primo grado rigettano la domanda. La decisione viene impugnata davanti alla Corte d’appello amministrativa di Versailles. A sostegno del ricorso si afferma che la dicitura “agricoltura biologica” non può essere apposta a prodotti ottenuti da animali macellati senza essere storditi, considerato che un siffatto metodo di macellazione non soddisfa il requisito dei “criteri rigorosi in materia di benessere degli animali” sancito dagli articoli 3 e 5 del regolamento 834/2007²⁸⁶. Inoltre – a detta dei

²⁸⁶ Il considerando 3 afferma che “il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici”. Il considerando 5 dichiara che è necessario “esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire

ricorrenti – la certificazione concessa da *Ecocert* alle carni certificate *halal* provenienti da animali macellati senza previo stordimento viola il principio dell'affidamento del consumatore nei confronti dei prodotti biologici. Davanti a queste osservazioni il giudice del rinvio osserva che nessuna disposizione dei regolamenti 834/2007, 889/2008 e 1099/2009 definisce espressamente le modalità di macellazione degli animali al fine di garantire il “benessere animale” e la “riduzione della sofferenza animale” (requisiti che, in base ai regolamenti citati, vanno necessariamente soddisfatti nell'ambito delle attività di agricoltura biologica). In sintesi, nulla si dice circa la modalità di macellazione ma ci si limita a enunciare il principio del benessere animale (di conseguenza non si può escludere, in linea di principio, che anche la macellazione rituale senza previo stordimento non sia idonea a garantire il benessere degli animali). Pertanto i giudici francesi sottopongono alla Corte di giustizia la seguente e unica questione pregiudiziale, dove si chiede “se le norme applicabili del diritto dell'Unione autorizzano, oppure vietano, il rilascio dell'etichetta europea AB per i prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale” (e quindi abbattuti senza il previo stordimento come previsto dal regolamento 1099/2009).

Il giudice del rinvio, dunque, chiede se gli articoli 3 e 14 paragrafo 1 lettera b punto viii²⁸⁷ del regolamento 834/2007 autorizzino o meno l'apposizione del logo biologico dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali

la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica”.

²⁸⁷ L'articolo 3 del regolamento afferma che l'agricoltura biologica “rispetta criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfa, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie”. La lettera b dell'articolo 14 stabilisce che gli imprenditori dediti all'attività di agricoltura biologica devono possedere “le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali”. Gli animali inoltre devono avere sempre “accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo”. E' inoltre vietato tenere gli animali legati o in isolamento.

che sono stati oggetto di macellazione rituale. Prima di tutto – osserva la Corte – occorre rilevare quanto affermano i considerando 1 e 10²⁸⁸. Passando poi alle disposizioni vere e proprie, l’articolo 3 (lettera a punto iv e lettera c) prevede che la nozione di agricoltura biologica va intesa nel senso di “stabilire un sistema di gestione sostenibile che rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali”, producendo un’ampia varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non arrechino pregiudizio alla salute e al benessere degli animali. Inoltre l’articolo 5 lettera h afferma che l’agricoltura biologica mira a “mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie”. Senza dimenticare che l’obbligo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale, sancito dall’articolo 14 paragrafo 1 lettera b punto viii, gioca un ruolo fondamentale al fine di garantire il benessere degli animali nell’ambito dell’agricoltura biologica. Dopo aver letto in combinato disposto queste disposizioni sembra del tutto condivisibile quanto afferma la Corte, e cioè che “il legislatore dell’Unione ha inteso mettere in evidenza che tale modo di produzione agricola è caratterizzato dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere”. In altri termini, nell’ambito dell’agricoltura biologica, il benessere degli animali riveste un’importanza ancora maggiore rispetto agli *standard* (già molto elevati) previsti dalla disciplina UE. A questo punto non ci possono essere più dubbi

²⁸⁸ Il considerando 1 afferma che “la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali”. Il metodo di produzione biologico riveste una duplice funzione sociale: non solo soddisfa una specifica domanda dei consumatori desiderosi di acquistare siffatti prodotti, ma contribuisce anche a tutelare l’ambiente, il benessere degli animali e lo sviluppo rurale. Il considerando 10 ricorda che l’obiettivo della normativa UE è quello di “limitare per quanto possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici” (viene infatti tollerata soltanto la presenza “accidentale e tecnicamente inevitabile” di OGM).

sul fatto che il benessere degli animali ricopra un ruolo di primo piano e, pertanto, non può essere affatto trascurato da chi si dedichi alle attività di agricoltura biologica.

Proprio sulla nozione di “attività di agricoltura biologica” si sofferma l’articolo 1 paragrafo 1, laddove afferma che “il regolamento n. 834/2007 si applica a qualsiasi operatore che esercita un’attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti agricoli”. Subito dopo l’articolo 2 lettera i sancisce che la fase di preparazione include anche la macellazione degli animali. Se poi si collega quest’ultima previsione con quanto stabilito dall’articolo 14 paragrafo 1 lettera b punto viii, nella parte in cui dichiara che “agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione”, il quadro risulta chiaro. Pertanto, se la preparazione dei prodotti agricoli è una delle parti integranti dell’attività di agricoltura biologica e questa parte – cioè la preparazione – comprende anche l’attività di macellazione e se – sempre secondo le norme appena esaminate – si deve tenere conto del benessere degli animali in ogni fase dell’attività di agricoltura biologica, è agevole constatare che bisognerà abbattere gli animali mediante la tecnica che arrechi loro minori sofferenze possibili. E tale tecnica non potrà certo essere quella che non prevede lo stordimento dell’animale prima del suo abbattimento.

Nella parte finale della sentenza i giudici non mancano di rilevare che il considerando 3 enuncia l’obiettivo di “tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici”. Simile fiducia verrebbe meno se i prodotti con il logo biologico dell’Unione europea fossero ottenuti mediante attività in violazione della normativa in materia di benessere degli animali (sulla base di quanto appena detto è quasi superfluo sottolineare che la macellazione rituale è incompatibile con il principio del benessere degli

animali che, come già detto più volte, rientra tra gli interessi generali dell'Unione europea). In conclusione, “il regolamento 834/2007 non autorizza l'apposizione del logo biologico dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo”.

Al riguardo, si è osservato che “i prodotti ricavati da carni di animali macellati senza previo stordimento non possono recare il logo della produzione biologica perché è necessario che i consumatori acquisiscano e mantengano fiducia nei prodotti etichettati come biologici”²⁸⁹, i quali devono necessariamente derivare da metodi di produzione sostenibili e che garantiscano la maggiore tutela possibile del benessere animale.

²⁸⁹ E. BATTELLI *et al.*, *op. cit.*, 127.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ACOSTA A., *¿Tienen derechos los animales?*, in *La Insignia*, 10 gennaio, 2008
- ACOSTA A., MARTINEZ E. , *El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo*, Quito, 2009
- ACOSTA A., MARTINEZ E., *Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible*, in S. BAGNI, *Come governare l'ecosistema? - How to govern the ecosystem? - ¿Como gobernar el ecosistema?*, Bologna, 2018, 13 ss.
- ALIGHIERI D., *Divina Commedia, Inferno, Canto II*, v. 1-3; *Inferno, Canto V*, v. 88
- ANTICO TESTAMENTO, *Genesi 2,26-28; Esodo 20,10; Deuteronomio 5,14*
- ARISTOTELE, *Politca*, 1256 b, 15 ss.
- AVERSENTE G., *Il principio di precauzione: il rapporto problematico tra diritto incertezza scientifica*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 3/2020, 3475
- BAGNI S., *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/609>, 4/2018, 6 ss.
- BALAJTY R., TAKAKOVA D., RUFFO G., FOSSATI P., *Differences between the Italian and Slovak legal systems with respect to animal protection*, in *Veterinarni Medicina*, 2018, 292 ss.
- BARBERO A., *9 agosto 378 il giorno dei barbari*, Edizioni Laterza, 2005, 4
- BARTOLONI M.E., *L'apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2019, 55 ss.
- BATTAGLIA L., *Etica e diritti degli animali*, Laterza, 1997

- BATTAGLIA L., *I diritti degli animali. Considerati in relazione al progresso sociale con un'appendice bibliografica*, Napoli, 2015, 41 ss.
- BATTAGLIA L., *Le creature dimenticate. Questione animale e coscienza cristiana*, 13
- BATTELLI E., LOTTINI M., SPOTO G., INCUTTI E.M., *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, in <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2022/10/nuov-blsi.pdf> 2022, 2022, 16, 21, 22, 25, 28, 48, 63, 68, 82, 88, 127
- BETZU M., *Art. 9*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Padova, 2008, 70 ss.
- BIFULCO R., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, Fascicolo 1, gennaio-marzo 2022, 2
- BIFULCO R., *Prmissime riflessioni intono alla legge cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in www.federalismi.it, 2022, 5,6
- BUDAEV S. et al., *Computational animal welfare: towards cognitive architecture models of animal sentience, emotion and wellbeing*, in *7 R. Soc.*, in *Open Sci* 201886, 2020, 5 ss.
- BUOSO E., *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del "Grundgesetz"*, in *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 2, giugno 2003, 371 ss.
- CARBONE L., *Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali*, in www.federalismi.it, 1/2004
- CASTIGLIONE S., L. LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, 281
- CECCHETTI M., *Art. 9*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 217 ss.
- CECCHETTI M., *Osservazioni e ipotesi per un'intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina*

- essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto Pubblico Europeo*, 1/2020.
- CECCHETTI S., *La disciplina giuridica della tutela ambientale come «diritto dell'ambiente»*, in www.federalismi.it, 25/2006, 31ss.
- CERINI D., *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, 50
- CERINI D., LAMARQUE E., *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in www.federalismi.it, 24/2023, 4
- CICERONE, *De natura deorum* I, 14, 37
- CITTARELLA G., ZIVIZ P., *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 1995, 786
- CORREIA MENDONCA H., *Recognising sentience in the portuguese civil code*, in *Derecho Animal: Forum of Animal Law Studies*, 2017, 2 ss.
- COZZI A.O., *La modifica degli artt. 9 e 41 cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/index>, 4/2021, 13
- D'AGOSTINO F., *I diritti degli animali*, in *Riv. Internaz. Filosofia del diritto*, 79ss.
- D'ALFONSO G., *La tutela dell'ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006
- D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto – Annali IX*, Giuffrè, Milano, 2016, 373
- DARWIN C., *Le espressioni delle emozioni nell'uomo e negli animali*, Londra, 1872
- DAWKINS M., *Animal welfare and the paradox of animal consciousness*, in *47 Adv. Study Behav.*, 2015, 5 ss.

- DE LEONARDIS F., *La riforma «bilancio» dell'art.9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n.1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 28.2.2022, 6
- DERIU M., *La fine della crescita e le sfide ecologiche alla democrazia*, in S. CIUFFOLETTI, M. DERIU, S. MARCENÒ, K. PONETI (a cura di), *La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico*, 1/2019, 35
- DI PLINIO G. *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *www.federalismi.it*, 2021
- DONADONI P., *Famiglia e danno interspecifici?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2008, 544
- DROEGE P., BRAITHWAITE V.A., *A framework for investigating animal consciousness*, in J. LEE, G. ILLES, F. OHL (Eds.), *Brain imaging in behavioral neuroscience*, Berlin, 2014, 79 ss.
- EVANGELISTI A., *Considerazioni generali sulla tutela degli animali introdotta in Costituzione a partire da determinate consuetudini sociali*, in <https://shs.hal.science/halshs-03965143/document>, 2023 13, 24, 29, 30 ss.
- FASANI F., *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 710 ss.
- FAVRE D., *Next Steps for Animal Rights*, in *Derecho Animal*, vol. 10/1, 2019, 23 ss.
- FIORILLO M., *Le attività culturali*, in M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura*, Milano, 2003, 17
- FONTANAROSA F., *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in <http://dx.doi.org/10.57660/dpceonline.2021.1243>, 2021, 6 ss.
- FOSCOLO U., *Dei sepolcri*, v. 5

- FRACCHIA F., *Governo del territorio e ambiente*, in B. POZZO, M. RENNA (a cura di), *L'ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione*, Milano, 2004
- FRANCIONE G. L., *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals Law*, in *Law Cul. Humanit. 1*, 2010, 24 ss.
- FRASER G.J., *Legal personhood for animals in New Zealand*, Dunedin, 2016, 11 ss.
- FROSINI T.E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in www.federalismi.it, 2021
- GABRIELE F., NICO A.M. (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005
- GARBARINO C., *Un nuovo patto costituzionale tra natura e società*, in www.ilsole24ore.it, 3 marzo 2002
- GRANARA D., *Il principio animalista nella Costituzione*, in <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline>, 2/2023, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17 ss.
- GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. Quad.Dir. Ambiente*, 2017
- GREWE C., RUIZ FABRI H., *Droits constitutionnels europeens*, Paris, 1995, 161
- GRIFFIN D., *L'animale consapevole*, New York, 1976
- GROPPI T., *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 1/2016, 45
- GUERRA Y., MAZZA R., *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4/2021, 109 ss.
- HARRISON R., *Animal machines*, Londra, 1964
- JONAS H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 15
- KANT E., *Antropologia pragmatica*, Laterza, Bari, 1969, 19

- KRAVETS D., *Law, disorder, civilization and discontents*, in <http://arstech-nica.com/tech-policy/2016/01/judge-says-monkey-cannot-own-copy-rightto-famous-selfies>, 2016
- KUKRETI R., *2005-2006 Legislative Review*, in *Animal Law*, 2006, vol.12, 300 ss.
- LE BOT O., *Le droit constitutionnel de l'animal*, Independently published, 2018, 5 ss.
- LECKY W., *History of European Morals from Augustus to Charlemagne*, vol. II, New York, 1869, 183
- LOMBARDI VALLAURI L., *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Riv. fil. dir.*, 2014, 2
- LOTTINI M., *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e Diritti per una formazione giuridica*, Pisa University Press, Rivista quadrimestrale, 2018, 18 ss.
- LUCIANI M., *Sui diritti sociali*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1994, 100 ss.
- LUTHER J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Pol. dir.*, 1989, 677 ss.
- MAGARÒ P., *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione italiana*, in corso di pubblicazione
- MANTINI P., *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, 215
- MARELLA M. R., *La riparazione del danno in forma specifica*, Padova, 2000, 285
- MARGUENAUD J.P., *La donna scimpanzé Cécilia, prima animale riconosciuto come persona giuridica non umana*, in *Revue semestrielle de droit animalier*, 2/ 2016, 15 ss.

- MARGUENAUD J.P., *Personnalité juridique des animaux*, in *Les animaux*, Poitiers, 2019, 70
- MARTINI G., *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di “giuridificazione” dell’interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 2017, 35 ss. .
- MICHEL S.M., SCHNEIDER KAYASSEH E., *The Legal Situation of Animals in Switzerland: Two Steps Forward, One Step Back – Many Steps to go*, in *Animal L.*, 2011, 20.
- MONTALDO R., *La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria*, in *www.federalismi.it*, 13/2022, 3, 11, 14, 21, 26 ss.
- MORI M., *L’animale nella prospettiva della bioetica*, in *Filosofie dell’animalità*, 222
- OESTREICH G., *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza 2015, 151
- ORRÙ R., *Il vento dei “nuovi diritti” nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?* in *Dir. pubbl. comp. europ.*, 2002, 1138 ss.
- PALOMBELLA G., *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO e A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, Jovene, Napoli, 2008, 14
- PARINI G.A., *La tutela degli animali di affezione all’interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 1554.
- PETERS A., *Liberté, Égalité, Animalité: Human–Animal Comparisons in Law*, in *5 TEL. 1*, 2016, 44 ss.
- PLUTARCO, *L’intelligenza degli animali*, *Moralia*, 64, 959a-985c, (147)
- POGGI F., *Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 2017, 243

- PORENA D., *La protezione dell’Ambiente tra Costituzione italiana e “Costituzione globale”*, Torino, 2009
- PROCTOR H. S. *et al.*, *Searching for animal sentience: a systematic review of the scientific literature*, in *3 Animals* 3, 2013, 882 ss.
- RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 159
- RESCIGNO F., *Memoria per l’Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell’articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in www.osservatorioaic.it, 7 gennaio 2020
- RESCIGNO F., *Quale riforma per l’articolo 9*, in www.federalismi.it, 2021
- ROLLIN E., *Farm Animal Welfare: School, Bioethical, and Research Issues*, Iowa State Press, 1995, 168
- ROSSI G., *Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo*, in G. ROSSI e M. MONTEDURO (a cura di), *L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Giappichelli, Torino, 2020, 5
- ROUGET P., *La violence de l’humanisme, Pourquoi nous faut-il persécuter les animaux?*, Paris, 2014, 17
- SANTINI G., *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2021, 460 ss.
- SCHAUER F., *Di ogni erba un fascio*, Il Mulino, Bologna, 2003, 73
- SCHMIDT-BLEIBTREU, KLEIN, *Kommentar zur Grundgesetz*, Berlino, 1999, 552
- SCHOPENHAUER A., *I problemi fondamentali dell’etica*, Torino 1961, 323
- SEMERARO M.T., *Danni morali e morte dell’animale*, in *Professione veterinaria*, 2003, 17
- SENOFONTE, *Memorabilia*, IV, 3, 10
- SHYAM G., *Is the classification of animals as property consistent with modern community attitudes?*, in *UNSW Law Journal*, 2018, 1421

- SIEBERT C., *Should a Chimp Be Able to Sue its Owners?*, in <https://www.nytimes.com/2014/04/27/magazine/the-rights-of-man-and-beast.html>, 2014
- SINGER P., *In difesa degli animali*, Roma, 1987, 44
- SMITH H., *Can Monkey Who Took Grinning Self-Portrait Claim Copyright?*, in <http://metro.co.uk/2011/07/14/can-monkey-who-took-grinning-self-portrait-claim-copyright-77773>, 2011.
- TALLACCHINI M., *Ambiente e diritto della scienza incerta*, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO, *Ambiente e Diritto, I*, Firenze, Olschki, 1999
- TOMMASO DA CELANO, *S. Francisci Assisensis vita et miracula*, cap. 28
- ZATTI P., *Chi è il «padrone» del cane?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata I*, 1995, 23
- ZITO A., *I limiti dell'antropocentrismo ambientale e la necessita del suo superamento nella prospettiva della tutela dell'ecosistema*, in *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Milano, 2006